

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	22
GIUSTIZIA (II) .....	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	40
DIFESA (IV) .....	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	50
FINANZE (VI) .....	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	106
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	111
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	121
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	148

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	<i>Pag.</i> 149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	» 150
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 151
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE .....	» 152
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 154

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) .....	3
SEDE REFERENTE:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) .....	12

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 9.45 alle 10.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni riunite I e II hanno interrotto i lavori con la votazione dell'emendamento D'Orso 10.91. Avverte che si riprende quindi dall'emendamento Zaratti 10.108 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

Dando seguito alla richiesta avanzata per le vie brevi, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Devis DORI (AVS) fa presente che l'emendamento 10.108 del collega Zaratti intende introdurre una precisazione nel testo del terzo comma del nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale, relativamente alla sussistenza di « fondati motivi » che facciano ritenere arbitraria l'occupazione. Considerato che tali fondati motivi

verrebbero valutati da ufficiali di polizia giudiziaria e non piuttosto da un organo giurisdizionale, ritiene più corretto che si sottragga il loro apprezzamento ad una valutazione soggettiva, facendo più propriamente riferimento ad « accertati motivi ». Rilevando la maggiore correttezza giuridica di tale ultima espressione, che ha riguardo alla tangibilità ed oggettività degli elementi di valutazione, sottolinea come la formulazione del testo attuale costituisca la dimostrazione delle superficialità con cui è stato scritto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.108.

Valentina D'ORSO (M5S) ricordando come non sia stata accolta alcuna delle proposte avanzate dall'opposizione per eliminare le molte storture del testo in esame, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 10.139 è almeno volto a differire al 1° luglio 2026 le disposizioni dell'articolo 11.

Rileva come l'abominio più grave, etico oltre che giuridico, sia quello di equiparare il grave fenomeno del *racket* delle occupazioni con la situazione di chi, per bisogno o per morosità incolpevole intervenuta, si trattiene in un immobile essendo caducato il titolo di detenzione. Chiarisce quindi che il differimento proposto dall'emendamento si fonda sulla speranza che il Governo rinviasca e si assuma la responsabilità di fornire una risposta al disagio abitativo con misure di protezione dei nuclei familiari fragili, sottolineando come tale condizione non sia limitata a pochi soggetti ma possa inaspettatamente colpire anche coloro che appartengono alla fascia media della popolazione.

Nel censurare il fatto che il Governo non appronti politiche abitative, segnala che il diritto ad una casa dignitosa, pur non essendo citato esplicitamente nella Costituzione, è tuttavia considerato presupposto di tanti altri diritti, quali tra gli altri il diritto al lavoro e il diritto allo studio, come dimostra un'ampia giurisprudenza costituzionale. Rileva come l'emendamento in esame conceda un tempo congruo affinché un Governo capace e sensibile al tema

possa adottare soluzioni adeguate, tra cui il finanziamento del fondo per la manutenzione ed il cambio d'uso degli immobili pubblici non utilizzati, da destinare ad abitazioni, o il potenziamento delle risorse dell'Istituto case popolari, in modo da consentire il ripristino degli immobili attualmente non abitabili per reimmetterli nel circuito dell'affitto a canone sociale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, facendo presente alla collega D'Orso che ha superato il limite dei 5 minuti per intervento, le chiede di arrivare alla conclusione. Ricorda infatti che le presidenze nella riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella mattinata, hanno stabilito per il prosieguo dell'esame una durata massima di 5 minuti degli interventi in dichiarazione di voto su ciascun emendamento per ciascun gruppo. Inoltre, con riferimento agli interventi a titolo personale, le presidenze hanno fatto presente che, sulla base della prassi, tali interventi sono ammissibili nella misura che la stessa prassi stabilisce in un minuto ciascuno in un numero complessivo inferiore alla metà dei componenti del gruppo.

Valentina D'ORSO (M5S) avviandosi a concludere, precisa che il suo è un intervento ricognitivo rispetto ai contenuti dell'articolo 10, al termine delle proposte emendative ad esso riferite. Riprendendo le proprie considerazioni, aggiunge che vi sarebbero anche tempo e possibilità per censire il patrimonio edilizio abbandonato, in un'ottica di nuovo utilizzo, per incrementare le risorse del Fondo morosità incolpevole, nonché per accogliere una proposta del Movimento 5 Stelle, in ordine all'istituzione di un fondo tramite il quale lo Stato possa sostenere le famiglie in difficoltà, facendosi garante della loro solidità economica per consentirne l'accesso al mercato degli affitti.

Si rammarica in conclusione che maggioranza e Governo abbiano scelto la soluzione più facile e più cinica al problema, tramite l'illegittima e incostituzionale equiparazione tra situazioni diverse.

Alessandro URZÌ (FDI) ricorda che nel corso della riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella mattinata, è stato convenuto, a suo giudizio in modo opportuno, una organizzazione dei lavori volta a consentire l'esame del più ampio numero di proposte emendative, peraltro tutte presentate dai gruppi di minoranza. Nel constatare che i tempi stabiliti per gli interventi non vengono rispettati, preannuncia il rischio di ridurre la discussione a poche proposte emendative.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa di aver inteso dalle parole della collega D'Orso che si è trattato di un intervento ricognitivo di carattere generale e che per i successivi emendamenti vi sia l'intendimento di attenersi ai tempi stabiliti.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.139.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.2, ricorda che l'articolo 11, oltre ad occuparsi di truffa agli anziani, introduce una aggravante di luogo, nel presupposto che il reato sia più grave se commesso in una stazione ferroviaria o metropolitana o nelle immediate adiacenze. Nel sottolineare a tale ultimo proposito come l'espressione « adiacenza » abbia piuttosto una valenza civilistica, rileva come l'articolo 11, per il suo contenuto, violi tutti principi tipici della norma penale.

Ribadendo l'irragionevolezza di punire la condotta non in base alla sua gravità ma piuttosto al luogo in cui è stata commessa, rileva come la vaghezza dell'espressione utilizzata lasci alla più ampia discrezionalità del magistrato stabilire se, nel caso specifico, si configurino o meno le « immediate adiacenze ».

Nel far presente che il provvedimento avrebbe dovuto più propriamente occuparsi di temi quali rigenerazione urbana o formazione delle forze dell'ordine, passando al secondo intervento recato dall'articolo 11 rileva che l'incremento della pena di un anno non farà diminuire le truffe agli

anziani, dal momento che come dimostrato da un'ampia serie di studi la norma penale non ha effetto deterrente, rammentando l'inefficacia della pena capitale negli Stati Uniti d'America in ordine alla diminuzione dei reati.

Ribadito quindi che con la sola repressione non si risolve il problema, fa presente che occorre al contrario adottare strumenti per la prevenzione dei reati, a cominciare dal presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, rispetto al quale l'attuale Governo sta arretrando.

Aggiunge che intervenire sulla fase patologica della commissione del reato, oltre a non costituire una scelta risolutiva, comporta la conseguenza di mettere in carcere persone che non ricevono aiuto adeguato e che escono peggiori di quando sono entrati. In conclusione, come risulta dai sondaggi, la maggioranza risulta non aver dato adeguate risposte proprio in materia di sicurezza, nonostante abbia fondato sull'argomento la propria campagna elettorale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 11.1 e Serracchiani 11.2.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Di Biase 11.3, Boschi 11.4 e 11.5 a sua prima firma, considera un vero e proprio « obbrobrio » l'articolo 11, soprattutto con riguardo al comma 1, che introduce la ridicola ed incostituzionale aggravante del luogo in cui viene commesso il reato. Nel riconoscere la sussistenza di una « questione sicurezza » all'interno delle nostre città, si dichiara scoraggiata di fronte alla risposta fornita dal Governo e si domanda per quale motivo dovrebbero essere più gravi un omicidio o uno stupro se commessi in una stazione ferroviaria piuttosto che in qualsiasi altra zona urbana.

Rilevando come, con la nuova aggravante, non si colpisca la condotta sulla base della sua maggiore gravità, aggiunge l'adeguatezza dell'espressione « immediate vicinanze » che non è oggettivamente quantificabile, si presta ad un'ampia discrezionalità e, oltretutto, non ha precedenti nel panorama penale.

Ritiene che la misura introdotta con il comma 1 costituisca la prova della mancanza di idee della maggioranza che invece di dare risposte alle esigenze di sicurezza dei cittadini utilizza l'argomento a soli scopi elettorali e propagandistici. In conclusione, fa presente che servirebbero invece gesti concreti e meno clamorosi, quali per esempio, il rifinanziamento degli enti locali, in difficoltà nel garantire l'adeguatezza dell'organico della polizia locale, il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e in alcuni persino l'illuminazione pubblica stradale.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo a titolo personale e volendo proseguire il medesimo ragionamento del Governo, si domanda per quale motivo siano stati esclusi dall'aggravante luoghi come gli autobus e, paradossalmente, dal tenore letterale della disposizione non si evince se vi sia ricompresa la circumvesuviana. Aggiunge che l'espressione « immediate vicinanze » appare di difficile interpretazione e suggerisce sull'argomento una riflessione anche di natura linguistica.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo a titolo personale, fa presente che a suo avviso un'auto della polizia che circoli per le strade costituisce un deterrente decisamente più efficace rispetto ad una circostanza aggravante, tra l'altro prevista dal provvedimento per un'ampia serie di reati. Invita quindi a destinare maggiori risorse alla sicurezza invece di usarla come mezzo di propaganda.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo a titolo personale, ritiene che la disposizione del comma 1 dell'articolo 11 debba essere immediatamente eliminata dal testo e prevede che la sua interpretazione metterà in difficoltà avvocati e magistrati. Nel chiedersi per quale motivo non si siano presi in considerazione, ad esempio, parchi o aeroporti, ritiene che si tratti di una norma ideologica, non fondata su elementi concreti o dati statistici.

Michela DI BIASE (PD-IDP) registra in primo luogo che, pur avendo modificato il

testo rispetto all'originario disegno di legge in materia di sicurezza, su cui si è a lungo dibattuto, l'aggravante di cui al comma 1 dell'articolo 11 non è più relativa a tutti i reati ma è comunque applicata ad un'ampia serie di delitti.

Si tratta, secondo il suo gruppo, di una misura priva di buon senso, dal momento che la circostanza aggravante non è legata alla maggiore gravità della condotta ma al luogo in cui essa si verifica. Fa presente che non è un'osservazione del solo Partito democratico e richiama sull'argomento le considerazioni dell'Unione delle camere penali che ravvisa la *ratio* della circostanza aggravante nella volontà del legislatore di punire in maniera simbolica una specifica categoria.

Nel richiamare l'analoga natura della disposizione in materia di detenute madri, fa presente che in questo caso l'ossessione della maggioranza riguarda le borseggiatrici e da ciò discende l'individuazione dei luoghi dove sarebbe più facile trovarle in azione. Ironicamente, rileva come per fortuna, la maggioranza non abbia dato seguito ai fatti di cronaca in cui i cittadini sono stati borseggiati andando al ristorante o al museo, altrimenti la circostanza aggravante sarebbe stata estesa a tutti i luoghi pubblici in cui si svolge la vita civile. Ribadisce ulteriormente che la maggioranza dovrebbe acquisire la consapevolezza che l'aumento della pena non costituisce in alcun modo un fattore deterrente e che l'unica conseguenza non sarà la diminuzione dei reati ma l'incremento della popolazione carceraria.

Nel sottolineare come maggioranza e Governo evitino di fornire risposte in merito alla soluzione del problema del sovraffollamento carcerario, fa presente che per le ragioni sopra esposte l'emendamento a sua prima firma 1.3 si prefigge di sopprimere il comma 1 dell'articolo 11.

Pasqualino PENZA (M5S) chiede di intervenire a titolo personale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente di non poter dare la parola al collega Penza in quanto per il suo gruppo si è già rag-

giunto il limite massimo di interventi a titolo personale consentiti, alla luce del criterio specificato precedentemente.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Di Biase 11.3, Boschi 11.4 e Giuliano 11.5.

Pasqualino PENZA (M5S), intervenendo sull'emendamento Boschi 11.6, osserva che l'articolo 11 non chiarisce affatto cosa si intenda per « immediate adiacenze » delle stazioni ferroviarie e ritiene che le forze dell'ordine dovranno effettuare una valutazione altamente discrezionale nel momento in cui dovranno contestare tale circostanza aggravante. Evidenzia quindi che la sussistenza di tale circostanza potrebbe essere facilmente confutata dall'avvocato difensore nel corso del procedimento penale.

Reputa infine che tale norma non raggiungerà l'effetto desiderato dal Governo, ossia quello di diminuire il numero di reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie, poiché per i criminali costituisce comunque una situazione favorevole quella di agire in luoghi pubblici particolarmente affollati come le stazioni dei treni.

Ritiene pertanto tale disposizione di natura esclusivamente demagogica e di difficile applicabilità, invitando piuttosto il Governo a dotare le stazioni ferroviarie di impianti di videosorveglianza efficienti e ben visibili che costituirebbero un reale strumento di deterrenza alla commissione di reati.

Matteo MAURI (PD-IDP) evidenzia che l'articolo in esame presenta due criticità. In primo luogo, fa presente che la circostanza aggravante della truffa agli anziani era già prevista dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-bis e che l'articolo 11 del decreto in esame si limita a collocare la medesima aggravante al terzo comma dell'articolo 640, aumentandone la relativa pena. A suo avviso, ciò dimostra che il Governo emana i provvedimenti al solo scopo di poterli usare per sostenere la propria propaganda poli-

tica in merito alle emergenze – vere o false che siano – percepite dalla popolazione.

In secondo luogo, ritiene assolutamente inopportuno che si dia prevalenza al luogo nel quale il reato viene compiuto piuttosto che alla gravità della condotta, ribadendo che tali luoghi non sono nemmeno chiaramente definiti. Nel rammentare che Salvini, pur essendo note le sue aspirazioni di svolgere nuovamente le funzioni di Ministro dell'interno – è attualmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene non casuale che la nuova circostanza di luogo di cui all'articolo 61 del codice penale si applichi proprio nelle stazioni ferroviarie.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento in esame e sottolinea l'importanza di chiarire la definizione di « immediate adiacenze ». Ritiene infatti che tale disposizione lascia ampio spazio al potere interpretativo dei giudici e immagina che fra pochi mesi i magistrati verranno accusati di aver sabotato la nuova circostanza aggravante tramite un'applicazione che il Governo si lamenterà essere eccessivamente restrittiva.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento in esame e ribadisce che il fatto che venga usato l'aggettivo « immediate » è di per sé eloquente dell'assoluta indeterminazione di tale espressione normativa. Ritiene che la maggioranza prima individua le categorie di soggetti da punire e conseguentemente scrive le norme, tentando di colpire in particolare le persone che si trovano in una condizione di marginalità sociale.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento in esame e sottolinea come a suo avviso sull'espressione « immediate vicinanze » si genererà un contenzioso davanti alla Corte di Cassazione, volto a delinearne con esattezza la definizione, e dinanzi alla Corte costituzionale, al fine di porre rimedio alla probabile divergenza di applicazione della stessa norma da parte dei tri-

bunali, in violazione del principio di ragionevolezza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 11.6.

Devis DORI (AVS), interviene sull'emendamento 11.11 a sua prima firma, volto a riscrivere integralmente l'articolo 640 del codice penale introducendo specifiche circostanze aggravanti più chiare e puntuali rispetto a quelle previste nell'articolo 11 del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 11.11.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 11.12, ribadisce preliminarmente che la circostanza aggravante della truffa agli anziani era già prevista dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-bis, e quindi l'articolo 11 del decreto in discussione si limita semplicemente a ricollocare la medesima aggravante al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, inasprendone la portata.

Sottolinea che la proposta emendativa in esame è volta invece a prevedere specifiche circostanze aggravanti che possano essere applicate negli ambiti in cui sussista effettivamente un allarme sociale, come quello delle truffe informatiche.

Ribadisce l'importanza delle politiche di prevenzione, invitando il Governo ad incrementare le risorse a disposizione della polizia postale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 11.12.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 11.13 a sua prima firma, volto a ridurre la pena prevista per il reato di truffa aggravata al fine di renderla compatibile con il principio di proporzionalità rispetto all'offensività della condotta. Ritiene inoltre fondamentale investire risorse nelle politiche di prevenzione della criminalità, implementando l'offerta dei corsi di formazione per le forze dell'ordine che sono quotidianamente impe-

gnati nel contrasto del reato di truffa agli anziani.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, evidenzia che il decreto-legge in esame sia un provvedimento a costo zero e che – soprattutto in un ambito come quello delle truffe agli anziani – occorrono efficaci politiche di prevenzione dei delitti, essendo invece insufficienti solo gli interventi repressivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 11.13.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 11.19 a sua prima firma, ribadisce la contrarietà del suo gruppo alle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge e sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a limitarne almeno la portata prevedendo un miglior coordinamento dello stesso con le disposizioni vigenti.

Essa, infatti, è volta a prevedere la possibilità di accedere per il reato di truffa aggravata anche alla fattispecie dell'arresto obbligatorio in flagranza, prevista finora dall'ordinamento soltanto per particolari reati.

Sottolinea inoltre come le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale introdotte dall'articolo in esame, che ritiene non produrranno alcun effetto deterrente, introducano pene non proporzionate, specie se legate all'aggravante di luogo prevista dal comma 1, in base alla quale la medesima azione viene punita in maniera differente a seconda del soggetto che compie l'azione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, ritiene che il Governo, agendo sulla spinta di una sorta di « pan-penalismo emozionale », abbia voluto introdurre un'aggravante legata al luogo nel quale il reato è stato commesso per il solo scopo di far credere ai cittadini di essere in grado di fornire una risposta a specifici casi che le cronache hanno evidenziato.

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sottolinea la con-

traddittorietà del Ministro della giustizia che, all'inizio del suo incarico, aveva più volte affermato la necessità di ridurre il numero dei reati e che invece ora ha presentato il decreto-legge in esame che introduce numerose nuove fattispecie di reato e che innalza le pene di molti altri reati. Sottolinea, inoltre, come le disposizioni contenute nel decreto-legge in discussione, rendono più difficile l'interpretazione delle norme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 11.19.

Carla GIULIANO (M5S), illustra l'articolo aggiuntivo 11.02 a sua prima firma, che è volto a modificare l'articolo 643 del codice penale per tutelare le persone fragili, attraverso l'inasprimento delle pene previste in caso di circonvizione di persone incapaci. Ritiene infatti che la pena attualmente prevista non sia congrua, specie in relazione all'innalzamento di molte altre pene previsto dal Governo. Raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta emendativa in esame.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea come l'articolo aggiuntivo Giuliano 11.02 sia volto a sanzionare delle condotte particolarmente odiose e, pertanto, invita il rappresentante del Governo e i relatori a rivalutare il parere già espresso.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuliano 11.02, identico all'articolo aggiuntivo Dori 11.03, sottolineando la particolare odiosità del reato in discussione.

Considera, inoltre, particolarmente singolare che l'Esecutivo, che con il decreto-legge in discussione ha introdotto numerose nuove fattispecie di reato e previsto nuove aggravanti, non si occupi della circonvizione di persone incapaci che è punita con una pena inferiore rispetto a quella prevista dal provvedimento in esame per l'occupazione arbitraria di immobili.

Ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame dovrebbe essere oggetto di un supplemento di riflessione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dori 11.03, di cui è cofirmatario, identico all'articolo aggiuntivo Giuliano 11.02, sottolinea come tale proposta emendativa dimostri che i gruppi di opposizione sono spinti nella loro attività parlamentare dall'esigenza di andare incontro ai bisogni del Paese e non dalla volontà pregiudiziale di porsi sempre in contrasto rispetto alle opinioni dell'Esecutivo.

Sottolinea che, sebbene il suo gruppo sia assolutamente contrario ad un generico inasprimento delle pene, per questo reato, particolarmente odioso, ritiene sia necessario prevedere delle pene più severe di quelle attuali. Ritiene, infatti, che, per la specificità del reato, in questo particolare caso, un innalzamento della pena potrebbe avere una funzione deterrente.

Ritiene, quindi, che il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo e dai relatori sia la dimostrazione della posizione pregiudizialmente contraria del Governo e della maggioranza rispetto ai contributi costruttivi proposti dalle opposizioni.

Reputa, inoltre, particolarmente grave la prassi che ultimamente si sta instaurando in base alla quale i relatori, nel corso dell'esame di provvedimenti del Governo, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, facendo sorgere il dubbio che su di essi non avvino neanche l'istruttoria.

A suo avviso, si tratta di una modalità di lavoro non rispettosa delle regole che dovrebbero contraddistinguere la dialettica parlamentare tra le forze politiche. Sottolineando come la valutazione di ogni singola proposta emendativa debba essere garantita a tutti i parlamentari, ritiene che i presidenti di Commissione dovrebbero farsi parte attiva di questa esigenza di difesa delle funzioni e delle prerogative parlamentari.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Giuliano 11.02 e Dori 11.03.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 12.2, identico

agli emendamenti Boschi 12.1 e Zaratti 12.3, ricorda che come l'articolo 12 del decreto-legge preveda, attraverso una modifica dell'articolo 635 del codice penale, un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

Evidenzia in primo luogo come tali comportamenti siano già puniti dall'ordinamento.

Rileva, inoltre, che la maggioranza era già recentemente intervenuta sull'articolo 635 del codice penale e che in quell'occasione non aveva ritenuto necessario prevedere la novella che ora si introduce. A suo avviso, tale *modus operandi* non organico non potrà fare altro che generare confusione nell'ordinamento.

Sottolinea, altresì, come la disposizione sia volta a introdurre una sorta di « aggravante di un'aggravante » della quale ritiene non vi fosse necessità e che considera una misura ideologica finalizzata soltanto a incutere paura nei cittadini e a far loro credere che il Governo garantisca loro la sicurezza, quando invece non è nelle condizioni di assicurarla.

Rileva, infatti, come la sicurezza non si garantisce attraverso l'innalzamento delle pene ma con lo stanziamento delle risorse necessarie per investire in mezzi e personale.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 12.3 a sua prima firma, identico agli emendamenti Boschi 12.1 e L'Abbate 12.2, ritiene che « l'aggravante di aggravante » prevista dall'articolo 12 del decreto-legge non abbia alcuna funzione deterrente.

Evidenzia come le forze dell'ordine italiane siano particolarmente esperte e come per molti anni, almeno fino a poco fa, abbiano gestito efficacemente le manifestazioni di piazza. Eventuali criticità recenti vanno quindi imputate non a loro ma probabilmente a chi ne dirige l'operato.

Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge in esame, invece, non sono utili a tal fine e manifestano, ancora una volta, la volontà della maggioranza e

dell'Esecutivo di cercare il consenso attraverso un panpenalismo emozionale.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea come la nuova disposizione prevista dall'articolo 12 si sovrapponga all'ipotesi di concorso di reato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 12.1, L'Abbate 12.2 e Zaratti 12.3.

Devis DORI (AVS), illustra l'emendamento Zaratti 12.5, che è volto a prevedere che la pena prevista dall'articolo 12 si applichi se l'invito reiterato a disciogliersi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza rimanga senza effetto.

Tale previsione ha il pregio di introdurre gradualità in una norma che, a suo avviso, non è prevista per tutelare le vittime di un'azione di danneggiamento ma per limitare il libero svolgimento, costituzionalmente garantito, di una manifestazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 12.5.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 13.1 a sua prima firma, Magi 13.2, Zaratti 13.3 e Boschi 13.4, interamente soppressivi dell'articolo 13 del provvedimento, che a suo giudizio presenta una serie di criticità.

In primo luogo, stigmatizza la scelta di attribuire al questore il potere di disporre il divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto, e relative pertinenze, nei confronti di soggetti denunciati o condannati con sentenza non definitiva. Si tratta infatti di persone nei cui confronti vige la presunzione di non colpevolezza, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Ricorda come la maggioranza abbia più volte espresso la volontà di ridurre le misure di prevenzione, ma constatata come, nel caso di specie, ne stia ampliando l'ambito di applicazione.

Ritiene poi che sia una misura di grande pericolo l'estensione della facoltà di arresto

in flagranza differita anche ai casi di lesioni personali nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, dal momento che tale ipotesi di arresto si fonda sulla visione di documentazione video-fotografica da cui potrebbe in ipotesi essere difficile l'identificazione certa del soggetto. Il conferimento di questo tipo di prerogative alla polizia giudiziaria confligge del resto con l'impostazione di base del codice di procedura penale che, al di fuori dei casi di flagranza, esclude che si possa prescindere da un intervento del giudice o del pubblico ministero, in caso di pericolo di fuga.

Per le stesse ragioni già espresse quando fu introdotta un'analoga previsione con il decreto-legge n. 137 del 2024, in relazione ai casi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, esprime dunque la propria contrarietà sull'articolo 13 del provvedimento, di cui auspica la soppressione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cafiero De Raho 13.1, Magi 13.2, Zaratti 13.3 e Boschi 13.4.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Cuperlo 13.6, di cui è cofirmatario, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8, che mirano a sopprimere la previsione per cui si estende il cosiddetto « Daspo urbano » anche a soggetti denunciati o condannati con sentenza non definitiva. Prende atto che il sottosegretario Molteni sembra intenzionato ad intervenire per evidenziarne le similitudini rispetto al cosiddetto « Daspo Willy » e lo invita a svolgere le sue considerazioni, che certamente sarebbero utili per il dibattito, data la rilevanza dei temi trattati.

Sottolinea comunque che i reati posti a fondamento delle due misure testé citate sono caratterizzati da un disvalore ben diverso.

Si domanda in particolare che efficacia possa avere il suddetto « Daspo urbano » in termini di aumento della sicurezza pubblica. Infatti, seppure manchino ancora dei dati statistici a conferma delle sue previ-

sioni, ritiene che le politiche securitarie del Governo stiano fallendo – come dimostra altresì il travagliato *iter* di esame dei due provvedimenti in materia assegnati a queste Commissioni – per il semplice fatto che l'Esecutivo non comprende che è necessario stanziare risorse in ottica preventiva e non repressiva, incrementando ad esempio gli organici delle forze dell'ordine e investendo sui cosiddetti « mediatori di strada ». Constata invece che il Governo, non ammettendo il proprio fallimento, effettua tagli per 7 miliardi di euro agli enti locali e si rende indisponibile ad un confronto politico costruttivo.

Devis DORI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7, di cui è cofirmatario, e Cafiero De Raho 13.8, sostiene la necessità di circoscrivere molto di più le ipotesi di applicazione del « Daspo urbano », dal momento che non viene disposto dall'autorità giudiziaria, ma dal questore, e comprime la libertà di circolazione, garantita dall'articolo 16 Costituzione.

Si domanda come sia possibile che deputati di maggioranza che si dichiarano su posizioni garantiste rispetto alle libertà individuali accettino di approvare un articolo che comporta una tale limitazione della libertà personale anche nei confronti di soggetti – solamente – denunciati per delitti contro il patrimonio e non si capacita di come il Governo non abbia provveduto a correggere, in sede di adozione del decreto-legge in esame, questa previsione, a suo giudizio palesemente incostituzionale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, richiamate le considerazioni del collega Gianassi, evidenzia come la norma sul « Daspo urbano » violi palesemente il principio della presunzione di non colpevolezza e comprime i diritti di persone anche solo denunciate per reati tra loro molto eterogenei, caratterizzati da un disvalore che non giustifica una simile limitazione delle libertà costituzionalmente garantite.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, si domanda cosa

il Governo pensi di risolvere o ottenere con la suddetta misura, applicabile anche in caso di mera denuncia per reati contro il patrimonio. Considerato che la persona allontanata potrebbe commettere un delitto poco fuori dalle aree indicate dall'articolo 13 del provvedimento, dichiara di non comprendere la *ratio* della misura, che, oltre ad essere assolutamente inidonea ad assicurare maggiore sicurezza pubblica, appare esclusivamente propagandistica.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo a titolo personale, contesta la formulazione della misura in esame, che amplia a dismisura la discrezionalità delle forze dell'ordine, nella persona del questore, sulla base di una mera denuncia e, di conseguenza, limita i diritti fondamentali senza il previo vaglio dell'autorità giudiziaria.

Ritiene pertanto che si stia consumando la trasformazione della forma di Stato italiano, da Stato di diritto in Stato di polizia, con buona pace dei colleghi di Forza Italia e delle loro rivendicazioni di posizioni garantiste, invitandoli a ripassare le tante lezioni che hanno inteso impartire alle forze di minoranza in passato.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8, di cui è cofirmataria, ritiene che l'articolo 13 del decreto-legge in esame violi i principi sanciti dagli articoli 13 e 16 della Costituzione. Si recide infatti il principio di inviolabilità della libertà personale, si trasforma l'Italia da uno Stato di diritto in uno Stato di polizia – per via dell'aumento tanto dei reati quanto della discrezionalità attribuita all'autorità di pubblica sicurezza – e si travolge il principio di presunzione di non colpevolezza, cancellando così le conquiste civili del nostro Paese.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo a titolo personale, critica aspramente la norma in esame per la sua ampiezza – molto diversa da quella che disciplina il Daspo per le manifestazioni sportive –, sia con riguardo al novero dei

soggetti potenzialmente destinatari, sia con riguardo all'estensione temporale del divieto, sia ancora con riferimento all'estensione delle aree in cui l'accesso sarebbe vietato, che oltretutto non coincidono con i luoghi in cui, forse, è stato commesso il delitto-presupposto della misura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8.

Ciro MASCHIO *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, convocata per le ore 20.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 20.20.**

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta odierna delle ore 14 le Commissioni hanno interrotto i loro lavori con la votazione degli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8.

Dando seguito alla richiesta avanzata per le vie brevi, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

L'esame riprende quindi dagli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14 sui quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 13.13 a sua prima firma e Serracchiani 13.14, giudica inappropriata l'estensione del « Daspo urbano » a coloro che risultino denunciati o condannati nel corso dei cinque anni precedenti, in quanto in tal modo si prescinde da un accertamento pieno da parte dell'autorità giudiziaria.

In accordo con le considerazioni già svolte da alcuni colleghi, ritiene eccessiva la dilatazione della fattispecie in assenza di limitazioni concernenti il luogo di commissione del fatto e la durata del divieto di accesso.

Osserva come la misura introdotta dall'articolo 13 del provvedimento in esame risulti incostituzionale, anche alla luce della violazione del principio di non colpevolezza a cui alcuni soggetti politici dell'attuale maggioranza fanno spesso riferimento.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14, di cui è cofirmataria, evidenzia il netto contrasto tra l'ingiustificata misura introdotta dall'articolo 13 del provvedimento in analisi e il principio di non colpevolezza, nonostante il millantato garantismo sbandierato da componenti dell'attuale Governo.

Quest'ultimo, per di più, continua a ritenere che si debba perseguire l'obiettivo della sicurezza generale per mezzo di misure repressive, proprio come ha fatto tramite l'applicazione delle cosiddette « zone rosse ». A questo riguardo riporta l'esempio dell'Arcella, un quartiere della città di Padova nel quale la prefettura, senza alcun coinvolgimento del sindaco Sergio Giordani – esponente del Partito Democratico ed espressione della comunità locale, ha imposto – del tutto ingiustificatamente vista la realtà sociale ivi presente – una zona rossa che ha avuto come unico effetto quello

di gettare discredito e recare ingenti danni alla zona in termini di reputazione, commercio e svalutazione degli affitti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale e illustrando brevemente l'emendamento, sottolinea l'intento del suo gruppo di riaffermare il principio di non colpevolezza, concentrando la misura prevista dall'articolo 13 unicamente sugli individui destinatari di sentenza definitiva, e non anche su coloro che siano stati meramente denunciati.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, fa notare come la formulazione dell'articolo 13 appare in netta contraddizione con il sovente millantato garantismo della maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14, esprime seri dubbi sulla costituzionalità di una limitazione così significativa della libertà personale in assenza di condanna definitiva.

A tal proposito, osserva che l'articolo 13 del provvedimento concede all'autorità di pubblica sicurezza un potere eccessivo e svincolato dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria, contravvenendo ai principi cardine del nostro ordinamento.

Asserisce che le forze di destra stanno sferrando un assalto alla Carta costituzionale, che garantisce l'assetto democratico del Paese che, in un quadro di separazione dei poteri, assegna la tutela dei diritti individuali alla magistratura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Mauri 13.10 e D'Orso 13.11, di cui è cofirmataria, sostiene l'incoerenza tra la *ratio* delle misure in esame – che sostanziano una palese violazione della libertà personale e le martellanti campagne mediatiche con cui la maggioranza si erge a paladina del principio

assoluto di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Per rendere l'idea delle distorsioni e delle manifeste criticità costituzionali, giuridiche e sociali che deriveranno dall'applicazione delle misure oggetto del provvedimento, evidenzia come, in ipotesi, l'emissione di un « Daspo urbano » potrebbe discendere da una semplice denuncia pretestuosa.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mauri 13.10 e D'Orso 13.11.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 13.16, di cui è cofirmatario, si rivolge ai colleghi di Forza Italia sottolineando come l'articolo 13 determini il superamento della riforma della separazione delle carriere dei magistrati, in quanto non vi sarà neppure bisogno dell'intervento della magistratura inquirente o giudicante: basterà il questore che, anche senza una pronuncia giudiziaria di condanna, basandosi su denunce riferite a ipotesi di reato anche non gravi – come ad esempio il danneggiamento – potrà autonomamente incidere in modo pervasivo sulla libertà costituzionale di movimento.

Fa presente che, al fine di ridurre gli sconvenienti effetti del provvedimento, l'emendamento tenta almeno di circoscrivere i poteri del questore ai soli casi in cui vi sia stata una sentenza definitiva.

Michela DI BIASE (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 13.16 e condivide le argomentazioni del collega Dori.

Giudica infatti insensato che l'attuale Governo, sedicente garantista, possa concepire un « Daspo urbano » nei confronti di individui non condannati con sentenza definitiva, in quanto tale limitazione della libertà, conseguendo ad un semplice provvedimento amministrativo, stride con la battaglia che la maggioranza ha promosso per contrastare, ad esempio, la legge Severino.

Ritiene che tali comportamenti configurino un paradosso non solo giuridico, ma anche e soprattutto politico.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Zaratti 13.16, condivide le parole testé pronunciate dalla collega Di Biase. Afferma, in particolare, che chiunque si professi garantista non può in alcun modo accettare l'equiparazione della posizione del condannato con quella del denunciato: starebbe evidentemente violando il principio della presunzione di non colpevolezza, caposaldo ineludibile del pensiero garantista.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che le disposizioni recate dall'articolo in esame costituiscono una normativa liberticida, che travolge la nostra tradizione democratica, come neanche la legislazione del ventennio fascista era giunta a fare.

Inoltre, rivolge un appello al rappresentante del Governo, affinché renda noto alle Commissioni il numero di provvedimenti di questa stregua sono stati adottati dai questori nel corso del periodo di vigenza del decreto. Si augura, invero, che non ve ne siano stati, confidando sul fatto che il buon senso, anche dei questori, possa infine prevalere.

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sulla medesima proposta emendativa, si meraviglia che i colleghi di Forza Italia possano consentire ad una tale innovazione normativa. Reputa, infatti, che una forza politica che non manca occasione di definirsi garantista e che si scaglia contro l'abuso del potere cautelare del giudice penale, si possa accontentare di una mera denuncia per giustificare l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, rileva che l'articolo in esame prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena non sia rimessa alla valutazione di un giudice, essendo, piuttosto, preclusa automaticamente a fronte dell'inosservanza del divieto imposto dal giudice. Avverte che un tale meccanismo, ponendosi in evidente contrasto con il disposto costituzionale, sarà

senz'altro passibile di censura da parte della Corte costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo a titolo personale, riprende il ragionamento svolto dal collega Lacarra, al quale fa presente, ironicamente, che i deputati di Forza Italia sembrano attenti all'abuso dei poteri cautelari dei magistrati, ma, allo stesso tempo, totalmente noncuranti se degli stessi poteri vengono dotati i questori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 13.16.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 13.25, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Zaratti 13.26, volti a ridurre l'ambito temporale rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento a trentasei mesi in luogo degli attuali cinque anni.

Afferma, inoltre, di non essere per nulla meravigliata dal fatto che i colleghi di Forza Italia concordino con le disposizioni contenute all'interno dell'articolo 13, di natura evidentemente affatto garantista. Quello che professa Forza Italia infatti è, a suo avviso, un « garantismo a corrente alternata », indulgente ed attento per sindaci, governatori di regione o politici e disinteressato, invece, per la gente comune. La strumentalità della pena e la violazione del principio di non colpevolezza sono da loro sempre utilizzati come argomenti in difesa dei potenti e mai una volta a tutela delle classi sociali più indifese. Osserva come questa sia la plastica dimostrazione che il Governo e la maggioranza intendono creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, dove i primi non devono essere in alcun modo limitati nel loro malaffare, mentre ai secondi può tranquillamente essere stravolta la vita.

Infine, con riguardo al dibattito svoltosi nel corso della seduta pomeridiana in ordine alle similitudini tra la misura in esame e il cosiddetto « Daspo Willy », tiene a precisare che vi è una fondamentale differenza, data dal fatto che la misura contenuta nell'articolo in esame appare in palese ed ingiustificato contrasto con la libertà di

movimento, di primaria rilevanza costituzionale.

Devis DORI (AVS) intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 13.25 e Zaratti 13.26, di cui è cofirmatario, rileva che l'articolo in esame avrà l'effetto di costituire una classe di « superquestori », che, dotati, di inediti poteri, si possono spingere finanche ad esercitare prerogative tipiche dei magistrati.

Specificando che le disposizioni in esame andrebbero in realtà soppresse, invita i colleghi della maggioranza quanto meno ad accogliere la presente proposta emendativa e circoscrivere, dunque, il tempo al quale si può risalire per giustificare l'adozione del provvedimento del questore. In caso contrario, a suo modo di vedere, il cosiddetto « Daspo urbano » potrebbe essere adottato e motivato sulla base di episodi fin troppo risalenti nel tempo e che poco hanno a che fare per i fatti per cui si sta procedendo.

Convinto che anche tali disposizioni saranno presto censurate da parte della Corte costituzionale, crede che esse trovino spiegazione solamente nella volontà della maggioranza di imputarsi un successo di mera natura propagandistica.

Rachele SCARPA (PD-IDP) associandosi alle considerazioni testé svolte dalla collega D'Orso, osserva come quello dei colleghi di Forza Italia non sia solo un « garantismo selettivo » quanto, ancor di più, un « garantismo di classe ». Osserva, infatti, come sia tipico di questa destra intraprendere battaglie di stampo garantista per tutelare la classe dirigente e, quando si tratta, invece, di categorie marginalizzate, spogliarsi di tale logica e adottare, anzi, un approccio marcatamente giustizialista. Ecco che, a suo avviso, per risolvere il problema del degrado intorno alle stazioni ferroviarie – forse anche per fare un favore al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini – questo Governo pensa di introdurre nuovi reati o di aggravare quelli già esistenti. Ritiene che, così facendo, non si vuole risolvere il problema del degrado e della sicurezza pubblica, ma lo si vuole solamente spostare altrove, intestandosi, al

contempo, un autoproclamato successo politico.

Avanza, infine, il sospetto che questo Governo sia consapevole di tutto ciò, ma che decida comunque di insistere nella retorica del degrado urbano e dell'aumento dei crimini, allo scopo di aumentare una diffusa percezione di insicurezza, che possa portare l'elettorato impaurito a cercare una risposta securitaria dalla politica e, in particolare, da questo tipo di politica che sta attualmente al Governo.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo a titolo personale, propone di utilizzare lo strumento del « Daspo urbano » anche nei confronti di coloro che vengono condannati o denunciati per reati contro la pubblica amministrazione. D'altronde, dal momento che la corruzione costerebbe al nostro Paese 237 miliardi di euro l'anno, impedire a coloro di entrare nei Ministeri, nelle regioni, nelle province e nei comuni permetterebbe allo Stato di risparmiare un enorme quantità di denaro.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo a titolo personale, segnala che, per come congegnato, l'articolo in esame ben potrebbe applicarsi, in effetti, anche nei confronti di coloro che ricoprono cariche di potere.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo a titolo personale, sostiene che per i politici si sente, forse ancor di più, l'esigenza di prevedere una sorta di Daspo o una qualche altra misura inibitoria nei casi in cui siano indagati per reati contro la pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Giuliano 13.25 e Zaratti 13.26 e l'emendamento Zaratti 13.36.

Carla GIULIANO (M5S) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Serracchiani 13.37, D'Orso 13.38, di cui è cofirmataria, e Gianassi 13.39, soppressivi del comma 1, lettera *b*), e del comma 2 dell'articolo 13.

Reputa totalmente irragionevole considerare rilevante, ai fini dell'applicazione delle misure penali, il luogo della commissione di un reato. Ritiene, peraltro, che le conseguenze previste dalle disposizioni che gli emendamenti propongono di sopprimere sarebbero inopinatamente gravi e quindi giustificabili soltanto da motivazioni ideologiche.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo a titolo personale, osserva come non sia affatto chiaro per quanto tempo si debba prolungare il divieto di accesso che il giudice pronuncia ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene priva di qualsiasi fondamento giuridico la caratterizzazione di un reato a seconda del luogo in cui lo si commetta. Osserva che i colleghi di qualsiasi altro parlamento europeo, se leggessero una tale norma, si meraviglierebbero e, anzi, probabilmente si prenderebbero gioco del Parlamento italiano.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Serracchiani 13.37, D'Orso 13.38 e Gianassi 13.39.

Stefania ASCARI (M5S), illustra l'emendamento 13.41 a sua prima firma, volto a sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge con la quale si prevede che la disciplina dell'arresto in flagranza differita trovi applicazione anche nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Rammenta come la normativa attuale preveda l'applicazione della disciplina dell'arresto in flagranza differita soltanto nel caso di lesioni cagionate a personale medico.

L'estensione prevista, quindi, dalla citata lettera *c*) creerà un problema di coordinamento con la circostanza aggravante di cui all'articolo 576-*bis*, numero 5-*bis*) del codice penale – introdotta nel 2008 da un altro decreto-legge sicurezza – che è elen-

cata tra quelle che comportano la pena dell'ergastolo per l'omicidio e che si applica anche alle lesioni personali.

La disposizione della quale l'emendamento in discussione chiede la soppressione, inoltre, creerà anche frequenti problemi di natura interpretativa, in particolare, in rapporto ai non rari episodi di resistenza a pubblico ufficiale con annessi lesioni personali ai danni di questi ultimi.

Rammenta come sul punto la giurisprudenza ritenga configurabile il concorso tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni personali aggravate. Ciò amplificherà gli effetti sanzionatori prodotti dal decreto-legge in esame che, all'articolo 19, introduce anche una nuova aggravante per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Ritiene, dunque, che sarebbe opportuno effettuare una riflessione ulteriore su tale tematica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascari 13.41, Serracchiani 13.43 e Zaratti 13.47.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 13.49, sottolineando come essendo stati già respinti gli identici emendamenti di opposizione soppressivi dell'articolo, con la proposta in discussione, il suo gruppo tenta di circoscrivere la portata della norma, relativamente all'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, esclusivamente nei casi in cui si siano verificate violenze o danneggiamenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 13.49.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 13.56 volto a rimediare a un palese errore nella formulazione del testo che, nel fare riferimento alle aree delle infrastrutture nelle quali vengono commessi reati contro la persona o contro il patrimonio, le qualifica « fisse e mobili ». Evidenzia che il ricorso nel testo alla congiunzione « e » rende pleonastico l'inciso in

quanto le strutture fisse e mobili sono di fatto tutte le strutture.

Rammentando come solo nella giornata di ieri, nel corso del dibattito in Assemblea sul decreto-legge in materia di acquisto della cittadinanza italiana, diversi colleghi della maggioranza hanno evidenziato come la cittadinanza possa essere concessa soltanto a coloro che « parlano bene l'italiano », ritiene che sarebbe opportuno che anche l'Esecutivo facesse la sua parte, impegnandosi a scrivere correttamente i provvedimenti che licenzia.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Zaratti 13.56 ne chiede l'accantonamento, sottolineando come esso rimedi ad un evidente errore contenuto nel decreto-legge.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, non accede alla richiesta di accantonamento avanzata dalla collega Auriemma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 13.56.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustra l'emendamento a sua firma 13.72 volto a prevedere che in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la durata del divieto imposto dal giudice di accedere a luoghi o aree specificamente individuati previsto dal comma 2 dell'articolo 13 non sia superiore alla durata della pena detentiva inflitta.

Sottolinea, infatti, come la disposizione contenuta nel decreto-legge preveda un divieto sostanzialmente senza limite di tempo, che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di tassatività della norma penale. Evidenzia, infatti, che tale disposizione determina una sorta di « fine pena mai » in quanto, nonostante il soggetto abbia scontato la pena che gli è stata inflitta, si troverebbe comunque a dover subire un divieto permanente.

Ritiene che tale previsione, che sarà sicuramente soggetta a censure di legitti-

mità, avrà come unico risultato quello di intasare maggiormente le aule di giustizia.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 13.72 sottolineando come i luoghi ai quali verrebbe vietato l'accesso a seguito della norma in discussione sono quelli la cui frequentazione è fondamentale per la vita delle persone.

A suo avviso, è una palese ingiustizia prevedere un divieto perpetuo di accedere, ad esempio, su un mezzo pubblico, ad una persona che sebbene ha commesso un errore, ha comunque già saldato il suo debito con la giustizia. Una previsione del genere può essere infatti accettata come pena accessoria soltanto per un periodo limitato che non può mai essere superiore alla durata della pena stessa.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 13.72 sottolineando come la limitazione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge incida fortemente sulla libera circolazione di un soggetto, che è una libertà costituzionalmente garantita e che può essere limitata o esclusa soltanto per motivi di ordine pubblico e per un periodo limitato. Inoltre, rammenta come la libera circolazione dei lavoratori sia uno dei principi fondamentali dell'Unione europea ed un diritto fondamentale dei lavoratori.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Serracchiani 13.72, che sottoscrive, ritiene che la mancanza di un termine finale per l'applicazione della misura in esame avvicini la stessa alla categoria dell'« esilio » più che dell'« ostracismo », considerato che i legislatori dell'antica Atene avevano stabilito per esso una durata massima – di dieci anni – dimostrando con ciò di essere più ragionevoli dell'attuale maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 13.72.

Federico FORNARO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto sugli iden-

tici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4, di cui è co-firmatario, interamente soppressivi dell'articolo 14, che a suo giudizio si colloca nella parte alta della classifica delle misure più meschine introdotte dal provvedimento in esame.

Con tale norma infatti si trasforma il blocco stradale e ferroviario da illecito amministrativo a illecito penale, con l'idea di risolvere in tal modo un fenomeno che non desta alcun allarme sociale. Ripercorrendo la storia del nostro Paese, si rinvengono infatti due situazioni che oggi integrerebbero la nuova fattispecie penale: le manifestazioni dei ragazzi del movimento *Fridays for Future* e le proteste sindacali di lavoratori costretti, come *extrema ratio* ad esprimere in tal modo il dissenso per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e difendere il proprio posto di lavoro. Ricorda al riguardo il caso degli operai della Whirlpool di Napoli, che dopo anni di battaglia sul fronte sindacale e di lotta condotta in questo modo, sono riusciti a mantenere in vita la loro fabbrica, ora riconvertita.

Osserva come oggi, quegli stessi lavoratori, nonché i tanti giovani che manifestano – anche se talvolta in forme eccessive – sarebbero considerati delinquenti e avrebbero la fedina penale sporca. Si tratterebbe, a suo giudizio, di una profonda ingiustizia, irragionevole e inaccettabile sotto il profilo morale ancor prima che giuridico. Si domanda se sia questo il volto che il nostro Stato vuole mostrare ed invita caldamente la maggioranza a riflettere con attenzione sulla barbarie giuridica che sta ponendo in essere.

Stefania ASCARI (M5S) interviene sugli identici emendamenti Boschi 14.1, 14.2 a sua prima firma, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4, soppressivi dell'articolo 14, che considera non riformabile e reputa essere uno dei più pericolosi dell'intero decreto-legge.

Tale norma costituisce infatti, a suo giudizio, un attacco diretto al diritto di protesta e di libera manifestazione del dissenso, come spesso hanno fatto lavoratrici e lavoratori – in tante iniziative di

protesta cui lei stessa ha preso parte –, nonché ragazzi dei movimenti studenteschi e attivisti sociali, tutte categorie di soggetti che denunciano in modo pacifico la violazione di loro diritti e che da oggi verranno sanzionate penalmente.

Ritiene aberrante l'introduzione di questo nuovo reato nel nostro ordinamento, sintomo di una gravissima svolta repressiva, autoritaria e incostituzionale, dal momento che si viola il principio di proporzionalità e si lede il principio democratico.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, 14.3 a sua prima firma e Mauri 14.4, sottolinea come il Governo stia novellando un impianto normativo che risale al 1948 e, con minime modifiche, ha accompagnato la crescita della nostra Repubblica, ed evidenzia come nessun altro Esecutivo abbia mai pensato di modificare tale disciplina, neppure durante le stagioni più violente e burrascose, quando generazioni di contadini, operai e studenti hanno potuto portare avanti le rispettive lotte ricorrendo ad una forma di protesta, tutto sommato pacifica, che ha favorito il rafforzamento della nostra democrazia. Si tratta, ricorda, della stessa democrazia che oggi consente all'attuale maggioranza di governare, ma che la stessa maggioranza vuole ridimensionare, costruendo uno Stato autoritario, che alla libera manifestazione del pensiero e del dissenso – che contribuiscono a far vivere un Paese – preferisce l'omologazione e la dura repressione.

Dal momento che la nuova fattispecie penale sembra costruita per colpire in modo mirato alcune categorie di attivisti – come quelli di *Extinction Rebellion* – punendo difatti chi attui un blocco stradale con l'utilizzo del proprio corpo, suggerisce ironicamente ai manifestanti di fare uso di trattori, poiché in quel caso verrebbero puniti con la sola sanzione amministrativa.

Ritenendo che la maggioranza debba vergognarsi, conclude ricordando che a inizio legislatura, in modo evidentemente incoerente, la Presidente Meloni aveva di-

chiarato che sarebbe stata dalla parte dei giovani che manifestano per difendere le proprie idee.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, condivide la suggestione del collega Zaratti di effettuare i blocchi stradali con i trattori piuttosto che con il proprio corpo, per incorrere al più in sanzioni amministrative ed evitare di soggiacere a sanzioni penali.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo a titolo personale, rileva come l'articolo in esame sia tra i più pericolosi, in quanto reca norme volte a reprimere il dissenso e a colpire coloro che manifestano per motivi importanti e a difesa di diritti fondamentali, quale quello al lavoro.

Richiama l'attenzione del sottosegretario Molteni sul sostegno offerto a suo tempo dalla Lega agli allevatori che protestavano, bloccando le vie di comunicazione, nell'ambito della vertenza sulle «quote latte», ed evidenzia come con l'articolo in esame la Lega rinneghi la propria storia.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo a titolo personale, rileva la profonda ingiustizia della norma di cui le proposte emendative in esame propongono la soppressione, e come tale norma violi il principio di offensività. In sostanza, si usa lo strumento penale, che dovrebbe invece garantire la sicurezza dei cittadini, per reprimere il dissenso.

Sottolinea come si tratti di una norma liberticida che viola i principi fondamentali dello Stato di diritto e costituisce un arretramento della nostra civiltà giuridica.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo a titolo personale, osserva ironicamente come sarebbe opportuno rendere edotto di tale nuova disciplina come il ministro Salvini dal momento che nel 2019, da *leader* della Lega, dichiarò di essere pronto a sedersi in mezzo alla strada per bloc-

care i camion che trasportavano i rifiuti di Roma nelle discariche.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono intercorse intese affinché la seduta odierna termini alle ore 22.

Filiberto ZARATTI (AVS) tiene a precisare che alle citate intese, non ha preso parte il suo gruppo.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 22.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

Gli uffici di presidenza si sono riuniti  
dalle 13.30 alle 13.55.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	22
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	25
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legi-**

**slativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.**

**C. 1074-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1074-A, recante « Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse », non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), la proposta di legge C. 1858, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone che la Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in

memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

Rammenta che la strage a cui ci si riferisce avvenne in occasione della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool, in cui, a seguito di un attacco da parte di un gruppo di *hooligans* inglesi, una folla di spettatori, per lo più italiani, presi dal panico si ammassarono contro il muro opposto al lato dal quale provenivano i tifosi inglesi, che finì per franare, causando 39 morti e 600 feriti.

Il comma 2 prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive; di conseguenza, la Giornata nazionale non costituisce festività nazionale.

L'articolo 2, comma 1, prevede che in occasione della Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.

Il successivo comma 2 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, RAI-Radiotelevisione italiana spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, in occasione della Giornata nazionale, riserva appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dell'Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.

Infine, il comma 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni – anche in collaborazione, tra gli altri soggetti, con le scuole di ogni ordine e grado e le università – di iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Le iniziative previste non richiedono tuttavia forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.**

**C. 2159.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esami-

nare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), la proposta di legge C. 2159, recante Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, opera delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, normativa che disciplina l'ordinamento e il personale degli archivi dello Stato, andando a sostituire, ove necessario, la denominazione dell'archivio centrale dello Stato, rinominandolo « Archivio nazionale ». In coerenza di ciò, viene sostituita, ovunque ricorra nel testo del decreto, la dicitura « sovrintendente all'archivio centrale dello Stato » con quella di « direttore dell'Archivio nazionale ».

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame incide in modo analogo, operando però su un diverso testo normativo: l'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che reca disposizioni in materia di obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 2, ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 le parole « archivio centrale dello Stato » sono sostituite dalla dicitura « Archivio nazionale ». Invece, in forza della lettera b), nei commi 2 e 5 del suddetto articolo 41 la locuzione « soprintendente all'archivio centrale dello Stato » è sostituita dal nuovo titolo che, come sopra detto, viene introdotto dalla riforma in esame: « direttore dell'Archivio nazionale ».

Infine, l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).**

**C. 1042 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 1042 e abbinate, recante Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge, composta di tre articoli, è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non ade-

riscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), il quale prevede che gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, che risiedono in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), vengono iscritti presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali o, in mancanza, presso il domicilio di soggiorno. In merito ricorda che attualmente, ai sensi dell'articolo 19 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), una condizione essenziale per l'utenza dei servizi ASL è la residenza nello stesso territorio dell'azienda sanitaria, situazione che consente, tra le altre cose, la scelta del medico di base (MMG).

Viene poi precisato che il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida sul territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che risiedono in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo articolo 2.

Il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 7 della legge n. 526 del 1982, diretto a specificare che le disposizioni dello stesso non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

L'articolo 2 disciplina il contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, regolarmente iscritti all'AIRE, fissandolo in 2.000 euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2. Sono esonerati dal pagamento del contri-

buto i cittadini minorenni iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA, purché almeno un genitore o il tutore abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1. Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale: più specificamente, non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Con una previsione introdotta in sede referente viene poi precisato che il contributo di cui comma 1 è versato all'atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), disciplinante i pagamenti con modalità informatiche, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 3 detta le disposizioni finali stabilendo, in primo luogo, che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala che viene poi rimessa a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei cittadini regolarmente iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, nonché la definizione degli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla legge in esame.

L'articolo 4 – inserito in sede referente – detta la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A tal proposito rammenta che, anche in materia di tutela della salute, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2006, si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale.

Alla luce del carattere concorrente della materia implicata e della necessità, costantemente riconosciuta dalla Corte costituzionale, di salvaguardare, nella materia in oggetto, il principio di leale collaborazione, la Commissione di merito potrebbe essere invitata a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 3, comma 2.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino**

delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

**C. 1298.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, la proposta di legge C. 1298 recante disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

Il provvedimento è costituito da dodici articoli, il primo dei quali riguardante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede al comma 1, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo, con la finalità di: salvaguardare il Servizio sanitario nazionale; garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA); soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo.

Come previsto dal medesimo comma 1, a decorrere dal medesimo anno 2024, si prevede che, in ogni caso, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del PIL.

Il comma 2 dell'articolo 1 detta una novella all'articolo 1, comma 34, primo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997), riguardante i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, finalizzata al superamento della sperequazione esistente nel

territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo, ai fini della determinazione della quota capitaria. Ai criteri già previsti nel citato comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali), la norma in esame aggiunge anche indicatori « ambientali, socioeconomici e culturali ». Inoltre, si inserisce l'ulteriore criterio di attribuzione di un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice relativo alla deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie.

Fa presente che l'articolo 2 della proposta in esame disciplina misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, prevedendo al comma 1 l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA – livelli essenziali di assistenza –, finalizzato ad eliminare le prestazioni sanitarie obsolete. Si prevede che il decreto sia emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il comma 2 dell'articolo 2, a decorrere dal 2024, incrementa di 400 milioni annui l'importo previsto dall'articolo 1, comma

288, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Il comma 3 prevede che, con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA di cui al comma 1, si provveda anche alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi ad elementi rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria e, in particolare, del rispetto in ciascuna regione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute la ridefinizione, in via sperimentale, del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente. L'obiettivo è quello di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati; ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale; ridurre l'applicazione di procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità o dell'attribuzione di tariffe più remunerative. Il decreto è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Segnala che, all'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, il comma 5 dell'articolo 2 demanda ad un ulteriore decreto ministeriale la disciplina del criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti. Si prevede l'adozione di tale decreto, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della proposta al nostro esame, da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Con riferimento alle disposizioni in materia di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale previste all'articolo 3, si dispone che – entro la medesima scadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – sia definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate. La definizione della suddetta nuova metodologia deve essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (comma 1). Il comma 2, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale, prevede che – fino alla data di entrata in vigore del sopra indicato decreto – i valori di riferimento del fabbisogno del personale, finanziati nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, siano incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Il comma 3 prevede, conseguentemente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il rafforzamento dell'assistenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 274, della citata legge di bilancio 2022, al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, oltre che di perso-

nale convenzionato. L'incremento è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni per l'anno 2024, 500 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, con finanziamento a valere sulle risorse del Servizio sanitario nazionale che viene corrispondentemente incrementato. Si precisa che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene effettuato il riparto delle predette somme fra regioni e le province autonome sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto.

In base al comma 4, infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti finalità: contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2022-2024; adeguare le retribuzioni ai livelli europei ed incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La proposta di legge in esame interviene altresì sulle forme di assistenza sanitaria integrativa, disponendo all'articolo 4 che, nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

L'articolo 5 detta disposizioni in tema di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, infatti, si rimette ad un decreto del Ministro

della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 6 detta disposizioni sulla tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria tramite l'inserimento di un nuovo comma 412-*bis* dopo il comma 412 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), il quale prevede che il Sistema di gestione di cui al comma 412 sia realizzato secondo una serie di criteri specificamente indicati.

Rileva poi che l'articolo 7 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) in tema di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. Nello specifico, all'articolo 1 della summenzionata legge, viene sostituita la lettera *b*) del comma 4, riguardante i requisiti dei candidati ammessi a partecipare alla procedure di selezione per la formazione del citato elenco nazionale, richiedendosi (in aggiunta a quanto attualmente previsto) il titolo di dottorato di ricerca, di *master* di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2018, n. 80) in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera *a*) (attualmente viene invece richiesta una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato); viene abrogata la let-

tera c) che prevede, quale requisito per la partecipazione alla procedura di selezione, l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; viene inserito, dopo il comma 5, un nuovo comma 5-bis sugli ambiti oggetto di valutazione da parte della commissione incaricata di formare l'elenco, disponendosi che essa valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; con una modifica al comma 7, secondo periodo, viene stabilito che nell'elenco nazionale pubblicato sia indicato il punteggio conseguito; con una modifica al comma 7-bis nella valutazione, da parte della Commissione, dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, viene eliminato il riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera b); con una modifica al comma 7-quater viene fissato a quaranta punti (invece che a 60 come attualmente previsto) il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione nella valutazione delle esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni; con una modifica al comma 7-sexies viene fissato a quaranta punti (invece che a 60 come attualmente previsto) il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione nella valutazione dei titoli formativi e professionali posseduti dal candidato; con una integrazione del comma 8, vengono ampliate le cause di decadenza dai precedenti incarichi di direttori generali che impediscono il reinserimento nell'elenco. All'articolo 2, viene sostituito il comma 1, disciplinante la procedura di nomina dei direttori generali da parte delle regioni, eliminando la fase della valutazione dei candidati per titoli e colloquio effettuata dalla commissione regionale nominata dal Presidente della regione, prevedendosi invece che sia nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nel-

l'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale; viene sostituito il comma 2 prevedendosi che sia pubblicato, oltre al provvedimento di nomina, conferma o revoca dall'incarico, anche il curriculum del nominato. Viene poi previsto che in caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo e che, in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il mandato del commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1, ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi. All'articolo 3 vengono aggiunti, dopo il primo periodo del comma 1, alcune disposizioni prescrittive che il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. All'articolo 4 viene inserito un nuovo comma 1-bis, per prevedere che l'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sa-

nitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.

L'articolo 8, allo scopo di abbattere le liste d'attesa, stabilisce che le regioni e province autonome siano tenute: al rispetto dei tempi massimi di attesa che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa e individuati nei loro Piani regionali per tutte le prestazioni erogate nel proprio territorio; a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi di attesa; ad assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. Si prevede poi che il rispetto delle disposizioni recate dall'articolo in esame rappresenti un nuovo requisito per l'accesso alle forme premiali previste dall'articolo 2, comma 67-bis della legge n. 191 del 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché un adempimento previsto nella verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, istituiti rispettivamente dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato-regioni.

Con riguardo al potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, l'articolo 9, comma 1, stabilisce, a decorrere dal 2023, un incremento dello 0,5 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale ambito, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il comma 2 prevede, a decorrere dal 2024, che anche il contributo delle aziende farmaceutiche, previsto dall'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge n. 269 del 2003, sia incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per

l'attività di promozione di cui al comma 17 del richiamato articolo 48.

In tema di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 10, comma 1, stabilisce che deve essere assicurata, su tutto il territorio nazionale, la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (*Digital Health*) a sostegno della decisione cliniche. Inoltre, prevede di garantire l'interoperatività dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

Sul riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale, l'articolo 11, comma 1, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria. Tale intervento normativo, secondo la lettera della disposizione in oggetto, è volto ad assicurare l'integrazione funzionale del sistema di emergenza sanitaria con il dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione, nonché a garantire il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.

Con riferimento alla copertura finanziaria, l'articolo 12, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da adottare entro il 31 dicembre 2025, al fine di assicurare minori spese in misura pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno dal 2025 al 2030. In caso di mancata adozione di tali interventi o della loro adozione per importi minori a quelli previsti, il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri deve disporre con decreto entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine da assicurare maggiori entrate in misura pari agli importi indicati.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Costituzione), nonché a quella concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze, segnala come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto ad eliminare le prestazioni sanitarie obsolete; all'articolo 2, comma 4, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di ridefinizione, in via sperimentale, del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi; all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini

dell'adozione del decreto ministeriale volto a rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale in caso di nuovi eventi patologici epidemici o pandemici; all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, con riferimento alla definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale; all'articolo 5, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992; all'articolo 11, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles C. 1858.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1858, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles »;

rilevato che:

il provvedimento dispone che la Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, senza tuttavia che essa costituisca festività nazionale;

le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e le università, possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile;

la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, RAI-Radiotelevisione italiana spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, in occasione della Giornata nazionale, riserva appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dell'Heysel, in

quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

con riguardo alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); per tali iniziative non sono tuttavia necessarie forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2159, recante « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale »;

rilevato che:

il provvedimento opera delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, che disciplina l'ordinamento e il personale degli archivi dello Stato, andando a sostituire, ove necessario, la denominazione dell'archivio centrale dello Stato, rinominandolo « Archivio nazionale ». In coerenza di ciò, viene sostituita, ovunque ricorra nel testo del decreto, la dicitura « sovrintendente all'archivio centrale dello Stato » con quella di « direttore dell'Archivio nazionale »;

in modo analogo, il provvedimento opera su sull'articolo 41 del codice dei beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che reca disposizioni in materia di obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 2, ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 le parole « archivio centrale dello Stato » sono sostituite dalla dicitura « Archivio nazionale ». Invece, in forza della lettera b), nei commi 2 e 5 del suddetto articolo 41 la locuzione « sovrintendente all'archivio centrale dello Stato » è sostituita dal nuovo titolo che viene introdotto dalla riforma in esame: « direttore dell'Archivio nazionale »;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1042, recante « Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero »;

rilevato che:

la proposta di legge è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua, fissato in 2.000 euro, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale;

il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida sul territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) è subordinato al versamento del contributo;

sono esonerati dal pagamento del contributo i cittadini minorenni iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA purché almeno un genitore o il tutore abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale;

l'articolo 3, comma 2, rimette a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei cittadini regolarmente iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, nonché la definizione degli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla legge in esame;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

anche in materia di tutela della salute, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2006, si è adoperata per distinguere le norme espresse di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

alla luce del carattere concorrente della materia della tutela della salute, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 3, comma 2.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1298, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare »;

rilevato che:

il provvedimento, che si compone di 12 articoli, interviene a disciplinare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* anche allo scopo di assicurare la copertura dell'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, i criteri per il governo della spesa del personale da parte delle regioni, le forme di assistenza sanitaria integrativa, i requisiti e le modalità di nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, l'abbattimento delle liste di attesa, il potenziamento della ricerca sanitaria, il riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale ed ospedaliero;

il provvedimento prevede una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Costituzione), nonché a quella concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, Costituzione);

il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto ad eliminare le prestazioni sanitarie obsolete; all'articolo 2, comma 4, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di ridefinizione, in via sperimentale, del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi; all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale volto a rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale in caso di nuovi eventi patologici epidemici o pandemici; all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, con riferimento alla definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale; all'articolo 5, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti minimi e le modalità

organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-*bis* e 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992; all'articolo 11, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-

regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## **II COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Giustizia)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.50 alle 13.55.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daniela Irrera, docente di Scienza della politica e relazioni internazionali presso il Centro Alti Studi Difesa – Scuola superiore universitaria, sulla situazione geopolitica in Medio Oriente ..... 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 40

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 41

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 43

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 41

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 45

#### INTERROGAZIONI:

5-03763 Orfini: Sulla vicenda del connazionale Maurizio Cocco, detenuto in Costa d'Avorio . 41

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 46

5-03820 Bakkali: Sul sequestro nel Porto di Ravenna di armamenti diretti in Israele ..... 42

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 48

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Luigi Scordamaglia, Capo Area mercati, internazionalizzazione e politiche comunitarie di Coldiretti e Amministratore Delegato di Filiera Italia, sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur ..... 42

AVVERTENZA ..... 42

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**Audizione informale di Daniela Irrera, docente di Scienza della politica e relazioni internazionali presso**

**il Centro Alti Studi Difesa – Scuola superiore universitaria, sulla situazione geopolitica in Medio Oriente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta del 13 maggio, aveva preannunciato la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Fabio PORTA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.**

**C. 2316 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni IX e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta del 13 maggio, aveva preannunciato la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

#### La seduta termina alle 14.45.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**5-03763 Orfini: Sulla vicenda del connazionale Maurizio Cocco, detenuto in Costa d'Avorio.**

Il viceministro Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabio PORTA (PD-IDP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, esprimendo apprezzamento, in particolare, per l'impegno personale profuso dal viceministro Cirielli. Evidenziando le precarie condizioni di salute del connazionale Maurizio Cocco, auspica che la misura di libertà vigilata, preannunciata dal giudice ivoriano a seguito del pagamento di una parte della cauzione, possa preludere ad un rapido rientro in Italia.

**5-03820 Bakkali: Sul sequestro nel Porto di Ravenna di armamenti diretti in Israele.**

Il viceministro Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara FERRARI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Da un lato, infatti, il sequestro oggetto dell'interrogazione dimostra l'efficacia della disciplina prevista dalla legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento; dall'altro, emerge l'esigenza di assicurare la piena applicazione della citata normativa nel contesto attuale dei rapporti con lo Stato di Israele, responsabile del massacro in corso della popolazione civile di Gaza. Al riguardo, esprime rammarico per la mancata approvazione in data odierna, da parte dell'Assemblea, della mozione n. 1-00432 a prima firma Bonelli, che prevedeva, tra le altre cose, l'impegno a sospendere, ove in essere, le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele concesse anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra dell'8 ottobre 2023, al fine di scongiurare che tali armamenti possano essere utilizzati per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.*

**Audizione informale di Luigi Scordamaglia, Capo Area mercati, internazionalizzazione e politiche comunitarie di Coldiretti e Amministratore Delegato di Filiera Italia, sulle prospettive geopolitiche e geo-economiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE REFERENTE**

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo.*

## ALLEGATO 1

**DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.****PARERE APPROVATO**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

apprezzato che l'articolo 30 rafforza la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, estendendo la non punibilità per il personale che, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluni delitti che rientrano nelle seguenti fattispecie del codice penale: violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni; illegittime interferenze nella vita privata; violazione dei segreti;

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.3, relativo al delitto di «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», in base al quale è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

preso atto che il medesimo articolo 1, comma 1, alla lettera *b*), introduce nel codice penale, un'ulteriore fattispecie del delitto di «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti», prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato, in cui rientrano, tra gli altri: intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al rischio di guerra; intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; arruolamenti o armamenti non autorizzati a favore di uno Stato estero; attentato contro i Capi di Stati esteri;

rilevato che l'articolo 9 stabilisce che non si può procedere alla revoca della cittadinanza ove l'interessato non possiede un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, ratificata dall'Italia con la legge n. 162 del 2015;

preso atto che l'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse;

evidenziato che l'articolo 31 rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 e successivamente prorogate, da ultimo fino al 30 giugno 2025, per il po-

tenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.  
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale;

evidenziato che l'articolo 21 autorizza la spesa di 300 mila euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese;

preso atto che l'articolo 19, comma 3, dà rilievo, nell'ambito della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, ai principi del diritto internazionale umanitario, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-03763 Orfini: Sulla vicenda del connazionale Maurizio Cocco, detenuto in Costa d'Avorio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il connazionale Maurizio Cocco è stato arrestato dalle Autorità ivoriane nel giugno 2022 e sottoposto ad un regime di detenzione preventiva.

Il 14 marzo 2024, l'istanza avanzata dai legali per richiedere alle Autorità locali la concessione della libertà provvisoria, sostenuta ufficialmente dalla nostra Ambasciata ad Abidjan, è stata rigettata.

Il 7 maggio 2024, il giudice ivoriano ha decretato la sua condanna a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un'ammenda di circa 60 mila euro.

Insieme ad altre persone condannate alla medesima pena e alle società ad esse facenti riferimento, il giudice ha inoltre stabilito un risarcimento collettivo per danni allo Stato ivoriano per circa 3 milioni di euro.

A fine maggio 2024, pochi giorni prima che trascorressero i ventiquattro mesi di reclusione per cui era stato condannato, il giudice istruttore ha rinnovato il suo regime di detenzione preventiva alla luce di altre accuse pendenti, per le quali proseguono le attività istruttorie.

Il connazionale è quindi tutt'ora detenuto presso il penitenziario di Abidjan, nell'ala riservata ai detenuti stranieri.

In seguito alle interlocuzioni avviate dal legale del Sig. Cocco, in data 23 dicembre 2024 il giudice ha disposto una sensibile riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione, da 1 miliardo di franchi CFA (circa 1,5 milioni di euro) a 100 milioni di franchi CFA (circa 150 mila euro). Da quanto appreso, la famiglia Cocco avrebbe attivato una campagna di raccolta fondi per raggiungere la somma richiesta per il pagamento della cauzione.

Ad inizio maggio 2025, a seguito di quanto segnalato dal legale di fiducia, la

famiglia del Sig. Cocco ha riferito che il giudice avrebbe concesso il rilascio del connazionale dopo il pagamento anticipato di metà della cauzione, potendo pagare la parte restante nei mesi seguenti. Da quanto appreso dal legale del connazionale, il Sig. Cocco sarebbe in tal caso sottoposto ad una misura di libertà vigilata con divieto di espatrio.

Desidero ricordare che, sin dal principio, la nostra Ambasciata *in loco* ha seguito la vicenda con la massima attenzione, prestando ogni necessaria assistenza al connazionale e ai suoi familiari, effettuando periodiche visite consolari presso il penitenziario di Abidjan, presenziando alle udienze in qualità di osservatore nonché sensibilizzando opportunamente le Autorità locali, a partire dalle condizioni di detenzione.

In particolare l'11 gennaio 2025, avendo ricevuto una segnalazione da parte della Sig.ra Assunta Giorgilli, moglie del Sig. Cocco, su un urgente bisogno di una presa in carico sanitaria del marito, un funzionario dell'Ambasciata si è subito recato presso il Penitenziario per sollecitare un controllo da parte del presidio medico della struttura, che non ha tuttavia evidenziato particolari criticità.

A metà marzo 2025, l'Ambasciata ad Abidjan ha inoltre sollecitato il Ministero degli esteri ivoriano a prendere in carico il Sig. Cocco presso un centro medico locale per una nuova verifica delle sue patologie e l'eventuale trattamento delle stesse.

Il 14 aprile, sempre su segnalazione della moglie del connazionale, secondo la quale sarebbe stata in corso una rivolta presso il penitenziario di Abidjan, la Farnesina e l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan si sono immediatamente attivate con il Direttore degli Affari penitenziari, appurando

che si trattava di una protesta di funzionari penitenziari e di alcuni detenuti contro una misura amministrativa e che la situazione era ritornata sotto controllo.

La Sede ha già richiesto formalmente l'autorizzazione ad effettuare quanto prima una nuova visita consolare.

L'Ambasciata d'Italia ad Abidjan, in stretto raccordo con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, continua a seguire la vicenda con la massima attenzione e a fornire al Sig. Cocco e ai suoi familiari ogni necessaria assistenza consolare.

## ALLEGATO 4

**5-03820 Bakkali: Sul sequestro nel Porto di Ravenna di armamenti diretti in Israele.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo rispetta con rigore le normative nazionali e internazionali in materia di esportazione di armamenti, nello specifico la legge n. 185 del 1990, la posizione comune in ambito di Unione europea e il Trattato sul commercio delle armi.

Come abbiamo più volte esposto in sede parlamentare, le caratteristiche dell'intervento israeliano su Gaza in reazione al criminale assalto condotto da *Hamas* il 7 ottobre 2023 e l'estendersi delle operazioni militari al sud del Libano hanno indotto il Governo italiano a sospendere la concessione di nuove autorizzazioni all'esportazione verso Israele ai sensi della n. 185 del 1990.

Abbiamo adottato un approccio cauto, equilibrato e particolarmente restrittivo.

Ciò soprattutto se confrontato con la postura di altri Paesi *partner*, anche europei.

Per quanto riguarda le licenze di esportazione autorizzate prima dell'intervento israeliano e che presentavano residui non ancora completamente utilizzati, è stata effettuata una circostanziata valutazione caso per caso.

Con riferimento all'evento richiamato dall'onorevole interrogante, il 20 dicembre 2024 la Direzione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Emilia Romagna e Marche ha informato l'Autorità nazionale UAMA di aver individuato, presso il porto di Ravenna, un tentativo di esportazione di prodotti compatibili con materiale d'armamento in assenza della prescritta autorizzazione UAMA.

L'Autorità nazionale UAMA si è immediatamente attivata appurando l'insussi-

stenza di autorizzazioni in essere e indicando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di effettuare le verifiche d'ufficio con il Servizio registro nazionale delle imprese, istituito presso il Ministero della difesa e competente a categorizzare i materiali d'armamento.

Con risposta del 3 febbraio 2025 detto Servizio ha confermato che i materiali in questione possono essere classificati come materiale d'armamento e devono quindi essere assoggettati alla legge n. 185 del 1990.

Alla luce del quadro sopra delineato, l'Agenzia delle dogane ha sequestrato il materiale custodito presso il porto di Ravenna e ha trasmesso comunicazione di reato alla Procura della Repubblica per violazione della legge n. 185 del 1990.

Essendosi attivato un procedimento penale, ulteriori elementi di informazione non sono accessibili in quanto sottoposti a segreto istruttorio.

Quanto avvenuto a Ravenna ha confermato che il sistema di controlli istituito dalla legge n. 185 del 1990 funziona già in maniera concreta, corretta ed efficace, basandosi sull'efficiente coordinamento tra diversi attori istituzionali – Esteri, Difesa, Agenzia delle dogane – e sul rispetto rigoroso della normativa nazionale, europea e internazionale di riferimento.

Il Governo è quindi già pienamente impegnato a contrastare il commercio illegale di armamenti e intende continuare ad avvalersi dell'attuale sistema di controlli, naturalmente fatti salvi i profili di competenza dell'Autorità giudiziaria.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, sulle linee generali dell'incarico ricoperto ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	49
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	49

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

#### **La seduta comincia alle 8.20.**

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, sulle linee generali dell'incarico ricoperto.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Luciano PORTOLANO, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP), Marco PADOVANI (FDI), Anastasio CARRÀ (LEGA), Mauro MALAGUTI (FDI), Giorgio MULÈ

(FI-PPE) e Stefano GRAZIANO (PD-IDP), cui risponde Luciano PORTOLANO, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il Generale Portolano per la relazione svolta, nonché i colleghi intervenuti, e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 498 del 20 maggio 2025:

a pagina 117, seconda colonna, sopprimere le righe dalla ventisettesima alla trentesima;

a pagina 119, prima colonna, dopo la quarta riga, aggiungere il seguente periodo « Fa presente che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere non sarà posta in votazione ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	55
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	57
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	67
Sui lavori della Commissione .....	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento nel corso della seduta del 14 maggio, rappresenta, in primo luogo, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle novelle di cui all'articolo 5, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, è stata elaborata prendendo a riferimento i dati riguardanti il numero totale dei decreti di rigetto e dei richiedenti interessati nel quadriennio 2021-2024, anziché nel quadriennio 2020-2023, al fine di tenere conto

dei dati più recenti, mantenendo ferma, ai fini della predetta quantificazione, la stima di una platea pari al 10 per cento del numero complessivo dei richiedenti denegati nel corso del quadriennio.

Rileva, altresì, che la stabilizzazione, a decorrere dall'anno 2028, della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 5 è dovuta all'effetto compensativo tra le provvidenze economiche che continueranno ad essere erogate ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, per ciascun anno successivo al 2028, in favore di coloro che hanno maturato il diritto in uno degli anni precedenti e il minor numero di istanze che si presume saranno accolte su base annua, tenuto conto che, alla luce dell'andamento storico dei dati disponibili, emerge una generale tendenza decrescente del numero dei decreti di rigetto e dei richiedenti denegati.

Fa presente, inoltre, che le disposizioni di cui allo stesso articolo 5 non comportano la corresponsione con effetto retroattivo dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, esclusi dal riconoscimento dei predetti benefici in base al solo criterio della parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti coinvolti in attività criminali, che avessero interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, in quanto i medesimi benefici sono riconosciuti solo a seguito della presentazione della relativa domanda.

Evidenzia, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è stata effettuata considerando che le assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione da parte della Commissione RIPAM, che, seppur semplificate, prevedono comunque lo svolgimento di una prova scritta, ovvero, in alternativa alle predette procedure di selezione, per lo scorrimento di graduatorie di concorsi di altri enti, con i quali occorre stipulare gli atti necessari all'utilizzo delle predette graduatorie, nonché dei tempi necessari per la verifica dei requisiti prescritti per l'accesso

al pubblico impiego e per la stipula dei contratti individuali di lavoro.

Fa presente, inoltre, che alle disposizioni dell'articolo 21, relative all'acquisto di dispositivi di videosorveglianza, sono ascritti identici effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ragione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei predetti dispositivi.

Evidenzia, peraltro, che le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 devono intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle operate in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettere da *a*) a *d*), 22, comma 4, lettere da *b*) a *d*), e 23, comma 4, del provvedimento in esame.

Sottolinea, inoltre, che la stima degli oneri relativi ai beneficiari dell'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, prevista dall'articolo 35 del provvedimento in esame, quantificati nella relazione tecnica in 1.565.070 euro annui, è stata elaborata in coerenza con i parametri già utilizzati per il disegno di legge C. 1660, aggiornando all'annualità 2023, anziché 2022, i dati relativi alla spesa media *pro capite* sostenuta, tenendo altresì conto del fatto che le persone detenute o internate sono ammesse all'attività lavorativa esterna in presenza di determinati presupposti e specifici requisiti.

Chiarisce, infine, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante consentite dall'articolo 36 è stata effettuata sulla base di una valutazione prudenziale, che assicura l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per i contratti di apprendistato.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappre-

sentante del governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2355, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

rilevato che il provvedimento riproduce in gran parte disposizioni contenute nel disegno di legge C. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati, recependo anche il contenuto delle condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dalle novelle di cui all'articolo 5, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, è stata elaborata prendendo a riferimento i dati riguardanti il numero totale dei decreti di rigetto e dei richiedenti interessati nel quadriennio 2021-2024, anziché nel quadriennio 2020-2023, al fine di tenere conto dei dati più recenti, mantenendo ferma, ai fini della predetta quantificazione, la stima di una platea pari al 10 per cento del numero complessivo dei richiedenti denegati nel corso del quadriennio;

la stabilizzazione, a decorrere dall'anno 2028, della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 5 è dovuta all'effetto compensativo tra le provvidenze economiche che continueranno ad essere erogate ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, per ciascun anno suc-

cessivo al 2028, in favore di coloro che hanno maturato il diritto in uno degli anni precedenti e il minor numero di istanze che si presume saranno accolte su base annua, tenuto conto che, alla luce dell'andamento storico dei dati disponibili, emerge una generale tendenza decrescente del numero dei decreti di rigetto e dei richiedenti denegati;

le disposizioni di cui allo stesso articolo 5 non comportano la corresponsione con effetto retroattivo dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, esclusi dal riconoscimento dei predetti benefici in base al solo criterio della parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti coinvolti in attività criminali, che avessero interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, in quanto i medesimi benefici sono riconosciuti solo a seguito della presentazione della relativa domanda;

la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è stata effettuata considerando che le assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione da parte della Commissione RIPAM, che, seppur semplificate, prevedono comunque lo svolgimento di una prova scritta, ovvero, in alternativa alle predette procedure di selezione, per lo scorrimento di graduatorie di concorsi di altri enti, con i quali occorre stipulare gli atti necessari all'utilizzo delle predette graduatorie, nonché dei tempi necessari per la verifica dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego e per la stipula dei contratti individuali di lavoro;

alle disposizioni dell'articolo 21, relative all'acquisto di dispositivi di videosorveglianza, sono ascritti identici effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ragione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei predetti dispositivi;

le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di

conto capitale effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 devono intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle operate in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettere da *a*) a *d*), 22, comma 4, lettere da *b*) a *d*), e 23, comma 4, del provvedimento in esame;

la stima degli oneri relativi ai beneficiari dell'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, prevista dall'articolo 35 del provvedimento in esame, quantificati nella relazione tecnica in 1.565.070 euro annui, è stata elaborata in coerenza con i parametri già utilizzati per il disegno di legge C. 1660, aggiornando all'annualità 2023, anziché 2022, i dati relativi alla spesa media *pro capite* sostenuta, tenendo altresì conto del fatto che le persone detenute o internate sono ammesse all'attività lavorativa esterna in presenza di determinati presupposti e specifici requisiti;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante consentite dall'articolo 36 è stata effettuata sulla base di una valutazione prudenziale, che assicura l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per i contratti di apprendistato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS), nel rappresentare che il decreto-legge in esame appare privo di una effettiva copertura finanziaria, evidenzia come, a suo parere, il Governo non sia in grado di comprendere la reale portata degli effetti del medesimo provvedimento, a partire dalle disposizioni volte ad aumentare le pene previste per deter-

minati reati e a prevedere nuove circostanze aggravanti.

Al riguardo, stigmatizza, peraltro, l'uso, da parte del Governo, della decretazione d'urgenza in una materia particolarmente complessa e sensibile come quella penale, evidenziando come, a titolo esemplificativo, le recenti proteste avvenute presso i Centri di permanenza per i rimpatri, stante l'immediata entrata in vigore del provvedimento in esame, comporteranno un aumento delle pene per coloro che saranno ritenuti penalmente responsabili.

A questo proposito, si interroga, altresì, su quali potrebbero essere le conseguenze derivanti dall'eventualità che il decreto-legge medesimo non sia convertito entro i termini costituzionalmente previsti, rilevando, sul punto, come il Governo valutato con attenzione gli effetti che si produrrebbero nei confronti di coloro che, nelle more della vigenza del decreto-legge medesimo, siano stati, *medio tempore*, reclusi.

Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18 del provvedimento, che prevedono il divieto di commercializzazione della cannabis *light*, stigmatizza la decisione del Governo di determinare la chiusura, peraltro con una disposizione immediatamente esecutiva, di un mercato assolutamente legale, che ha avuto, anzi, il pregio di sottrarre spazio al mercato illegale di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze.

Rappresenta, altresì, che il citato divieto comporterà, inevitabilmente, la perdita di circa ventimila posti di lavoro in tale settore economico, evidenziando, peraltro, come non siano state previsti ammortizzatori sociali per i lavoratori attualmente impiegati nel medesimo settore.

In questo senso, giudica particolarmente grave l'assenza di adeguate misure economiche nell'ambito del provvedimento in esame, ricordando come quando la regione Piemonte, governata da una maggioranza di centro-sinistra, operò uno *switch off* delle macchine da gioco, programmò l'intervento secondo una determinata scansione temporale e provvide a stanziare le necessarie risorse per la tutela dei lavo-

ratori interessati. Si duole, tuttavia, che, successivamente, la maggioranza di centro-destra, abbia poi rivisto in senso peggiorativo la legge approvata.

Ribadisce, infine, la gravità delle disposizioni relative all'ordinamento penitenziario contenute nel decreto-legge stigmatizzando la concezione « carcerocentrica » sottesa al provvedimento, che comporterà, evidentemente, costi aggiuntivi particolarmente rilevanti per la finanza pubblica, con riferimento, in particolare, alle assunzioni di personale della polizia penitenziaria o alle spese per la gestione quotidiana dei penitenzieri, che non soltanto non sono quantificati né sorretti da adeguata copertura finanziaria, ma rischiano di far implodere la già precaria situazione esistente all'interno delle carceri italiane.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni testé espresse dal deputato Grimaldi in ordine ai potenziali rischi derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, evidenzia che, come già ampiamente evidenziato in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660, gli oneri derivanti dal provvedimento appaiono chiaramente sottostimati.

In proposito, sottolinea, in primo luogo, che la *ratio* sottesa al divieto di importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, previsto dall'articolo 18, non è affatto convincente, in special modo in considerazione della circostanza che dall'attuazione della citata norma deriverà, come effetto, la soppressione di attività economiche in quel settore, con conseguente perdita di posti di lavoro per coloro che sono impiegati nella stessa e perdita del gettito fiscale derivante dalle attività vietate. A tale riguardo, sottolinea che i chiarimenti forniti dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 e nell'ambito della relazione tecnica risultano assolutamente insufficienti.

Rileva, inoltre, che l'aumento delle circostanze aggravanti e delle pene previsto

dal provvedimento medesimo comporterà conseguenze che non possono essere affrontate senza nuovi stanziamenti e con adeguate coperture finanziarie.

Stigmatizzando l'uso della decretazione d'urgenza in materia penale, sottolinea che il provvedimento in discussione riprende, pressoché integralmente, i contenuti del disegno di legge C. 1660, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e, successivamente, trasmesso al Senato della Repubblica, che, all'esito dell'esame in sede referente, non ha, tuttavia, provveduto a svolgere l'esame in Assemblea.

Evidenzia che, in relazione al predetto disegno di legge, si era provveduto ad effettuare la prenotazione delle somme destinate alla copertura dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento all'utilizzo del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, pertanto, chiede alla rappresentante del Governo come debba interpretarsi il rapporto tra le prenotazioni operate a suo tempo con riferimento al disegno di legge C. 1660, che hanno impedito l'utilizzo delle relative risorse per altri impegni di spesa, e le disposizioni di cui al provvedimento in esame, che parimenti dovrebbero aver determinato una prenotazione di risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rilevare che la materia disciplinata dal decreto-legge in esame e dal disegno di legge pendente innanzi al Senato della Repubblica è, sostanzialmente, la medesima, pur riservandosi una successiva verifica di carattere generale sulla questione sollevata dalla deputata Guerra, conferma che, con riferimento al caso di specie, la prenotazione delle risorse effettuata con riferimento al disegno di legge C. 1660, a seguito della presentazione del decreto-legge in esame, deve intendersi riferita alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce di quanto testé evidenziato dalla sot-

tosegretaria Albano, si interroga se l'adozione di un decreto-legge che intervenga sulla stessa materia di un precedente progetto di legge non ancora approvato in via definitiva comporti, in automatico, che la prenotazione effettuata sul precedente progetto di legge debba intendersi come non avvenuta e se, al contrario, ove il decreto-legge non rechi il medesimo contenuto del precedente progetto di legge, la prenotazione di risorse effettuata in virtù di quest'ultimo debba intendersi ancora valida.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che, nel caso di specie, trattandosi di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un decreto-legge che recano disposizioni di contenuto sostanzialmente identico, può senz'altro ritenersi che la prenotazione di risorse nell'ambito di fondi di bilancio riferita al disegno di legge non sia più operativa e si intenda riferita, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, alle disposizioni di copertura finanziaria previste da tale ultimo provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Davide FARAONE (IV-C-RE) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Daniela TORTO (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.**

**C. 2293 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, rappresenta preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. Fa presente che il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile, mentre l'Accordo oggetto di ratifica è costituito da 48 articoli.

Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il Governo ha fornito ulteriori informazioni con una nota depositata presso la Commissione Bilancio, che, in data 19 febbraio 2025, ha quindi espresso, sul provvedimento, parere non ostativo.

Fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Per quanto concerne gli articoli del disegno di legge di ratifica e l'articolo 48 dell'Accordo, rileva, preliminarmente, che le norme in esame recano, agli articoli 1, 2 e 4, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la decorrenza dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame. In proposito, non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse. Rileva che l'articolo 3, inoltre, reca le disposizioni finanziarie, concernenti la valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo e le modalità di co-

pertura dei medesimi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, nonché una clausola di invarianza finanziaria riferita alle altre disposizioni dell'Accordo stesso, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Rileva, inoltre, che l'articolo 48 definisce l'entrata in vigore dell'Accordo, che avrà luogo il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica. A decorrere da tale data cesserà la vigenza in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia del Nord, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione durante il suo periodo di vigenza.

Con riferimento alla decorrenza degli effetti finanziari derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo oggetto di ratifica, rileva che, in base al suddetto articolo 48 del medesimo Accordo, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore non prima del secondo semestre dell'esercizio 2025, determinando, per il primo anno, risparmi inferiori rispetto a quanto prospettato nella relazione tecnica, che assume, come parametro per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, l'intero anno 2025, ipotizzando che lo stesso entri in vigore il 1° gennaio 2025. In proposito, rileva come appaia necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10 dell'Accordo, rileva, preliminarmente, che le norme in esame stabiliscono il campo di applicazione dell'Accordo oggetto di ratifica. L'Accordo, nello specifico, si applica a chi è stato o è soggetto alla legislazione di uno o entrambi gli Stati, inclusi familiari, superstiti, profughi e apolidi residenti nei territori delle due Parti. Osserva, in proposito, che a questi soggetti sono garantiti gli stessi diritti e obblighi previsti per i cittadini di ciascuno Stato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 4. Rileva che, in linea generale, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la propria attività. Tuttavia, specifica che le autorità competenti dei due Stati possono concordare eccezioni in favore dei lavora-

tori, ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 5 a 8.

Rileva che, ai sensi della Convenzione del 1957, i lavoratori distaccati continuano ad essere sottoposti alla legislazione del Paese di residenza dell'impresa per un massimo di 12 mesi. Quindi, trascorsi i 12 mesi, gli stessi lavoratori dovrebbero attualmente versare i contributi in Italia. Evidenzia che l'estensione da 12 a 24 mesi del periodo di distacco, per effetto dell'articolo 6 dell'Accordo in esame, potrebbe pertanto determinare minor gettito contributivo, derivante dal mancato versamento dei contributi in Italia dei lavoratori distaccati, che resterebbero sottoposti alla legislazione della Macedonia per i 12 mesi ulteriori, frutto dell'incremento del periodo massimo di distacco stabilito dall'Accordo in esame. In merito alla correttezza di tale ricostruzione e all'entità degli eventuali effetti per la finanza pubblica, ritiene, quindi, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento agli articoli da 12 a 17 dell'Accordo, in merito ai profili di quantificazione rileva, preliminarmente, che le norme in esame stabiliscono che i lavoratori e i loro familiari, durante la permanenza nell'altro Stato, abbiano diritto a prestazioni in natura erogate dall'Istituzione locale per conto di quella competente e a prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo quanto previsto dall'articolo 12. Specifica, altresì, che tali diritti si estendono anche ai soggiorni brevi in caso di necessità urgenti o cure autorizzate all'estero, ai sensi dell'articolo 13 e che le prestazioni in natura sono garantite anche ai pensionati e ai loro familiari, a seconda della legislazione da cui derivano le pensioni, in applicazione dell'articolo 14, nonché ai familiari del lavoratore residenti in uno Stato diverso da quello competente, ai sensi dell'articolo 15. Osserva, dunque, che la concessione di prestazioni sanitarie rilevanti, quali protesi e grandi apparecchi, richiede l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente, salvo urgenze, secondo quanto disposto dall'articolo 16. Evidenzia, inoltre, che le norme stabiliscono che i rimborsi tra

istituzioni avvengono sulla base dei costi effettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 17.

In proposito, rileva come la relazione tecnica presenti un prospetto dei debiti e crediti in materia sanitaria tra i due Stati e ipotizza che il rapporto tra le due grandezze resti invariato anche per gli anni successivi. Pur rilevando che le disposizioni del nuovo Accordo in materia sanitaria, ad eccezione dell'articolo 16, non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria e che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato danno comunque luogo a rimborsi sulla base del costo effettivo, fa presente che appare, comunque, utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'ipotesi di invarianza del rapporto tra debiti e crediti, che la relazione tecnica assume costante per i prossimi anni, anche alla luce della circostanza che la relazione tecnica riporta dati riferiti alle richieste di pagamento da parte dello Stato estero fino al 2019 e che i dati per gli ultimi quattro anni, dal 2016 al 2019, non risultano ancora verificati.

In merito all'articolo 31, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il lavoratore che soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si rechi nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni. Osserva che, rispetto a quanto previsto, a legislazione vigente, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali è prevista, quindi, una riduzione di tre mesi del periodo di conservazione del diritto all'erogazione del trattamento.

Al riguardo, rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi utilizzati per la quantificazione dei risparmi connessi alla minore durata del trattamento di integrazione al reddito. In proposito, rappresenta che la quantificazione, pur rivalutata applicando i tassi di inflazione come deter-

minati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine del settembre 2024, appare sostanzialmente verificata e, inoltre, che la relazione tecnica afferma che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non viene influenzato dal cambiamento della normativa, con la riduzione di tre mesi della durata della conservazione dell'indennità di disoccupazione in caso di ritorno in Macedonia, pur in presenza di una sua minore attrattiva. In proposito, fa presente come appaia, quindi, opportuno acquisire una conferma dal Governo circa la prudenzialità delle ipotesi formulate ai fini della stima dei risparmi di spesa scontati sui tendenziali di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

**C. 1298.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, segnala preliminarmente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto norme concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, nonché una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

Nel ricordare che il provvedimento si compone di 12 articoli e non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, segnala che l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, la spesa sanitaria sia pari ad almeno l'8 per cento del PIL annuo e che, in ogni caso, il finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale debba crescere annualmente in misura almeno doppia rispetto al tasso di inflazione, anche in caso di diminuzione del PIL, secondo quanto previsto al comma 1. Rileva che la norma, inoltre, aggiorna i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale. In particolare, oltre a fattori come età, sesso, mortalità e indicatori epidemiologici, previsti a legislazione vigente, viene disposta l'introduzione di nuovi indicatori ambientali, socioeconomici e culturali. Fa presente che è previsto, infine, che la ripartizione di almeno il 50 per cento della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale sia legata all'indice di deprivazione economica calcolato dall'ISTAT, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche regionali che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie, secondo quanto disposto al comma 2. In proposito, rileva, innanzitutto, che il raggiungimento dell'8 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale, in base ai dati contenuti nella Sezione II del Documento di Finanza pubblica 2025, richiederebbe una spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al suddetto PIL la differenza tra i punti percentuali di spesa sanitaria sul PIL previsti dal Documento di finanza pubblica 2025 per gli anni dal 2025 al 2027 e quelli derivanti dalla proposta di legge in esame, pari a circa 37 miliardi di euro per il 2025, 36 miliardi di euro per il 2026 e 39 miliardi di euro per il 2027. Fa presente, inoltre, che la norma in esame prevede, quindi, da un lato, un livello della spesa sanitaria pari almeno all'8 per cento del PIL, da intendersi come PIL nominale, sebbene non sia espressamente indicato nella norma, per un onere medio nel triennio 2025-2027 di circa 37,4 miliardi annui, dall'altro, una crescita del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*

cui concorre lo Stato a un tasso pari al doppio del tasso di inflazione.

Al riguardo, rileva che, considerato che il fabbisogno sanitario nazionale è quota parte della spesa sanitaria, per il primo anno la crescita del fabbisogno sanitario ipotizzata dal testo verrebbe integralmente assorbita da quella della spesa sanitaria, nel senso che una parte della crescita della spesa sanitaria prevista sarebbe costituita proprio dall'incremento ipotizzato del fabbisogno sanitari. Sottolinea, inoltre, che per gli anni successivi, invece, ipotizzando che il meccanismo di crescita del fabbisogno non si arresti, anche alla luce del dato testuale della disposizione in esame che prevede che tale incremento si verifichi « in ogni caso », il meccanismo medesimo comporterebbe un onere aggiuntivo che porterebbe la spesa sanitaria al di sopra dell'8 per cento, posto che quest'ultimo valore rappresenta la soglia minima della spesa sanitaria prevista.

Ai fini della quantificazione di tale onere ulteriore, ritiene necessario che venga chiarito quale sia l'indice di variazione dei prezzi da applicare. In questo quadro, ritiene comunque necessario aggiornare la decorrenza delle disposizioni per adeguarle al nuovo esercizio finanziario.

In merito al comma 2, che introduce tra i criteri di ripartizione del Fondo sanitario specifici indicatori ambientali, socioeconomici e culturali, rileva che, in linea teorica, la revisione dei suddetti criteri di ripartizione non incide sul livello complessivo delle risorse del Fondo, dal momento che essa riguarda, infatti, esclusivamente la distribuzione di tali risorse tra i diversi Sistemi sanitari regionali. Rileva che sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito alle conseguenze di questa redistribuzione. In particolare, evidenzia che andrebbe chiarito se e in quale misura i nuovi criteri possano compromettere la capacità delle regioni penalizzate dalla nuova distribuzione prevista di garantire le prestazioni sanitarie previste per legge e, a tal proposito, ricorda che, secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il nuovo

criterio inciderebbe sulla distribuzione di circa 11 miliardi di euro tra le regioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva, preliminarmente, che la norma in esame prevede, al comma 1, l'eliminazione delle prestazioni sanitarie obsolete dai livelli essenziali di assistenza con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Salute, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Evidenzia che, secondo quanto previsto dal comma 2, a partire dal 2024 viene incrementata di 400 milioni di euro annui la quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard* finalizzata all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e fa presente che le norme stabiliscono, inoltre, che: con il decreto di cui al comma 1 vengono ridefiniti indicatori e parametri per monitorare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza a livello regionale, prevedendo elementi sia fissi, sia variabili per ogni periodo di monitoraggio, come previsto al comma 3; con decreto ministeriale, da adottare entro centottanta giorni, è ridefinito in via sperimentale il sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, collegando le tariffe ai risultati in termini di qualità e salute e alla presa in carico globale del paziente, come previsto al comma 4; con un ulteriore decreto, infine, al comma 5, vengono disciplinati i criteri per calcolare il numero di posti letto, garantendo almeno cinquecento posti di degenza ordinaria e venticinque di terapia intensiva ogni centomila abitanti, in linea con la media europea.

In proposito, rileva che i decreti previsti ai citati commi 1 e 3, volti a eliminare le prestazioni obsolete e ad aggiornare alcuni indicatori di monitoraggio, sembrano limitarsi alla definizione di aspetti ordinamentali o organizzativi e, pertanto, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, altresì, che il decreto di cui al comma 5, relativo al fabbisogno di posti letto, al contrario, sembra determinare effetti onerosi in conseguenza dell'aumento dei posti letto. Con riferimento al comma 2, rileva che andrebbe chiarito se l'incremento di 400 milioni della finalizza-

zione della quota del fondo sanitario nazionale indistinto, destinato all'aggiornamento livelli essenziali di assistenza prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, possa pregiudicare l'erogazione di prestazioni sanitarie a valere sulla medesima quota del fondo sanitario nazionale, tenuto conto comunque degli incrementi di risorse disposti dall'articolo 1. Infine, analogamente a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, ritiene necessario aggiornare al 2025 la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva, preliminarmente, che la norma in esame, al comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di una nuova metodologia per la gestione del personale del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di valutarne l'adeguatezza e contenerne i costi. Evidenzia, altresì, che, al comma 2, in attesa dell'emanazione del decreto, è previsto un aumento dal 10 al 30 per cento della quota dell'incremento annuale del Fondo sanitario regionale che le regioni possono destinare alla spesa per il personale. Fa presente che al comma 3 viene, inoltre, incrementata l'autorizzazione di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 274, della legge di bilancio 2021, di 150 milioni di euro nel 2023, 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 1 miliardo di euro l'anno a partire dal 2026 per il rafforzamento dell'assistenza territoriale, in linea con gli obiettivi del PNR, con particolare riferimento al personale impiegato nelle case e negli ospedali di comunità, nonché nell'assistenza domiciliare. Infine, sottolinea che, al comma 4, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 miliardi di euro annui dal 2024, destinato al rinnovo dei contratti collettivi nazionali e al miglioramento delle retribuzioni del personale sanitario.

In proposito, ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, relativo alle liste d'attesa, prevede, a decorrere dal 2024, una disposizione analoga all'aumento del tetto di spesa per il personale previsto al comma 2 dell'articolo in esame. In parti-

colare, sottolinea che il menzionato articolo 5 prevede, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale, un incremento dei valori massimi di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019, fino a un massimo del 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, quindi un incremento inferiore rispetto al 30 per cento consentito dalla norma in esame. Ricorda, inoltre, che all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024 non sono stati ascritti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, in proposito, che la relativa relazione tecnica, tuttavia, precisava che l'innalzamento del tetto comporta un onere potenziale maggiore, che deve trovare compensazione in misure riduttive di altre voci di spesa al fine di salvaguardare il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e assicurare la compatibilità con la programmazione regionale in materia di assunzioni.

Fa presente che la disposizione al comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo un innalzamento del tetto fino al 30 per cento, implicherebbe, in mancanza di misure riduttive di altre voci di spesa sanitaria, come indicato dalla Corte dei conti, un aumento della spesa per il personale di circa 1 miliardo di euro, ipotizzando, conformemente a quanto sembra emergere dal testo, che l'incremento al 30 per cento dei precedenti limiti comprenda l'aumento già possibile del 10 per cento. Per quanto riguarda le risorse aggiuntive destinate al personale dai commi 3 e 4, pari complessivamente a 3 miliardi di euro annui, non formula osservazioni, rinviandosi, comunque, alle considerazioni riferite all'articolo 12 in merito alla copertura finanziaria individuata dal provvedimento. Ritiene che andrebbe, a tal proposito, acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito agli oneri riflessi che deriverebbero dagli incrementi di spesa per il personale, che rappresentano una partita di giro all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Segnala, infine, la necessità di aggiornare gli anni di riferimento per quanto riguarda le disposizioni ai commi 3 e 4.

Osserva, poi che l'articolo 4, comma 1, disciplina le forme di assistenza sanitaria integrativa, limitandone l'ambito oggettivo alle prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza erogate da professionisti e da strutture accreditate e alle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito, mentre il successivo comma 2 prevede che i fornitori destinino una quota delle proprie risorse annue, pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza ed una quota pari al 20 per cento per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. Inoltre, fa presente che, al comma 3, sono stabiliti le finalità assistenziali e non lucrative, i principi di trasparenza, completezza e comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili, mentre il comma 4 disciplina le condizioni di adesione che le predette forme integrative devono osservare.

Evidenzia che al comma 5 sono, altresì, previsti, per le medesime forme integrative, specifici divieti in materia di incentivi fiscali, di partecipazione in organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di ricezione di benefici o vantaggi, mentre il comma 6 prevede divieti di campagne pubblicitarie sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate, o che promuovano la medicalizzazione della società, nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento. Il comma 7 prevede, inoltre, obblighi in tema di garanzia di pubblicità e trasparenza, con particolare riguardo alla piena consultabilità dell'Anagrafe dei Fondi sanitari.

Rileva che il comma 8 reca, infine, una delega al Governo per il riordino di benefici e agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, conformemente ai principi e criteri direttivi dalle

stesse stabiliti, che preveda il riconoscimento di ogni beneficio fiscale esclusivamente per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza e per le forme integrative che si siano conformate ai predetti principi e criteri.

Al riguardo, osserva che i vincoli di destinazione introdotti dalle disposizioni dei commi 1 e 2, operando una netta distinzione tra prestazioni sostitutive di interventi erogati dal Servizio sanitario nazionale e prestazioni integrative non comprese nei livelli essenziali di assistenza e limitando il campo di azione delle forme di assistenza sanitaria integrativa prevalentemente alle seconde, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi a carico della finanza pubblica, dal momento che una quota rilevante del valore complessivo delle prestazioni attualmente erogate dalla sanità integrativa comprese nei livelli essenziali di assistenza dovrebbe essere finanziata dal Servizio sanitario nazionale. In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione dei predetti effetti.

Inoltre, con riferimento alla disposizione di cui al comma 8, osserva che il riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali oggetto di delega sembrerebbe muoversi verso un'equiparazione del regime fiscale tra i fondi sanitari integrativi e gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso con esclusiva finalità assistenziale, mentre l'attuale sistema di benefici e agevolazioni fiscali, come sopra evidenziato, prevede, da un lato, un regime di deducibilità dal reddito complessivo, per un importo massimo di euro 3.615,20 dei contributi sostenuti da parte di qualsiasi contribuente a prescindere dalla categoria di reddito prodotto, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*), del Testo unico delle imposte sui redditi e, dall'altro, un regime di non concorrenza al reddito, per il medesimo importo massimo, dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusiva finalità assistenziale, limitato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente, ai sensi

dell'articolo 51, comma 2, lettera *a*) del Testo unico delle imposte sui redditi.

Sottolinea che l'intervento oggetto di delega, infatti, destinando le misure agevolative in generale prevalentemente a tutte le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza o, comunque, alle forme di assistenza integrativa conformi ai principi stabiliti o desumibili dalle norme in esame, quali universalità, uguaglianza, equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, finalità assistenziali e non lucrative, non selezione dei rischi e non discriminazione nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie, trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili, potrebbe ricondurre la totalità di benefici e agevolazioni fiscali alla sola fattispecie di cui al menzionato articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*) del Testo unico delle imposte sui redditi. Sottolinea che siffatto intervento potrebbe, quindi, comportare effetti sulla finanza pubblica, in merito ai quali ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 5, rileva, preliminarmente, che la norma in esame, al comma 1, prevede l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della Salute volto a stabilire requisiti minimi e modalità organizzative per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti istituzionali e per la stipula di accordi contrattuali relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli *8-ter*, *8-quater* e *8-quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'uso inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

In proposito, considerato che la disposizione in esame definisce mediante decreto ministeriale una riorganizzazione complessiva del sistema di autorizzazioni, accreditamenti e accordi contrattuali relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che tale revisione, con particolare riferimento al potenziamento degli strumenti di vigilanza e monitoraggio dei contratti, sia attuabile con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 6, rileva, preliminarmente, che le norme in esame introducono il comma 412-*bis* all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce i criteri per la realizzazione del Sistema di gestione degli acquisti per il Servizio sanitario nazionale, previsto al comma 412. Sottolinea che le norme estendono, al comma 2, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di articolo 3, comma 1, legge n. 136 del 2010 agli affidatari di servizi sanitari e socio-sanitari accreditati, imponendo l'uso di conti correnti dedicati e strumenti di pagamento tracciabili.

Rileva, altresì, che il comma 3, modifica, infine, il decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per cui i dirigenti sanitari saranno soggetti agli obblighi di pubblicazione relativi all'attività intramuraria e agli obblighi applicabili a chi è titolare di incarichi politici.

In proposito, rileva che la disposizione al comma 1 non sembra contenere meri criteri cui il sistema deve conformarsi, bensì requisiti e funzionalità che lo stesso deve possedere e rendere operativi ai fini della piena tracciabilità, trasparenza e controllo dell'intero ciclo degli acquisti e della gestione contabile e patrimoniale delle strutture sanitarie. Inoltre, fa presente che la disposizione di cui al comma 2, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità anche alle strutture sanitarie convenzionali e accreditate, impone nuovi adempimenti a carico delle predette strutture. Tutto ciò considerato, ritiene necessario, pertanto, acquisire elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che all'attuazione delle predette disposizioni possa prevedersi nell'ambito delle risorse disponibili delle strutture coinvolte. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento all'aumento degli obblighi di trasparenza per i dirigenti sanitari, posto che tali obblighi si applicano a soggetti privati.

Con riguardo all'articolo 7, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame, al comma 1, modifica le disposizioni di cui

agli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo n. 171 del 2016 in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. In primo luogo, le modifiche riguardano i requisiti dei candidati ammessi a partecipare alle procedure di selezione per la formazione dell'apposito elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla procedura di valutazione del *curriculum* dei predetti candidati, compresi i punteggi ad esso attribuibili, ampliando il novero delle cause di decadenza dai precedenti incarichi di direttori generali che impediscono il reinserimento nel citato elenco nazionale. Le modifiche intervengono, inoltre, sulle disposizioni concernenti la procedura di conferimento degli incarichi di direttore generale, con la previsione di talune limitazioni nella relativa nomina, con particolare riferimento ai casi di decadenza dal predetto incarico per mancato conseguimento degli obiettivi, definendo la disciplina relativa al mandato del commissario in caso di commissariamento delle aziende sanitarie; all'introduzione di specifiche previsioni relative alla procedura di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, del direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Si prevede, inoltre, l'inserimento di una specifica previsione concernente la sospensione dell'incarico conferito ai predetti direttori, nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea che, al comma 2, è, infine, sancita l'applicazione delle predette disposizioni anche alla nomina dei direttori sanitari di distretto ed è stabilito che per l'istituzione della commissione di valutazione vengano sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.

Al riguardo, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1, constatandone il carattere procedurale, non formula osservazioni. Con riferimento, invece, al comma

2, fa presente che la disposizione relativa alla nomina dei direttori sanitari di distretto, nell'estendere tale previsione anche ai casi in cui la direzione di distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa nell'atto aziendale, sembrerebbe ammettere la possibilità del conferimento di un incarico di direzione anche in casi non espressamente previsti dalle norme vigenti, con conseguenti possibili oneri per la finanza pubblica. Sul punto, segnala che la sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 2316 del 26 gennaio 2022 ha precisato che l'incarico di direttore di distretto sanitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità dell'8 giugno 2000 è un incarico di struttura complessa. In proposito, ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, con riferimento ai profili procedurali della predetta nomina, rileva che andrebbe chiarito se la partecipazione alla commissione di valutazione appositamente istituita avvenga ad invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016 con riguardo alla partecipazione a commissioni che svolgono analoghe funzioni, fermo restando che, in caso contrario, dovrebbero essere quantificati e coperti gli oneri che ne derivano.

Con riferimento all'articolo 8, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame sono volte all'abbattimento delle liste di attesa in ambito sanitario. Ricorda che, a tal fine, regioni e province autonome sono tenute a rispettare quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Al riguardo, osserva che, con riferimento al rispetto delle liste di attesa, le disposizioni non individuano gli strumenti necessari ad assicurarle. Pertanto, fa presente che tale disposizione sembra comunque rimanere in un ambito tendenzialmente programmatico, non specificando concretamente le relative misure operative. Su tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Con riferimento alla pubblicazione da parte

di regioni e province autonome, nel sito *internet*, delle prestazioni e dei relativi tempi massimi di attesa, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo in merito alla realizzabilità di tale pubblicazione utilizzando le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto alla gestione dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, considerato che l'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2024 già prevede che gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione unico a livello regionale o infra-regionale, dovendo gli stessi, altresì, garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie, ritiene opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a confermare se vi sia una sostanziale rispondenza tra le disposizioni in esame e quanto già previsto a legislazione vigente, al fine di escludere effetti onerosi a carico di soggetti compresi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia, infine, che le disposizioni intervengono sulla disciplina delle strutture sanitarie private accreditate e su quella dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti a chiarire il possibile impatto delle disposizioni in esame sull'utilizzo delle strutture sanitarie private accreditate e sull'attività intramuraria, posto che possibili effetti potrebbero determinarsi a seguito di una eventuale riduzione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento a quelle eseguite in attività *intramoenia*, con possibili minori entrate per il Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne l'articolo 9, rileva, preliminarmente, che la disposizione in esame, al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, incrementa dello 0,50 per cento, a decorrere dall'anno 2023, la quota, pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Sottolinea che l'incremento è finalizzato, altresì, al finanzia-

mento delle attività di ricerca corrente. Rileva che per le suddette finalità, a decorrere dall'anno 2024, il contributo delle aziende farmaceutiche, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera *b*), numero 3), del decreto-legge n. 269 del 2003, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Al riguardo, osserva che l'incremento dello 0,5 per cento è riferito al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fissato in 136,5 miliardi di euro nel 2025, in 140,6 miliardi di euro nel 2026 e in 141,7 miliardi nel 2027. Fa presente che ne consegue che, in termini assoluti, l'incremento, comunque a carattere permanente, appare stimabile in circa 683 milioni di euro per il 2025, in circa 703 milioni per il 2026 e in circa 710 nel 2027. In proposito, premessa la necessità di aggiornare la data di decorrenza dell'incremento in esame, ritiene che andrebbe chiarito se l'incremento della finalizzazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca sanitaria possa pregiudicare l'erogazione di prestazioni sanitarie a valere sulla medesima quota del Fondo sanitario nazionale, tenuto conto degli incrementi di risorse disposti dall'articolo 1.

Con riferimento al comma 2, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, come sembra emergere dal testo, la norma disponga il raddoppio per le aziende farmaceutiche, dal 5 al 10 per cento, del contributo per la spesa sostenuta per le attività di promozione di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge n. 269 del 2003, finalizzando il maggior gettito alla ricerca sull'uso dei farmaci e, in particolare, di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera *b*), numero 3), del decreto-legge

n. 269 del 2003. In particolare, tenuto conto dei dati forniti dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi, ritiene che l'incremento disposto potrebbe essere stimato in circa 35 milioni di euro annui lordi.

Tutto ciò considerato, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi aggiornati al fine di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame.

Fa presente, poi, che l'articolo 10 prevede che in tutto il territorio nazionale sia assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale e assicurando, altresì, l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie. Sottolinea che il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, delle aziende e dei professionisti sanitari. Ricorda che il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina, tra cui teleassistenza, telenitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia, nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, favorendo il dialogo tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere.

Al riguardo, considerato che, a seguito del predetto monitoraggio, potrebbero emergere criticità nella realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, con la conseguente necessità di prevedere investimenti infrastrutturali e che analoghe necessità di

investimenti infrastrutturali potrebbero derivare dal cronoprogramma volto ad implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione di eventuali oneri. Con riferimento agli adempimenti richiesti al Ministero della salute, all'Agenzia per l'Italia digitale – soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – nonché a comuni e province autonome, ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che tali adempimenti possano essere realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 11, rileva, preliminarmente, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria, al fine di assicurare l'integrazione funzionale del sistema « 118 » con il dipartimento di emergenza urgenza e accettazione e il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.

Al riguardo, osserva che il perseguimento di tali finalità potrebbe determinare la necessità di investimenti infrastrutturali con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione dei suddetti possibili oneri. Sottolinea che con il medesimo decreto sono inoltre definite le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno *standard* comprensivo del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici dei medici, degli infermieri e degli autisti-soccorritori del sistema « 118 », al fine di garantirne un impiego uniforme nell'intero territorio nazionale e di prevedere specifiche indennità di rischio biologico e ambientale, garantendo altresì una formazione adeguata. A tal riguardo, os-

serva che la ridefinizione delle dotazioni organiche secondo i criteri sopra indicati, inclusa la previsione di specifiche indennità, appare suscettibile di determinare un incremento degli oneri per il personale, cui si aggiungono quelli inerenti alle attività di formazione. Ritiene che andrebbero, pertanto, acquisiti dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione dei suddetti oneri.

Con riferimento all'articolo 12, fa presente che la norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla presente proposta di legge mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, che assicurino minori spese, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

Rileva, dunque, che esso prevede che, qualora i predetti interventi non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari all'importo sopra indicato, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, e prevedendo un limite di reddito oltre il quale la riduzione delle spese fiscali non si applica.

Ciò posto, rileva in primo luogo che, nell'anno di presentazione della proposta di legge in esame, ossia il 2023, il riferimento temporale corretto entro cui adottare le misure di revisione della spesa avrebbe dovuto essere il 31 dicembre 2023, anziché il 31 dicembre 2025. Infatti, considerato che l'anno a partire dal quale si prevede l'incremento della spesa è il 2024, per assicurare le occorrenti risorse a partire da tale anno, ivi comprese quelle derivanti dagli eventuali interventi di salvaguardia di carattere fiscale, da adottare entro il 31 marzo 2024, ritiene che si sa-

rebbe dovuto procedere all'adozione delle misure di revisione della spesa entro il 31 dicembre 2023. Ribadisce che resta fermo, comunque, che tali riferimenti necessitano di essere aggiornati in considerazione del tempo trascorso e dell'avvio del corrente esercizio finanziario come si evince anche dalle considerazioni svolte in merito ai profili di copertura finanziaria.

In secondo luogo, pur assumendo come effettivamente realizzabili le risorse rivenienti dalla revisione della spesa, evidenzia che gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame risultano sensibilmente superiori rispetto alle coperture previste, principalmente a causa dei maggiori oneri connessi all'incremento all'8 per cento dell'incidenza della spesa sanitaria sul PIL, disposto dall'articolo 1. In particolare, sottolinea che la stima di tale onere, come evidenziato in precedenza, dovrebbe ammontare almeno a 37.117,12 milioni di euro per il 2025, a 36.058,40 milioni di euro per il 2026 e a 39.082,28 milioni di euro per il 2027, ove si considerino assorbiti in esso le distinte voci di spesa derivanti dai singoli interventi previsti dal provvedimento, ascrivibili anch'essi alla spesa sanitaria nel suo complesso. In questo quadro sottolinea che non si tiene conto, tuttavia, degli oneri derivanti dall'adeguamento del fabbisogno sanitario nazionale al tasso di inflazione, per la cui quantificazione appare necessario chiarire, come già evidenziato in merito all'articolo 1, quale sia l'indice di variazione dei prezzi da applicare. Sottolinea che resta fermo, comunque, che l'onere aumenterebbe ulteriormente ove le singole voci di spesa fossero considerate aggiuntive rispetto al disposto incremento della spesa sanitaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva, in via preliminare, che, sul piano testuale, nell'ambito della clausola di copertura finanziaria non si provvede a indicare puntualmente l'ammontare degli oneri ai quali si provvede, né sono espressamente richiamate le disposizioni del provvedimento che determinano i medesimi oneri.

Nel rinviare a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione per

quanto riguarda il rapporto tra gli effetti finanziari di ciascuna disposizione del provvedimento e l'ammontare complessivo della spesa sanitaria, segnala che le disposizioni della proposta di legge che indicano espressamente nuovi o maggiori oneri sono:

l'articolo 1, comma 1, che prevede, a decorrere dall'anno 2024, l'adeguamento della spesa sanitaria annua ad una percentuale non inferiore all'8 per cento del prodotto intero lordo, nonché l'incremento, su base annua, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato in misura pari al doppio del tasso di inflazione anche in caso di riduzione del prodotto interno lordo;

l'articolo 3, comma 3, che incrementa di 150 milioni di euro per il 2023, 300 milioni per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021, imputando i relativi oneri a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che è conseguentemente incrementato in misura corrispondente;

l'articolo 3, comma 4, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato ai miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e a incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico.

Ciò posto, segnala, in primo luogo, che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, peraltro riferiti anche ad esercizi finanziari già conclusi, presentano tutti carattere permanente, mentre la copertura finanziaria individuata dall'articolo in esame è limitata ai soli anni dal 2025 al 2030. Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria utilizzate, segnala che la disposizione in esame rimette, in prima battuta, a futuri interventi di razionalizzazione e

revisione della spesa pubblica – di cui non è chiarito, peraltro, il rango normativo – il compito di provvedere al reperimento delle occorrenti risorse e, in via subordinata, in caso di mancata adozione di tali interventi o di misure adottate per importi inferiori a quelli indicati, demanda a futuri provvedimenti di rango secondario il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della relativa copertura, attraverso interventi di variazione delle aliquote di imposta e di riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

A tale riguardo, evidenzia che l'idoneità di tale modalità di copertura finanziaria, che rimette a futuri provvedimenti l'individuazione dei mezzi di copertura finanziaria degli oneri che si determinano in via diretta per effetto del provvedimento in esame, deve essere valutata alla luce delle previsioni dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, che dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede alla loro « contestuale » copertura finanziaria, richiedendo, quindi, la contemporaneità tra la previsione degli oneri aggiuntivi e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura. Rileva, comunque, che il meccanismo di copertura delineato dalle disposizioni in esame non appare coerentemente articolato al proprio interno sotto il profilo temporale, considerato che la scadenza del termine stabilito per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rango secondario da adottare in caso di mancata adozione o di insufficienza degli interventi di razionalizzazione e revisione della spesa è fissata a una data che, oltre a ricadere nell'ambito di un esercizio finanziario ormai concluso, risulta antecedente rispetto al termine, fissato al 31 dicembre 2025, per l'adozione di tali ultimi interventi.

Alla luce delle considerazioni testé espresse, ferme restando le valutazioni già espresse, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento al fine di valutare puntualmente gli effetti delle singole disposizioni in esso contenute.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata in tal senso dalla relatrice, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, prevedendo un termine di sette giorni per la sua trasmissione, in considerazione del fatto che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per la prossima settimana.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di sette giorni.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.**

**Atto n. 260.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto non è, tuttora, corredato del

prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ribadisce, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) rappresenta che, da notizie pubblicate recentemente su organi di stampa, risulterebbe che parlamentari del gruppo Fratelli d'Italia si siano fatti promotori di proposte di legge istitutive di giornate nazionali relative alla promozione delle più disparate tematiche, spesso di dubbio interesse pubblico, malgrado l'orientamento di recente manifestato in seno alla Commissione, anche da parte di deputati di Fratelli d'Italia, di limitare il più possibile l'esame di tali provvedimenti.

Andrea MASCARETTI (FDI), nel rilevare come il tema sollevato dalla collega Roggiani debba essere affrontato avendo riguardo l'oggetto di ciascuna proposta legislativa istitutiva di giornate nazionali, at-

teso che alcune di esse riguardano tematiche particolarmente sentite da alcuni territori, evidenzia, su un piano generale, che il compito di decidere in ordine all'esame di tali provvedimenti spetta, in prima battuta, alle Commissioni assegnatarie in sede referente degli stessi e, quindi, alla Conferenza dei presidenti di gruppo, mentre la Commissione Bilancio è chiamata, invece, a esprimere il parere di propria competenza sui profili di natura finanziaria di tali proposte di legge, non essendo chiamata a pronunciarsi sul merito delle singole giornate nazionali istituite dalle stesse.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda come l'impegno assunto dai componenti della Commissione Bilancio, testé richiamato dalla deputata Roggiani, non attenesse alla calendarizzazione delle proposte di legge istitutive di giornate o celebrazioni, ma riguardasse, piuttosto, la condivisione, con le altre Commissioni permanenti, di indicazioni di carattere generale riferite alla formulazione delle disposizioni contenute nelle predette proposte che siano suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.

#### **La seduta termina alle 15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro. C. 2258 Rizzetto ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	69
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	74
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	77
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	77

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

**La seduta comincia alle 15.**

**Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare**

**la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro. C. 2258 Rizzetto.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco FILINI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2258, recante Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro.

Osserva che il provvedimento si compone di un unico articolo.

Il comma 1 dell'articolo 1, novella l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In particolare, viene introdotta nel TUIR la lettera *g.1*), che inserisce tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente una nuova tipologia di azioni, rivolte in via esclusiva al personale dipendente appartenente alle categorie degli operai e degli impiegati, con reddito inferiore a 40 mila euro annui nel precedente periodo d'imposta.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la proposta di legge in esame intende introdurre un nuovo incentivo fiscale per la partecipazione dei lavoratori dipendenti considerati più fragili agli utili di impresa, mediante l'attribuzione di azioni aziendali, con l'intento di sostenerne la capacità di accumulare patrimonio.

Tale incentivo consiste nella esclusione del valore delle azioni offerte – fino ad un massimo 5 mila euro – dalla formazione del reddito, ai fini contributivi e reddituali.

Sottolinea che l'incentivo è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni: il rapporto di lavoro non deve interrompersi, per qualsiasi ragione o causa, entro i ventiquattro mesi successivi alla data di percezione delle azioni; le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, o comunque cedute, prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla percezione; in caso contrario, l'importo escluso dalla formazione del reddito al momento dell'acquisto è tassato nel periodo di imposta di effettuazione della cessione.

Inoltre, la medesima disposizione attribuisce ad apposito accordo sindacale la facoltà di incrementare da 5 mila a 7 mila euro il valore delle azioni che non concorre alla formazione del reddito. Si consente altresì di aumentare il predetto importo fino a un massimo di 10 mila euro, ove le richiamate condizioni siano garantite per

un periodo temporale più ampio, fino a un massimo di quarantotto mesi.

La norma chiarisce, altresì, che tali misure sono alternative, e non cumulative, a quelle già previste dalla lettera *g*) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR. Mentre queste ultime, anch'esse relative alla esclusione dalla formazione del reddito del valore delle azioni offerte ai dipendenti, hanno un ambito di applicazione soggettivo generalizzato, le misure introdotte con la proposta di legge in esame sono circoscritte ai soli dipendenti a tempo indeterminato aventi qualifica legale di operai o impiegati con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro.

Sul punto, segnala che è stata approvata da entrambe le Camere, ed è in attesa di pubblicazione, la proposta di legge – che la Commissione Finanze ha esaminato congiuntamente con la XI Commissione Lavoro – recante Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese (A.S. 1407).

Per quanto di interesse, ricorda che il testo approvato dal Senato, all'articolo 6, prevede che nelle aziende possano essere predisposti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti; tali piani possono individuare, tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

Evidenzia, poi, che il comma 2 dell'articolo 1 modifica il comma *2-bis* dell'articolo 51 del TUIR, introducendo, al primo periodo, il richiamo alla nuova lettera *g.1*).

Rileva che con tale novella si intende estendere anche alla lettera *g.1*), oltre che alla lettera *g*), la precisazione secondo cui le azioni rilevanti ai fini dell'incentivo fiscale in esame sono quelle emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Segnala altresì che con tale modifica si elimina opportunamente il richiamo, recato dal medesimo primo periodo del

comma 2, alla lettera *g-bis*), abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Non si provvede tuttavia alla soppressione del secondo periodo del comma 2-*bis*, integralmente riferito alle condizioni di applicabilità della medesima lettera *g-bis*). La Commissione potrebbe pertanto valutare l'opportunità, per ragioni di chiarezza normativa, di abrogare espressamente il secondo periodo del comma 2-*bis*.

Rappresenta, infine, che il comma 3 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che alle minori entrate derivanti dalle misure recate dalla proposta di legge, valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 2004.

Evidenzia, in conclusione, come la proposta di legge in esame si aggiunga alle diverse iniziative legislative adottate nella corrente legislatura al fine favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, rendendo al contempo le imprese stesse più performanti e stimolate a produrre.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal relatore sulla proposta di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, recentemente esaminata dalla Commissione Finanze e approvata in via definitiva dal Senato, evidenzia che il provvedimento in esame, pur apprezzabile dal punto di vista dei principi ispiratori, è criticabile per gli effetti che concretamente produce. Ritiene, infatti, che il quadro normativo risultante dal provvedimento da ultimo approvato non conferisca ai lavoratori il potere di incidere realmente sulla gestione delle imprese, sulle fasi congiunturali della vita di impresa o di avere contezza dei processi decisionali. In presenza di tali condizioni, è dell'avviso che l'attribuzione ai lavoratori di azioni aziendali – stimolata dalla presente proposta di legge – possa configurarsi come uno strumento pericoloso, più che vantaggioso. Infatti, reputa che si produrrebbe in tal modo non tanto una condivisione delle opportu-

nità, quanto una socializzazione dei rischi. In definitiva, le perplessità espresse sulla proposta di legge in esame non sono legate ai suoi contenuti, bensì al quadro normativo testé delineato: se da un lato si chiede ai lavoratori di partecipare al rischio di impresa, dall'altro si esclude che gli stessi possano incidere sulla gestione dell'impresa medesima.

Saverio CONGEDO (FDI), in replica agli argomenti esposti dal collega Stefanazzi, evidenzia che il provvedimento in esame è stato scritto all'esito di ampie consultazioni con le parti sociali. Aggiunge che esso prende spunto da una proposta di legge di iniziativa popolare, che aveva quale obiettivo portante l'introduzione di misure a favore dei lavoratori. Evidenzia, inoltre, che la proposta di legge odierna risulta essere attuativa del disposto dell'articolo 46 della Costituzione italiana, che riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Conclusivamente, afferma che i benefici recati dalle disposizioni in esame sono evidenti: con l'attribuzione ai lavoratori delle azioni aziendali non solo si consente loro di partecipare agli utili di impresa, ma si avvantaggiano anche le aziende che possono, quindi, contare su lavoratori più motivati. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il provvedimento meriti il sostegno della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 2384 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, anzitutto ricorda che il disegno di legge, che consta di un solo articolo, reca una serie di

disposizioni volte a modificare in più punti la citata legge delega n. 111 del 2023.

In particolare, esso è diretto a prorogare il termine entro cui il Governo può esercitare il proprio potere di delega per la riforma del sistema fiscale, nonché a modificare uno dei principi di delega prevedendo la possibilità di applicare anche ai tributi delle regioni e degli enti locali alcuni istituti previsti dal codice della crisi d'impresa. Il provvedimento mira, infine, a introdurre un nuovo principio di delega relativo allo stato giuridico e al ruolo dei magistrati tributari.

Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia anzitutto che l'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), numero 1), novellando l'articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 2023, proroga il termine di esercizio della delega per l'attuazione della riforma fiscale dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025.

In considerazione di tale termine più ampio, la medesima lettera *a*), numero 2), intervenendo sul comma 6 dell'articolo 1 della suindicata legge delega, proroga al 31 dicembre 2027 il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi. In particolare, essa fa decorrere il relativo termine di 24 mesi, già precedentemente previsto, direttamente dalla nuova scadenza di esercizio della delega, il 31 dicembre 2025, anziché dalla data di adozione dell'ultimo dei decreti legislativi. È fatto salvo, in ogni caso, il meccanismo di proroga automatica di 90 giorni dei termini di delega, previsto dalla legge n. 111 del 2023, che si attiva nelle ipotesi in cui i termini per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di esercizio della delega, o successivamente ad essa.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'estensione al 31 dicembre 2025 del termine di esercizio della delega fiscale appare coerente con quanto previsto dalla legge 8 agosto 2024, n. 122, esaminata da questa Commissione in sede referente, in quanto anch'essa ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l'attuazione, da

parte del Governo, della delega diretta al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici.

Il comma 1, lettera *b*), sostituendo il numero 5) dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge delega, modifica i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, con riferimento al pagamento dilazionato dei tributi.

Nello specifico, con le modifiche in esame il Governo è tenuto a prevedere, nell'ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019), la possibilità di estendere la disciplina del pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari – di cui agli articoli 23, 63, 64-*bis*, 88, 245 e 284-*bis* del predetto Codice – anche a quelli regionali e locali, nonché di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Si propone quindi di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina della transazione fiscale (articoli 63 e 88 del Codice), degli accordi sui debiti tributari (articoli 23 e 64-*bis*), nonché le disposizioni in materia di concordato nella liquidazione giudiziale (articolo 245) e di procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo (articolo 284-*bis*).

Evidenzio che il principio e criterio direttivo attualmente vigente impone al Governo di prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito dell'istituto della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa, con la modifica in esame viene superata la limitazione che prevede la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi per i tributi locali esclusivamente nell'ambito della composizione negoziata.

L'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è stato dapprima introdotto dal decreto-legge n. 118 del 2021 (legge n. 147 del 2021) e poi coordinato e trasfuso dal decreto legislativo n. 83 del 2022 nel Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo n. 14 del 2019, Titolo II, Capo I, articoli da 12 a 25-*quinquies*).

L'istituto mira al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono « probabile » lo stato di crisi o l'insolvenza, le quali hanno però le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Il risanamento deve dunque essere « ragionevolmente perseguibile ». Il superamento della condizione di crisi può avvenire anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa e deve essere attivato dall'imprenditore commerciale o agricolo mediante richiesta rivolta al segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l'impresa. La richiesta deve avere ad oggetto la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è agevolare le trattative tra l'imprenditore, i suoi creditori, e gli altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio e operare il risanamento dell'impresa (articolo 12 del Codice della crisi d'impresa). La Camera di commercio, se ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento della stessa, provvede alla nomina dell'esperto (articolo 13). L'esperto non deve sostituire l'imprenditore, come avverrebbe con la nomina di un commissario, ma deve assisterlo nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate, come figura terza e indipendente (articolo 12). Va precisato, per rimarcare la differenza con gli altri istituti dell'insolvenza, che l'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori (articolo 21).

Sul punto, rammenta che la giurisprudenza ha spesso affermato l'inapplicabilità

dei rimedi offerti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ai tributi degli enti territoriali, manifestando, di conseguenza, l'urgenza di un intervento del legislatore risolutivo delle oggettive contraddizioni intrinseche di un sistema che continua a escludere i tributi locali dal perimetro della transazione fiscale.

Più in dettaglio, la disciplina da estendere riguarda i seguenti istituti: composizione negoziata della crisi (articolo 23 del Codice). Il richiamato articolo 23 dispone che, nel corso delle trattative, l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, escludendo in ogni caso dalla stessa i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. L'accordo è sottoscritto dalle parti e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente; accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (articolo 63 del Codice). Con riferimento agli accordi di ristrutturazione, che possono riguardare, oltre che i debiti fiscali anche quelli previdenziali e nei confronti degli enti di previdenza ed assistenza obbligatori, l'articolo 63 dispone che, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, per quanto riguarda i debiti fiscali il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali. La proposta di transazione è depositata presso gli uffici delle Agenzie fiscali. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso; gli altri uffici nello stesso termine devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, non-

ché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del soggetto appartenente all'ufficio delle Agenzie fiscali competente. Sono disciplinate le procedure e le condizioni per l'omologazione della proposta, anche nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-*bis*). Ai sensi dell'articolo 64-*bis*, con riferimento ai debiti tributari, prima della presentazione della domanda di omologazione del piano, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali; concordato preventivo (articolo 88). Con il piano di concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La disciplina è declinata diversamente per il caso di credito assistito da privilegio, ovvero ha natura chirografaria. Sono disciplinate le condizioni di omologazione della proposta di concordato nonché gli obblighi di deposito della documentazione; concordato nella liquidazione giudiziale (articolo 245). Con riguardo al concordato nella liquidazione giudiziale, con specifico riferimento all'omologazione dello stesso, con riguardo al pagamento di debiti fiscali, nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria si prevede che il giudice possa omologare la proposta, in presenza di specifiche condizioni; regolazione della crisi o insolvenza del gruppo (articolo 284-*bis*). Le imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono presentare unitariamente le proposte di cui ai già illustrati articoli 63, 64-*bis*, comma 1-*bis* e 88, sopra descritte.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), introduce un nuovo principio e criterio direttivo per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. Nel dettaglio, viene aggiunta una nuova lettera *m-bis*) all'articolo 19, comma 1, con cui si prevede che il Governo sia tenuto a disciplinare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, uniformandoli, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria. Al Governo viene inoltre delegata la previsione delle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio, facendo salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i colleghi a intervenire. Preso atto che nessuno intende prendere la parola, evidenzia che le modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento potranno essere definite nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza convocata al termine delle sedute odierne; dichiara quindi concluso l'esame preliminare del disegno di legge.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino**

delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

**C. 1298 Quartini.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), *relatore*, anzitutto evidenzia che l'esame in sede referente si è concluso senza che la Commissione Affari sociali abbia apportato modifiche alla proposta in esame; la nostra Commissione è pertanto chiamata a esprimersi sul testo originario.

La proposta di legge è composta da 12 articoli.

Ricorda anzitutto che l'articolo 1 riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e fissa, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, di incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo.

L'articolo 2 reca un insieme di misure per garantire l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, volte tra l'altro a eliminare dai livelli essenziali delle prestazioni – LEA le prestazioni sanitarie obsolete, a stanziare risorse per l'aggiornamento dei LEA e migliorarne il monitoraggio, nonché a rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale in caso di nuovi eventi patologici epidemici o pandemici.

L'articolo 3 contiene norme in materia di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, in particolare intese a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale; a consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale; a permettere il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale; ad adeguare le retribuzioni ai livelli europei e incentivare le assunzioni nei settori con maggiore carenza di organico.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala che la

proposta di legge in esame interviene, all'articolo 4, sulle forme di assistenza sanitaria integrativa.

In particolare, viene stabilito che le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito. Esse devono operare esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse sono chiamate ad assicurare la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente, subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili previsti dal Codice Civile.

La norma chiarisce inoltre che l'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera; per alcune forme di assistenza sanitaria integrativa – costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti – l'adesione può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.

L'articolo 4 si occupa poi delle forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro, le quali non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta.

Inoltre, si stabilisce il principio in base al quale i datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione ed amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione.

Gli stessi soggetti sopra elencati non possono ricevere benefici o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati. Viene poi fatto divieto di campagne pubblicitarie di fondi integrativi del SSN e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate, ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.

Si dispone poi che l'Anagrafe dei Fondi sanitari sia pubblica ed integralmente consultabile nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, con l'obbligo di pubblicarvi gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno, nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine, è previsto che ciascun soggetto interessato invii periodicamente al Ministero della salute i dati rilevanti.

Infine l'articolo 4 prevede e disciplina una delega al Governo, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle norme del medesimo articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti principi e criteri.

L'articolo 5 detta disposizioni in tema di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 6 detta disposizioni sulla tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria. Segnalo in particolare, per quanto di interesse della Commissione, che sono estese agli affidatari dei servizi sanitari e socio-

sanitari in regime di accreditamento le norme del Piano nazionale antimafia riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, applicabili anche ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei.

L'articolo 7 si occupa della disciplina relativa alla nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, rendendo più stringenti i requisiti per l'accesso e la permanenza in tali incarichi.

L'articolo 8 detta un insieme di disposizioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa.

L'articolo 9 si occupa del potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, destinando a tale scopo risorse aggiuntive del Fondo sanitario nazionale e prevedendo altresì l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche.

L'articolo 10 si occupa di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, attraverso un insieme di misure volte, tra l'altro, a consentire la dematerializzazione dei documenti, nonché il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e della telemedicina, nonché degli strumenti di medicina digitale.

L'articolo 11 reca norme in tema di riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale, attraverso la ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria e delle dotazioni organiche, nonché attraverso la formazione adeguata del personale sanitario.

Infine l'articolo 12 reca le disposizioni di copertura finanziaria, a tale fine disponendo l'effettuazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, al fine di assicurare minori spese in misura pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno dal 2025 al 2030.

Formula quindi una proposta di parere contrario (*vedi allegato*) che illustra nel dettaglio.

Il sottosegretario Federico FRENI segnala, ai fini delle opportune valutazioni da parte della Commissione, che la V Commissione Bilancio ha richiesto una rela-

zione tecnica sul provvedimento in esame, che verrà presumibilmente trasmessa nella giornata di domani.

Marco OSNATO *presidente*, nel rammentare che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 26 maggio, evidenzia che la Commissione Finanze si trova già nella seduta odierna nelle condizioni di esprimere il proprio parere. Pone pertanto in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marco OSNATO *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marco OSNATO *presidente*, introduce l'audizione.

Patrizio Giacomo LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario La Pietra per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini.**

**PARERE APPROVATO**

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, la proposta di legge C. 1298 Quartini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare »;

rilevato che l'articolo 4 della proposta di legge interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle forme di assistenza sanitaria integrativa, recando in particolare, al comma 8, una delega al Governo per il riordino delle stesse, senza individuare tuttavia principi e criteri direttivi specifici;

preso atto che la legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023, nell'individuare principi e criteri direttivi specifici in materia di revisione dell'Irpef, incide sulla materia delle agevolazioni fiscali, disponendo all'articolo 5 che la revisione dell'imposta predetta avvenga anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, individuando specifiche finalità;

tenuto conto che la predetta riforma fiscale è, al momento, in corso di attuazione;

evidenziato peraltro che il decreto legislativo n. 192 del 2024, attuativo della delega contenuta nel citato articolo 5 della legge n. 111 del 2023, nel disporre una revisione del regime impositivo dei redditi Irpef, ha modificato le condizioni necessarie per dedurre i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, con disposizioni destinate ad applicarsi ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025;

sottolineato pertanto che la materia della razionalizzazione e del riordino delle spese fiscali attiene al più ampio e sistematico quadro della riforma fiscale, in corso di implementazione, e merita dunque di essere affrontata organicamente e complessivamente in seno a tale quadro;

rilevato dunque che la proposta in esame, alla luce di quanto suesposto, rischia di frammentare ulteriormente la legislazione tributaria, anche incidendo sulla conoscibilità e delle norme fiscali e, dunque, sulla certezza dei rapporti tra fisco e contribuente,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Variatione della composizione della Commissione .....	79
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	84

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	82
Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. C. 2190, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

#### La seduta comincia alle 12.55.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

##### Variatione della composizione della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che per il gruppo Misto entra a far parte della Commissione il deputato Ema-

nuele Pozzolo, cui la Commissione dà il benvenuto.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

##### C. 1298.

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la proposta di legge sulla quale la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XII Commissione (Affari sociali), si compone di 12 articoli e detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizza-

zione ed al funzionamento del Servizio sanitario nazionale, prevedendo e disciplinando altresì una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala, in particolare le seguenti disposizioni:

L'articolo 1, riguardante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede al comma 2 detta una novella all'articolo 1, comma 34, primo periodo della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria per il 1997), riguardante i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale stabiliti dalla normativa vigente, e finalizzata al superamento della sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo, ai fini della determinazione della quota capitaria. Ricorda in proposito che tale norma stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ora CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. A tali criteri, la norma in esame aggiunge anche indicatori « ambientali, socioeconomici e culturali ». Inoltre, si inserisce l'ulteriore criterio di attribuzione di un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice relativo alla deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie.

L'articolo 7 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali delle aziende

ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, intervenendo in maniera rilevante sui primi quattro articoli che riguardano l'elenco nazionale dei soggetti idonei, le disposizioni relative al conferimento degli incarichi e le incompatibilità.

Rinviano alla documentazione predisposta dal Servizio studi per un'analisi di dettaglio, segnala che, tra le altre cose, si propone di inserire criteri più restrittivi rispetto alle esperienze maturate nel settore sanitario per l'inclusione nell'elenco, si interviene sulla procedura di valutazione da parte della commissione competente e si modificano i valori relativi ad alcuni parametri di valutazione dei candidati.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 dispone le seguenti modifiche:

all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, viene disciplinato l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

viene sostituita la lettera *b*) del comma 4, riguardante i requisiti dei candidati ammessi a partecipare alla procedure di selezione per la formazione del citato elenco nazionale, richiedendosi (in aggiunta a quanto attualmente previsto) il titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2018, n. 80) in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera *a*) (attualmente viene invece richiesta una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o fi-

nanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato);

viene abrogata la lettera *c*) che prevede, quale requisito per la partecipazione alla procedura di selezione, l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;

viene inserito, dopo il comma 5, un nuovo comma 5-*bis* sugli ambiti oggetto di valutazione da parte della commissione incaricata di formare l'elenco, disponendosi che essa valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;

con una modifica al comma 7, secondo periodo, viene stabilito che nell'elenco nazionale pubblicato sia indicato il punteggio conseguito (attualmente è previsto che l'elenco nazionale che è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione);

con una modifica al comma 7-*bis* nella valutazione, da parte della Commissione, dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, viene eliminato il riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *b*);

con una modifica al comma 7-*quater* viene fissato a quaranta punti (invece che a 60 come attualmente previsto) il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione nella valutazione delle esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni (o negli ultimi dieci anni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti);

con una modifica al comma 7-*sexies* viene fissato a quaranta punti (invece che a

60 come attualmente previsto) il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione nella valutazione dei titoli formativi e professionali posseduti dal candidato;

con una integrazione del comma 8, vengono ampliate le cause di decadenza dai precedenti incarichi di direttori generali che impediscono il reinserimento nell'elenco.

Il comma 2 dell'articolo 7 sancisce l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche alla nomina dei direttori sanitari di distretto, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.

Con riguardo al potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, l'articolo 9, comma 1, stabilisce, a decorrere dal 2023, un incremento dello 0,5 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale ambito, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tale incremento è volto altresì a finanziare specifiche attività di ricerca stabilite dalla lettera *a*) dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. Per tali finalità, il comma 2 prevede, a decorrere dal 2024, che anche il contributo delle aziende farmaceutiche, previsto dall'articolo 48, comma 19, lettera *b*), n. 3), del decreto-legge n. 269 del 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) sia incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per l'attività di promozione di cui al comma 17 del richiamato articolo 48.

Propone quindi di esprimere *nulla osta* sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

**La seduta comincia alle 13.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

**Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale.**

**C. 2190, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale » C. 2190, approvata dal Senato l'8 gennaio 2025.

Passando al contenuto della proposta di legge in esame rileva che essa si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, dispone che la Repubblica riconosce il giorno 22 ottobre quale Giornata nazionale della cittadinanza digitale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il comma 2 prevede che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non costituisce, pertanto, festività nazionale.

Il comma 3 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scola-

stici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte a: sensibilizzare sull'importanza della cittadinanza digitale e dell'educazione all'alfabetizzazione digitale; diffondere informazioni sull'apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi *on-line* che coinvolgano diverse realtà territoriali con la finalità di condividere esperienze positive ed etiche di uso della tecnologia; sviluppare le competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale; sviluppare campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale; sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza *on-line*.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che, in occasione della Giornata nazionale, possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull'educazione digitale e sulla cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale.

Il successivo comma 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che precede la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità in tema di cittadinanza digitale.

L'articolo 3 stabilisce che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che all'attuazione delle disposizioni previste si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 5 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,  
esaminata, per le parti di competenza,  
la proposta di legge C. 1298, recante disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al

Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare,

esprime

NULLA OSTA.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	89

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	86
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	86
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	91

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione presso i depositi di rifiuti radioattivi, svoltasi in Francia dal 25 al 27 marzo 2025	87
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione</i> ) .....	92
Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla riunione interparlamentare sul tema « Alloggi a prezzi accessibili per tutti: approcci politici e casi di buone pratiche negli stati membri », svoltasi a Bruxelles il 9 aprile 2025 .....	87
ALLEGATO 5 ( <i>Relazione</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Com-**

**missario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria.**

**Atto n. 265.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 maggio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 maggio 2025 è stata svolta la relazione introduttiva. Rammenta, altresì, che la Commissione deve esprimere il parere di competenza entro il 26 maggio 2025.

Avverte, inoltre, che la V Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 maggio 2025 è stata svolta la relazione introduttiva. Invita quindi la relatrice, deputata Semenzato, a formulare una proposta di parere.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

**C. 1298 Quartini.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, avverte preliminarmente che la proposta di legge C. 1298 si compone di dodici articoli.

Per i profili di interesse della VIII Commissione, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 novella l'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, riguardante i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo, introducendo degli indicatori ambientali, socioeconomici e culturali.

L'articolo 6, al comma 1, introduce il nuovo comma 412-*bis* alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevedendo che il Sistema di gestione in

uso al Servizio sanitario nazionale sia realizzato in modo da rilevare, tra le altre cose, il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti (lettera *a*). Tale sistema deve essere funzionale, inoltre, a rendere tracciabile e uniforme sul territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi (lettera *b*) e a rilevare, in tempo reale, tutte le fasi di esecuzione del contratto (lettera *f*), oltre ad assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione (lettera *i*).

Il comma 2 del medesimo articolo 6 integra l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), estendendo agli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento le norme riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, applicabili anche ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei.

Alla luce delle considerazioni svolte, considerato anche che i profili di competenza della VIII Commissione sul provvedimento risultano assai circoscritti, formula una proposta di nulla osta (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### **Sulla missione presso i depositi di rifiuti radioattivi, svoltasi in Francia dal 25 al 27 marzo 2025.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che una delegazione della VIII Commissione ha effettuato una missione in Francia presso i depositi di rifiuti radioattivi localizzati nel Dipartimento dell'Aube, che si è svolta a dal 25 al 27 marzo 2025, e che, con riferimento agli esiti della missione, è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione prende atto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

#### **Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla riunione interparlamentare sul tema «Alloggi a prezzi accessibili per tutti: approcci politici e casi di buone pratiche negli stati membri», svoltasi a Bruxelles il 9 aprile 2025.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 9 aprile, una delegazione della VIII Commissione ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare sul tema «Alloggi a prezzi accessibili per tutti: approcci politici e casi di buone pratiche negli stati membri», e che, con riferimento agli esiti della missione, è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 5*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE) fa presente come, dagli esiti della riunione interparlamentare, sia emersa in termini ampiamente condivisi la criticità del fenomeno dell'emergenza abitativa nei vari Paesi membri dell'Unione europea, unitamente alle sue rilevanti implicazioni di carattere sociale. Rappresenta, pertanto, l'esigenza di un'azione coordinata a livello europeo, con particolare riferimento alla possibilità di promuovere un piano straordinario per l'edilizia residenziale sul modello del PNRR. Ritene, altresì, che il partenariato pubblico-privato sia uno strumento essenziale per il contrasto al disagio abitativo, evidenziando l'opportunità di un intervento di semplifi-

cazione normativa che ne favorisca l'impiego. Sottolinea, inoltre, la necessità di superare un approccio delle politiche abitative centrato esclusivamente sulla sostenibilità e sull'efficientamento energetico, a favore del pieno riconoscimento dell'abitazione quale diritto sociale.

Nell'evidenziare come l'Italia risulti tra i pochi Paesi ancora privi di una strategia organica su tali tematiche, rappresenta infine l'opportunità di avviare un'approfondita attività conoscitiva – che coinvolga anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – presso la Commissione Ambiente, finalizzata ad avviare in tempi ce-

leri un percorso condiviso per la definizione di un Piano nazionale per la casa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria;

premesso che l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina di Commissari straordinari con il compito di sovrintendere alla realizzazione o al completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;

considerata l'esigenza di coordinare in maniera sinergica tutti i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi per

la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria;

valutata positivamente la nomina dell'ingegnere Francesco Sorrentino, Provveditore interregionale *pro tempore* per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, a Commissario straordinario per i citati interventi, in sostituzione dell'ingegner Maugliani, collocato in quiescenza;

rilevato che il nuovo Commissario opererà secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 e svolgerà, altresì, le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio nella seduta del 13 maggio 2025,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2355, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

considerato che l'articolo 3 estende ai contratti di rete la normativa riguardante i soggetti a cui deve riferirsi la documentazione antimafia, al fine di consentire una maggiore integrazione con la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici;

evidenziato che l'articolo 7 reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di razionalizzare le tempistiche e i costi di gestione degli immobili oggetto di sequestro e confisca, integrando, altresì, i criteri di priorità per l'erogazione di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza del territorio e l'efficientamento energetico degli edifici;

valutato che l'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo, nel codice penale, il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e, nel codice di procedura penale, una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso dello stesso;

rilevato che gli articoli 13 e 14 introducono una serie di modifiche rispettivamente volte ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, nonché ad introdurre un illecito penale nel caso di impedimento della libera circolazione su strada;

preso atto che l'articolo 19 introduce un'aggravante per taluni reati commessi contro un pubblico ufficiale o un Corpo dello Stato, qualora commessi per ostacolare la realizzazione di infrastrutture destinate a determinati servizi pubblici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

**ALLEGATO 3**

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C.1298 Quartini.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,  
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1298 Quartini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale

nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare »,

esprime

NULLA OSTA.

## ALLEGATO 4

**Sulla missione presso i depositi di rifiuti radioattivi, svoltasi in Francia dal 25 al 27 marzo 2025.****RELAZIONE**

Una delegazione della VIII Commissione ha svolto una missione in Francia, nelle giornate dal 25 al 27 marzo 2025, al fine di visitare i depositi di rifiuti radioattivi localizzati nel Dipartimento dell'Aube ed acquisire elementi di informazione sul sistema francese di stoccaggio di tali rifiuti.

L'opportunità di svolgere la missione era emersa nel 2023 nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 492, recante modifiche al procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, il cui iter non si è concluso a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 181 del 2023, che contiene, tra l'altro, una disciplina avente le medesime finalità della predetta proposta di legge.

La delegazione, guidata dal Presidente Mauro Rotelli, era composta dai deputati Agostino Santillo e Gianpiero Zinzi.

La visita ai siti è stata preceduta, il 25 marzo, da un incontro informale all'Assemblea Nazionale con la Presidente del Gruppo d'Amicizia Francia-Italia, Alexandra Masson, e con una numerosa delegazione di deputati francesi in rappresentanza di tutti i gruppi i politici.

Nel corso dell'incontro il Presidente Rotelli ha ringraziato la presidente Masson e i parlamentari francesi per l'accoglienza facendo presente che la visita si inserisce in una tradizione di scambi e di cooperazione interparlamentare tra i due Paesi i cui obiettivi sono lo scambio di opinioni e la condivisione delle rispettive esperienze. Il Presidente ha segnalato l'attività svolta dalla Commissione Ambiente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel

processo di decarbonizzazione. Nel ricordare l'adozione preliminare del disegno di legge che delega il Governo a definire un quadro normativo per la produzione di energia nucleare sostenibile che sarà esaminato dal Parlamento nei prossimi mesi, ha sottolineato che l'esperienza della Francia in tale ambito è molto rilevante.

Il successivo dibattito ha evidenziato la grande attenzione dei deputati francesi per l'Italia, attestata anche dalla circostanza che il Gruppo Italia-Francia è il più numeroso tra quelli analoghi istituiti all'Assemblea Nazionale. Nel corso dell'incontro sono state sollevate varie questioni, molte delle quali non riguardanti le competenze della Commissione Ambiente.

In risposta ad alcune domande poste dai deputati francesi, il Presidente ha precisato che l'esame del disegno di legge sarà l'occasione per approfondire tutta una serie di aspetti riguardanti l'energia nucleare sostenibile nella consapevolezza dell'importanza di garantire il *mix* energetico e di coniugare la prospettiva della decarbonizzazione con le esigenze di sicurezza energetica. Sul fronte delle concessioni idroelettriche ha segnalato le questioni concernenti il dibattito in corso a livello nazionale e la necessità di tenere conto degli investimenti effettuati e di assicurare quelli futuri. Per quanto concerne la gestione delle risorse idriche, ha ricordato le misure adottate per fronteggiare le problematiche stagionali che hanno riguardato, per un verso, gli eventi alluvionali e, per l'altro, le problematiche della siccità che hanno interessato alcune regioni italiane.

Il deputato Agostino Santillo ha espresso le preoccupazioni del suo gruppo nel dibattito in corso su un eventuale rilancio della produzione di energia nucleare sottolineando la necessità di tenere presenti i

tempi lunghi per la realizzazione degli impianti nonché le problematiche relative alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla dipendenza straniera collegata alla fornitura di uranio. Ha infine rilevato che attualmente il costo dell'energia eolica è inferiore per l'Italia al costo dell'energia nucleare.

La delegazione ha svolto, nella giornata del 26 marzo, un sopralluogo presso due siti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi localizzati nel dipartimento dell'Aube e gestiti dall'Agenzia Nazionale per la gestione dei rifiuti (*Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs*-ANDRA).

Istituita nel 1979 presso il Commissariato all'Energia Atomica e alle Energie Alternative (CEA), nel 1991 Andra è divenuta ente pubblico a carattere industriale e commerciale (*EPIC – Etablissement public à caractère industriel et commercial*) ed è indipendente dai produttori di rifiuti radioattivi con l'obiettivo di individuare e implementare soluzioni per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi francesi. Il quadro regolatorio prevede inoltre la definizione di un Piano nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi che viene periodicamente aggiornato.

In particolare, la delegazione ha visitato dapprima il Centro di stoccaggio dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività (*Centre de Stockage de l'Aube – CSA*) e successivamente il vicino Centro di stoccaggio dei rifiuti radioattivi a bassissima attività (*Centre Industriel de Regroupement, d'entreposage et de Stockage – Cires*) entrambi situati nei dintorni di Morvilliers, piccolissimo comune francese.

In Francia, i rifiuti radioattivi sono prodotti principalmente da cinque settori economici: l'industria di produzione dell'energia nucleare; il settore della ricerca; il settore della difesa; le attività industriali diverse dalla produzione di energia nucleare; il settore medico. I rifiuti radioattivi sono classificati in base al loro livello di attività e pertanto sono suddivisi tra rifiuti i cui radionuclidi principali hanno vita breve ( $\leq 31$  anni) e quelli i cui radionuclidi hanno vita lunga ( $> 31$  anni), vita che corrisponde al periodo necessario per il decadimento in cui si dimezza la quantità di atomi di un

elemento radioattivo. Nel 2,5 per cento dei rifiuti più radioattivi si concentra più del 99,9 per cento della radioattività complessiva dei rifiuti stoccati, mentre il 97,5 per cento dei rifiuti contiene poco più dello 0,1 per cento della radioattività.

I due centri visitati dalla delegazione sono entrambi depositi in superficie. Nel corso della visita è stato possibile altresì approfondire il contesto che ha condotto alla elaborazione del progetto Cigéo (*Centre industriel de stockage géologique*) per lo stoccaggio dei rifiuti ad alta attività radiologica e a « vita lunga » che, dopo più di vent'anni di ricerca, è stato individuato al confine tra i dipartimenti della Meuse e della Haute-Marne e che è strutturato come deposito per lo stoccaggio sotterraneo in profondità di tali rifiuti.

Il CSA, funzionante dal 1992, con una superficie di 95 ettari, è destinato a ospitare un milione di metri cubi di rifiuti con livello di attività radioattiva basso e medio, di cui utilizzato circa il 39 per cento alla fine dell'anno scorso, e ha di fatto sostituito il Centro di stoccaggio del Dipartimento della Manica, il più risalente in Francia, attivo dal 1969 al 1994. La decisione governativa di costruire il nuovo centro di stoccaggio risale al 1984 e l'individuazione del sito nel 1986 è stata seguita da una procedura di inchiesta pubblica (*enquête publique*) iniziata lo stesso anno e dall'autorizzazione concessa nel 1989. Il sistema di stoccaggio prevede che i rifiuti collocati in fusti siano identificati ai fini del loro tracciamento e poi impilati, a strati, in grandi cubi di cemento armato che, una volta riempiti, sono chiusi da una lastra di cemento; l'ambiente geologico rappresenta la barriera esterna di protezione di tale sistema per le sue caratteristiche. Il sistema pertanto si articola in più barriere di protezione, che puntano a isolare i rifiuti tramite la costruzione di vari blocchi contenenti più serbatoi che vengono cementati una volta raggiunta la saturazione, e in una serie di gallerie di controllo.

Il CIREs è invece un deposito per rifiuti di livello « molto basso » ed è operativo dal 2003. Ha una superficie di circa 52,5 ettari, di cui 25 per la zona di stoccaggio, e anche

tale sito dispone di strutture dedicate al raggruppamento e alla cernita nonché allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività non nucleari attraverso un sistema a doppia barriera che garantisce l'impermeabilizzazione anche tramite l'utilizzo di argilla. Il sito ha raggiunto una capacità di stoccaggio di circa il 51 per cento alla fine del 2024 su una capacità complessiva di circa 950.000 metri cubi.

Il tema della individuazione dei siti di stoccaggio si è evoluto negli anni nel senso di un sempre maggiore coinvolgimento e accompagnamento, a tutti i livelli, delle comunità locali nell'attuazione delle varie azioni. A partire dalla procedura di inchiesta pubblica che ha interessato la localizzazione del CSA nel corso della visita sono state illustrate le numerose analisi, più di 15.000, che vengono svolte ogni anno per monitorare lo stato delle acque sotterranee, dei fiumi, dell'aria e più in generale dell'ecosistema. Alle analisi radiologiche e chimiche si affianca una capillare attività

di informazione dei territori attraverso pubblicazioni varie, l'organizzazione di visite e seminari nonché la partecipazione alla vita locale e l'interlocuzione con rappresentanti delle imprese e dei cittadini. A tali azioni di « accompagnamento » inoltre sono associate misure di carattere finanziario collegate alla creazione e alla gestione dei siti, destinate ai territori interessati.

In conclusione, la visita ha consentito di acquisire elementi di informazione importanti sul tema della gestione dei rifiuti radioattivi in un Paese come la Francia in cui la produzione di energia elettrica deriva per la maggior parte dal nucleare. La visita ha evidenziato l'importanza di coniugare le azioni di messa in sicurezza dei siti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi con quelle di coinvolgimento dei territori interessati al fine di assicurare la condivisione delle scelte e un continuo monitoraggio dell'impatto ambientale per la tutela del territorio e della salute pubblica.

## ALLEGATO 5

**Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla riunione interparlamentare sul tema « Alloggi a prezzi accessibili per tutti: approcci politici e casi di buone pratiche negli stati membri », svoltasi a Bruxelles il 9 aprile 2025.**

**RELAZIONE**

Il 9 aprile 2025 si è svolta presso la Commissione Occupazione e affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, in collaborazione con la neocostituita Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione europea (HOUS), la riunione interparlamentare di commissione in materia di politica degli alloggi « Approcci politici ed esempi di buone pratiche negli Stati membri: condivisione di storie di successo e valutazione di nuove strategie ».

Dopo i saluti della Presidente della Commissione EMPL, Li Andersson, il Commissario per l'energia e per gli alloggi, Dan Jørgensen, ha illustrato alcune priorità che la Commissione europea intende perseguire in materia di alloggi: l'aumento e il miglioramento della qualità degli alloggi accessibili, la loro sostenibilità dal punto di vista dell'efficienza energetica, e una particolare attenzione alle necessità abitative dei giovani.

Il Commissario ha annunciato alcune misure già adottate in tale settore, tra le quali, la decisione di consentire agli Stati membri di raddoppiare gli investimenti per gli alloggi accessibili attingendo ai fondi di coesione (con la previsione di un cofinanziamento del 100 per cento e di un prefinanziamento del 40 per cento), nonché l'apertura, insieme alla Banca europea degli investimenti, di una piattaforma paneuropea per gli investimenti nell'edilizia popolare e sostenibile.

Secondo il Commissario, il 2025 sarà l'anno di una serie di attività di consultazione, che coinvolgeranno istituzioni politiche e portatori di interesse quali, tra l'altro, il Parlamento europeo, i Ministri nazionali competenti, gli esperti del settore e la società civile; in esito a tali consulta-

zioni si trarranno gli strumenti più efficaci per la realizzazione di un piano europeo per gli alloggi.

Successivamente, la Presidente della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi del PE, Irene Tinagli, ha sottolineato il carattere trasversale dei temi relativi alle politiche per gli alloggi accessibili, facendo riferimento, tra l'altro, alle conseguenze della crisi degli alloggi sulle condizioni di vita dei cittadini in termini di esclusione sociale, alle ricadute che possono verificarsi anche sul mercato del lavoro, e ai problemi vissuti dai giovani che si trovano costretti a trasferire la propria residenza per necessità di studi.

La Presidente Tinagli ha quindi messo in evidenza la necessità di scambio di expertise e di pratiche migliori tra le delegazioni alla riunione, preannunciando un programma di visite da parte della Commissione parlamentare speciale presso Paesi membri, volte a comprendere le sfide locali e a individuare le soluzioni (quadri di finanziamento e meccanismi di *governance* in materia di politica degli alloggi).

Infine, il sottosegretario generale delle Nazioni unite e direttore di UN Habitat, Anacláudia Rossbach, ha concluso la sessione introduttiva sottolineando il quadro globale della crisi degli alloggi (nel mondo 3 miliardi di persone con problemi abitativi, 1 miliardo di residenti negli slam e 300 milioni di senza tetto), e accennando alle varie dimensioni del problema: urbana economica, ambientale, e sociale.

Durante la prima sessione tematica « La finanziarizzazione delle abitazioni e le sue conseguenze sociali: affrontare la speculazione, l'esclusione abitativa e il fenomeno dei senzatetto » sono intervenuti Joris Hoe-

kstra, assistant professor all'Università tecnica di Delft specializzato in studi abitativi, e Hannu Ruonavaara, professore di sociologia all'Università di Turku.

Il primo relatore, Joris Hoekstra, ha trattato il tema delle opportunità abitative per i giovani. Ha affermato in particolare che l'accessibilità agli alloggi è attualmente limitata per i giovani, sia nelle città che nelle zone rurali, con conseguenze su molti aspetti della loro vita, in particolare sull'istruzione, sulla possibilità di occupazione e sul benessere in generale. Alla luce di questa criticità il relatore ha formulato alcune raccomandazioni, come la necessità di considerare nuovi modi per finanziare gli alloggi per i giovani, di sfruttare i sistemi di condivisione intergenerazionali delle abitazioni, applicando il principio dell'«alloggio prima di tutto», secondo il quale l'alloggio consente di prosperare anche in altri ambiti della vita; l'alloggio è in tal senso un investimento sociale e non un investimento immobiliare e perciò non può essere gestito solamente tramite le forze di mercato.

Il secondo relatore, Hannu Ruonavaara, si è concentrato sul concetto di finanziarizzazione come fenomeno che aumenta la disuguaglianza in materia di alloggi, suddividendolo in due tipologie: di microlivello (famiglie che utilizzano le proprie case come degli attivi finanziari da cui ottenere un utile) e di macrolivello (investitori orientati agli utili, come i fondi di investimento internazionali). Il relatore ha poi elencato i fattori alla base del fenomeno della finanziarizzazione delle abitazioni, tra i quali rientrano la liberalizzazione dei mercati finanziari e il progressivo abbandono da parte dei governi degli interventi in materia di politica degli alloggi. Ha poi trattato il tema dell'aumento dei mutui nei paesi industrializzati, che non ha portato alla costruzione di nuove abitazioni ma, piuttosto, all'acquisto di vecchi edifici come forma di investimenti.

Nel corso del dibattito è intervenuto l'onorevole Morassut che ha definito lo stretto legame tra finanza e settore immobiliare come una criticità che deve essere affrontata. Durante l'intervento ha indicato possibili soluzioni: *i*) immettere nel mercato maggiori risorse pubbliche, anche da parte delle

istituzioni europee, allo scopo di abbassare il prezzo dell'offerta privata aumentando l'offerta pubblica e incentivare interventi *green*; *ii*) implementare una tassazione progressiva sulla rendita della proprietà immobiliare che prelevi risorse dagli alti profitti per favorire la piccola proprietà; *iii*) costruire programmi di *housing* pubblico-privati con fondi pazienti, cioè con la capacità di sostenere tempi lunghi per il rientro degli investimenti; *iv*) sostenere gli affitti e la proprietà cooperativa per favorire l'abbassamento dei prezzi; *v*) garantire la qualità architettonica anche attraverso l'uso di concorsi; *vi*) adottare una normativa sugli espropri che favorisca gli interventi di *housing*.

L'onorevole Mazzetti è intervenuta sottolineando anzitutto il problema italiano della frammentazione normativa. Successivamente ha rimarcato l'esigenza di un'azione a livello europeo, con particolare riguardo alla necessità di istituire un PNRR per le abitazioni, che preveda riforme dei sistemi nazionali improntate a semplificare e ridurre la burocrazia a fronte di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

L'onorevole Mazzetti ha altresì espresso il bisogno di un piano di alloggi per l'Italia, che comprenda l'edilizia residenziale convenzionata e l'edilizia popolare residenziale. Nell'evidenziare che la misura del *superbonus* in Italia è risultata eccessivamente onerosa per la finanza pubblica, l'onorevole Mazzetti ha infine indicato come strumento fondamentale il partenariato pubblico-privato, che dovrebbe essere semplificato con interventi a livello europeo. Da ultimo, ha sottolineato l'esigenza di non tassare ulteriormente i cittadini e di non limitare la libertà legata al diritto di proprietà.

I delegati dei Parlamenti nazionali hanno presentato la situazione del mercato immobiliare nei rispettivi paesi: la maggior parte degli interventi ha riportato una situazione critica, in cui i prezzi sono molto alti e le disuguaglianze sull'accesso alle abitazioni sono in aumento, spesso non solo per i più svantaggiati come i giovani ma anche per il ceto medio. Un problema emerso più volte riguarda gli affitti a breve termine che comportano un aumento dei prezzi delle abitazioni. Altre voci hanno sottolineato come la

finanziarizzazione del mercato immobiliare rappresenti anche un'opportunità di investimento che deve essere mantenuta, evitando speculazioni che limitano il diritto all'abitazione; altri infine hanno richiamato il principio di sussidiarietà, affermando che la gestione del mercato immobiliare è una materia di competenza nazionale.

Nelle conclusioni Joris Hoekstra ha sottolineato come il problema della finanziarizzazione del mercato immobiliare sia comune a molti Stati membri pur in contesti diversi. L'Unione europea può svolgere un ruolo chiave nell'affrontare il problema, ad esempio istituendo un fondo di rinnovo e migliorando i partenariati pubblico-privati. Ha poi sviluppato due temi: la necessità di utilizzare i profitti generati dal mercato immobiliare per migliorare il mercato stesso e il caso delle abitazioni non utilizzate.

Hannu Ruonavaara ha invece chiarito che, per prima cosa, ci deve essere la volontà politica di affrontare la crisi abitativa. Ha inoltre sottolineato che non tutte le costituzioni degli Stati membri stabiliscono il diritto all'alloggio e che una soluzione alla crisi abitativa potrebbe essere un sistema di finanziamento europeo slegato dal mercato.

La seconda sessione tematica « Alloggi inclusivi per le popolazioni vulnerabili, le società che invecchiano e le persone con disabilità: sfide, soluzioni e opportunità di investimento » è stata introdotta dalle relazioni del professore associato Koen Hermans dell'Università KU di Leuven, e dal direttore di Confcooperative Habitat, Valerio Pellirossi.

In particolare, il primo relatore, Koen Hermans, ha affrontato il tema dei bisogni abitativi urgenti dei gruppi vulnerabili e le relative possibili soluzioni, partendo da un censimento a livello europeo in base al quale in Europa si registra un numero crescente di senzatetto (nel 2023, un milione e 400 mila adulti più 400 mila minori). Il relatore, ha tra l'altro, sottolineato che a fronte della tendenza a risolvere il problema mediante il ricorso ai rifugi temporanei (approccio orientato alla crisi), sarebbe invece preferibile un approccio basato sulla prevenzione, che faccia leva su strumenti di previdenza sociale e sulla politica di alloggi sociali.

Il secondo relatore, Valerio Pellirossi, si è concentrato sui gruppi vulnerabili e sulle azioni in loro favore in materia di alloggio, descrivendo alcune esperienze positive registrate in Italia basate sull'approccio cooperativo.

In particolare, il relatore ha illustrato il caso del recupero edilizio, effettuato grazie ad aziende cooperative, nelle zone Stadera e Bisceglie di Milano, tramite l'impiego di fondi privati e contratti di ristrutturazione a lungo termine, nonché la progettazione abbinata di alloggi e servizi come nel caso del villaggio Nuvoli di Firenze dove è stato recuperato un edificio inutilizzato al fine di impiegarlo per alloggi per anziani.

Infine un'ulteriore esperienza a Catania, secondo il relatore, dimostra l'importanza che possono avere le cooperative nella politica degli alloggi, opportunamente supportate quali *partner* responsabili per ricostituire parchi abitativi accessibili, ad esempio attraverso politiche favorevoli in materia creditizia.

Nel corso del dibattito aperto agli interventi dei rappresentanti dei Parlamenti dell'Unione europea, l'onorevole Mazzetti, dopo aver espresso apprezzamento per l'esperienza italiana di rigenerazione urbana e socioeconomica descritta dal relatore Pellirossi, ha richiamato il disegno di legge presentato al Senato italiano recante disposizioni in materia di rigenerazione urbana.

L'onorevole Mazzetti ha quindi sottolineato come l'Unione europea potrebbe sostenere gli Stati membri nelle attività di demolizione e ricostruzione con strumenti di perequazione, mediante incentivi e misure di semplificazione e sburocratizzazione dei partenariati pubblico-privati, con l'obiettivo di ristabilire un equilibrio tra i centri e le aree periferiche, in particolare tramite una rigenerazione che comprenda servizi fisici e digitali.

L'importanza dei partenariati pubblico-privati è stata altresì sottolineata negli interventi di vari delegati di Parlamenti nazionali, insieme alla necessità di una particolare attenzione alle necessità abitative di giovani, famiglie con disabili e altri gruppi vulnerabili.

Durante la discussione sono infine state sollevate, tra l'altro, la questione delle esigenze abitative dei migranti sanitari, spinti dalle diseguaglianze territoriali nei livelli delle prestazioni mediche, nonché del cumulo di fenomeni critici che alcuni gruppi con difficoltà abitative vivono, quali ad esempio il razzismo, la xenofobia, l'esclusione sociale, la violenza domestica e la tratta degli esseri umani.

La terza sessione tematica « Aumentare le abitazioni accessibili, sostenibili e resistenti al clima: investimenti, innovazioni e best practices » è stata introdotta dagli interventi della Direttrice per la ricerca di « Housing of Europe », Alice Pittini, e dalla Professoressa associata dell'Università di Grenoble, Adriana Diaconu.

In particolare, la prima relatrice ha affrontato il tema della disponibilità e dell'accessibilità degli alloggi sottolineando come il settore stia affrontando tre sfide principali: *i)* garantire un giusto grado di accessibilità economica per gli alloggi nonostante il recente aumento dei costi di costruzione edilizia; *ii)* coniugare tali sforzi con obiettivi di resilienza energetica e sostenibilità climatica sempre più ambizioni; *iii)* assicurare una sufficiente disponibilità di abitazioni di fronte a una domanda in continuo aumento.

La relatrice ha rimarcato il ruolo ricoperto dal settore abitativo sotto il profilo della sostenibilità, all'interno di una cornice in cui la transizione energetica rappresenta uno degli obiettivi chiave dell'Unione europea. In quest'ottica, sostiene assuma rilevanza la scelta tra la costruzione di nuovi alloggi e la ristrutturazione di quelli esistenti, ambito nel quale, sottolinea la Direttrice per la ricerca di « Housing Europe », le autorità locali svolgono un ruolo fondamentale nella governance multilivello.

Nella seconda relazione della sessione, Adriana Diaconu ha insistito sull'importanza di considerare con attenzione, in materia di alloggi accessibili, gli effetti a lungo termine delle politiche pubbliche. In particolare, la relatrice ha sottolineato l'importanza di raggiungere un equilibrato compromesso tra obiettivi di accessibilità e di sostenibilità, integrando il valore sociale nel processo deci-

sionale dell'autorità pubblica insieme ad altri indicatori, tra cui il supporto all'economia locale. Un'ulteriore sfida si pone in relazione allo sviluppo di collaborazioni locali e all'aumento della capacità di coordinamento delle autorità locali al fine di gestire il parco abitativo esistente e diminuire le disparità esistenti tra le aree metropolitane e quelle suburbane e rurali.

Nel corso del dibattito successivo agli interventi di apertura della sessione, il rappresentante tedesco ha sottolineato come la mancanza di disponibilità di alloggi accessibili in Germania sia dovuta agli alti *standard* ambientali richiesti, che determinano un aumento del costo di produzione degli alloggi, esortando l'Unione europea a cambiare la direzione delle sue politiche ambientali. Il rappresentante belga ha invece sostenuto l'importanza di considerare l'unità abitativa non solo come cellula singola, ma come strumento cardine dell'integrazione delle persone nell'ambiente sociale. Altri interventi dei delegati dei Parlamenti nazionali hanno affermato che avere un alloggio non deve essere visto come un privilegio, bensì come un diritto.

Nelle conclusioni, la Dott.ssa Pittini ha rimarcato due temi: il ruolo degli alloggi sociali per prevenire il fenomeno dei senza fissa dimora e l'esigenza di coniugare accessibilità e transizione climatica. Sotto il primo aspetto, ritiene importante stabilire dei partenariati a lungo termine con i fornitori di alloggi che necessitano di finanziamenti e sostegno economico; per il secondo, sostiene la necessità di prevedere adeguata flessibilità nell'identificazione dell'equo compromesso da raggiungere in relazione ai casi specifici. Sullo stesso punto, la Dott.ssa Diaconu ha affermato che sarebbe un errore ritenere di dover scegliere tra accessibilità dei costi e sostenibilità ambientale, e che, al fine di individuare correttamente le strozzature del sistema, è necessario migliorare i processi decisionali prevedendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, aumentare le capacità di coordinamento tra gli attori coinvolti e prevedere l'aumento delle risorse disponibili per gli interventi in materia.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Stefano Arcifa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d'Italia (nomina n. 80) .....	99
Audizione del professor Francesco Benevolo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nomina n. 81) .....	99
Audizione del professor avvocato Francesco Mastro, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (nomina n. 82) .....	99

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 80 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	100
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del deputato Pastorino</i> ) .....	103
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alle XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	101
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**Audizione dell'avvocato Stefano Arcifa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d'Italia (nomina n. 80).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

**Audizione del professor Francesco Benevolo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nomina n. 81).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

**Audizione del professor avvocato Francesco Mastro, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a**

**presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (nomina n. 82).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Proposta di nomina dell’avvocato Stefano Arcifa a presidente dell’Aero Club d’Italia. Nomina n. 80.**

*(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l’esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva e nella seduta odierna ha avuto luogo l’audizione dell’avvocato Stefano Arcifa.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell’ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all’indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Elia LONGI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	24
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no .....	1

*(La Commissione approva).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati: Maerna in sostituzione di Amich, Baldelli, Barbagallo, Boscaini, Cangiano, Caroppo, Casu, Cattaneo, Dara, Deidda, Fede, Frijia, Ghio, Iaria, Longi, Maccanti, Marchetti, Morassut, Panizzut, Pastorella, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo, Traversi.*

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

*(Parere alle Commissioni I e II).*

*(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2025.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il deputato Pastorino ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) esprime perplessità in ordine al contenuto del provvedimento in esame, rilevando con tono critico come il comportamento tenuto negli ultimi anni dallo stesso Ministro Salvini integri il reato di blocco ferroviario, avendo egli, a suo avviso, ripetutamente ostacolato il corretto funzionamento del sistema ferroviario nazionale.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere della relatrice, la proposta alternativa di parere del deputato Pastorino risulta preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

**C. 1298.**

(Parere alle XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Comunica di aver conferito le funzioni di relatore al deputato Raimondo.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante « Disposizioni urgenti in materia di si-

curezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO PASTORINO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'A.C. 2355;

preso atto che si tratta del disegno di legge conversione del decreto-legge n. 48 del 2025;

esso costituisce una rottura dell'ordine costituzionale da molti punti di vista;

costituisce un insulto al Parlamento e ai cittadini italiani e produce una lacerazione nel tessuto costituzionale e civico del Paese;

il testo del decreto-legge n. 48 ricalca in massima parte il disegno di legge che già questa Camera ha esaminato nel corso del 2024 (l'A.C. 1660). Dopo un'ampia discussione – pur non priva di soprusi procedurali e di forzature di maggioranza – quel provvedimento è approdato in Assemblea con l'aggiunta di molti articoli;

il testo è passato al Senato, ramo nel quale il disegno di legge (A.S. 1236) è rimasto all'esame per altri cinque mesi senza che nessuno nella maggioranza abbia rilevato la straordinaria necessità e urgenza d'intervenire per far entrare in vigore le disposizioni che si andavano discutendo;

la Conferenza dei capigruppo del Senato, in data 1° aprile 2025, con il concorso decisionale del Governo, decideva di mettere in calendario per il successivo 15 aprile 2025, il disegno di legge, che aveva subito ulteriori modifiche in punto di quantificazione e copertura finanziaria, ragion per cui era certo che il testo sarebbe tornato alla Camera;

viceversa, il 4 aprile 2025, il Consiglio dei ministri deliberava l'adozione del de-

creto-legge, che sarebbe stato emanato dal Presidente della Repubblica l'11 aprile;

la ragione di tale improvvisa virata del Governo circa l'effettiva urgenza sull'entrata in vigore delle disposizioni che sarebbero state discusse in Senato solo dieci giorni dopo non è esplicitata in modo alcuno;

l'articolo 77 della Costituzione è stato violato in modo flagrante. Quello che non era affatto urgente nella Conferenza dei capigruppo del Senato il 1° aprile 2025 lo è divenuto il 4 aprile;

la Corte costituzionale più volte ha ribadito che la straordinaria necessità e urgenza dei decreti-legge consiste in una situazione di fatto che si impone all'attenzione e alle responsabilità del Governo e che preesiste all'adozione del provvedimento urgente. La recente pronuncia n. 146 del 2024 ha riconosciuto al Governo un potere discrezionale nel valutare la sussistenza di questo requisito ma ha anche chiarito che non si tratta di un potere svincolato da qualsiasi regola. Essa ha stabilito che con l'uso disinvolto della decretazione d'urgenza non si possono stravolgere « gli equilibri fondamentali della forma di governo »;

uguali principi erano stati affermati nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 32 del 2014;

quanto poi alle specifiche norme di competenza della Commissione Trasporti, appare evidente che con gli articoli 13, 14 e 32 si fa un uso assolutamente sproporzionato e simbolico della sanzione penale;

quanto in particolare, al blocco ferroviario, si tratta di un reato già esistente

quando il blocco è posto in essere con mezzi materiali. Qui si viene a punire il blocco fatto con il proprio corpo: quindi si puniscono classiche condotte di dissenso politico e sociale, in totale spregio allo spirito della Costituzione;

la discriminazione verso i migranti e gli stranieri extra UE che emerge dall'arti-

colo 32 è poi palese, senza contare l'aggravio burocratico inflitto agli esercizi commerciali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1298, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare »;

considerato che i profili di interesse della Commissione appaiono limitati all'articolo 10, in tema di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, e ad alcune disposizioni dell'articolo 8, relative alla gestione informatizzata dell'agenda di preno-

tazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché di quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria;

rilevato peraltro che l'articolo 12 del provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie, non individua le risorse da destinare alla digitalizzazione e le relative modalità di copertura, limitandosi ad un generico richiamo a variazioni delle aliquote di imposta e alla riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	106
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, in videoconferenza, UIL, in videoconferenza e UGL, in videoconferenza, sulla crisi industriale di Eni-Versalis S.p.a. .	109
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Regione Lombardia, di Regione Emilia-Romagna, di Regione Puglia, di Regione Sardegna, di Regione Siciliana e di Regione Veneto sulla crisi industriale di Eni-Versalis S.p.a. ....	109

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

**C. 1298 Quartini.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame

in sede consultiva del disegno di legge recante Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare (C. 1298 Quartini).

Invita quindi il relatore, on. Schiano di Visconti, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Michele SCHIANO DI VISCONTI, *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che il testo, all'esito della fase emendativa non è stato modificato dalla Commissione competente sul merito. A tal proposito, segnala che nella seduta del 15 maggio scorso sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati ivi compresi quelli proposti dal relatore on. Quartini, con il parere contrario dell'altro relatore, on. Ciancitto, e del Governo.

Quanto al testo trasmesso alle Commissioni per il parere di competenza, riferisce che è composto di 12 articoli e reca alcune disposizioni di limitato interesse per la X Commissione sulle quali si concentrerà la relazione, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Segnala, peraltro, che nel corso dell'attività conoscitiva sono stati segnalati sul testo, tra gli altri dalla Corte dei conti e dall'Ufficio parlamentare di bilancio, profili critici afferenti la precisa quantificazione degli oneri e la corrispondente copertura finanziaria.

Fa presente che la proposta di legge in esame interviene, *inter alia*, sulle forme di assistenza sanitaria integrativa. In proposito, l'articolo 4, al comma 1, dispone, nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, che le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito. Il comma 3 dispone che tali forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, non selezionano i rischi o discriminano nell'accesso alle prestazioni sanitarie, garantiscono stabilità gestionale e possono accedere a benefici e agevolazioni fiscali. Il comma 4 prevede che l'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera e su base volontaria, anche quando prevista da accordi contrattuali o collettivi. Al comma 5 si afferma il principio secondo cui le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali. Da ultimo, i commi 8 e 9 recano la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, prevedendosi, altresì, la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei

pareri delle Commissioni competenti per materia.

Rileva poi che l'articolo 5 prevede disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. In particolare, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, si dispone che, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Osserva che l'articolo 6 reca una serie di novelle alla normativa vigente. Nello specifico, il comma 1 interviene sull'articolo unico della legge di bilancio per il 2018, introducendo il comma 412-bis. La disposizione, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, è particolarmente importante poiché indica una serie di criteri che dovrebbero orientare l'attività del Sistema di gestione previsto dal comma 412 della stessa legge. Il successivo comma 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, della legge n. 136 del 2010, recante un piano straordinario contro le mafie. Tale norma prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Si prevede che tale disposizione si applichi anche ai soggetti affidatari dei servizi sanitari e sociosanitari in regime di accreditamento.

Sottolinea che l'articolo 8 reca disposizioni per l'abbattimento delle liste d'attesa. In particolare, il comma 2 dispone che le strutture sanitarie private accreditate non

possano gestire in maniera congiunta le prestazioni sanitarie a regime privatistico e quelle in convenzione.

Evidenzia, infine, che l'articolo 9 introduce disposizioni volte al potenziamento e finanziamento della ricerca sanitaria e farmaceutica, incrementando dello 0,5 per cento la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale scopo ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché mediante l'incremento del 10 per cento delle spese auto-certificate sostenute dalle aziende farmaceutiche con riferimento alle attività di promozione.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere contrario (*vedi allegato*).

Gianluca CARAMANNA (FDI), esprime la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame e, pertanto, annuncia il voto favorevole da parte del Gruppo FDI sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S), interviene sotto un duplice profilo: uno di metodo e uno di merito. Per ciò che attiene al metodo, sottolinea l'anomalia afferente all'espressione del parere da parte del relatore sul provvedimento in esame. Fa presente come il parere inviato prima della seduta a tutti i membri della Commissione recava l'indicazione di un nulla osta, giustificato dalla particolare tenuità dei profili di interesse per la Commissione. Esprime perplessità sul successivo mutamento d'opinione da parte del relatore non comunicato ai componenti della Commissione. Per ciò che attiene invece al merito del provvedimento, evidenzia che, pur essendo la X Commissione competente solo in sede consultiva, è necessario rilevare alcuni profili di interesse generale che rendono la scelta di esprimere parere contrario del tutto ingiustificabile. Rileva come il provvedimento in esame intervenga sulla delicata tematica della sanità nel nostro Paese attraverso una serie di misure apprezzabili che hanno lo scopo di rendere maggiormente efficiente ed adeguato il Servizio sanitario nazionale (SSN). Evidenzia il di-

sinteresse del Governo rispetto a tali tematiche di cui non si sta occupando con sufficiente attenzione e che invece richiederebbero un intervento urgente alla luce dei dati sconcertanti da cui emerge che più di quattro milioni di italiani decide di non curarsi a causa delle problematiche di un SSN che non è consono alle esigenze dei cittadini.

Dichiarandosi amareggiata dal cambio di rotta improvviso da parte del relatore nell'espressione del suo parere contrario, conclude annunciando il voto contrario da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesca GHIRRA (AVS), esprime il proprio stupore circa la scelta da parte del relatore di modificare il contenuto del parere in corso di seduta, passando da un nulla osta ad un parere contrario. Rammenta come il provvedimento in esame insista su una tematica delicata come quella della sanità anche alla luce dei ritardi da parte del Governo nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla *milestone* n. 6 del PNRR. Confidava in una riflessione sul tema da parte della maggioranza attraverso la discussione della proposta di legge in esame che puntualmente non è avvenuta. Nell'esprimere contrarietà sul cambio di rotta improvviso da parte del relatore, annuncia il voto contrario da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) fa presente che il relatore, oltre ad aver anticipato per le vie brevi una bozza di proposta di parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo, differente quindi da quella testé formulata, ha voluto segnalare, nella sua relazione, la tenuità dei profili di competenza della Commissione sui contenuti del testo all'esame. Osservato che è del tutto legittimo che il relatore possa mutare parere in seduta, ritiene che proprio il predetto richiamo ai profili di interesse della X Commissione renda quantomeno singolare un così marcato mutamento di parere. Dopo aver sottolineato che nel merito dei contenuti del

provvedimento all'esame vi sono, anche, taluni aspetti non pienamente condivisi dalla sua forza politica annuncia, infine, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) ritiene che sarebbe utile e opportuno che il relatore rendesse espliciti i motivi che lo hanno spinto a mutare la proposta di parere, rispetto a quella trasmessa per le vie brevi e resa disponibile sull'applicazione GeoCamera, considerati gli ambiti di competenza della Commissione in rapporto ai contenuti del provvedimento in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che le bozze di relazione nonché le bozze di proposta di parere vengono, solitamente, trasmesse per le vie brevi e rese disponibili per i colleghi sull'applicazione GeoCamera al solo scopo di facilitare l'economia dei lavori mantenendo, tuttavia, un carattere non definitivo e meramente informale. Evidenzia che resta nella piena facoltà del relatore mutare la sua proposta di parere nel corso della seduta fino a che questa non sia votata dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, in videoconferenza, UIL, in videoconferenza e UGL, in videoconferenza, sulla crisi industriale di Eni-Versalis S.p.a.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Regione Lombardia, di Regione Emilia-Romagna, di Regione Puglia, di Regione Sardegna, di Regione Siciliana e di Regione Veneto sulla crisi industriale di Eni-Versalis S.p.a.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
la proposta di legge C. 1298 Quartini, recante Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle age-

volazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare, non modificata nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	117
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	118
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	119
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	115
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
AVVERTENZA .....	116

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

#### La seduta comincia alle 14.40.

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2025.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), annunciando il voto contrario del suo gruppo, dichiara di non condividere il provvedimento in esame sia nella sua impostazione di metodo che sui profili di merito.

Quanto al metodo, trova sconcertante che sulle disposizioni oggetto del provvedi-

mento, relative a materie molto delicate, il Governo abbia inteso utilizzare lo strumento del decreto-legge. Evidenzia la maggiore gravità della questione nel caso del presente provvedimento, in quanto esso è stato adottato, a suo giudizio, per superare le difficoltà che la maggioranza stessa stava incontrando nell'approvazione, in seconda lettura al Senato, del disegno di legge S. 1236, recante disposizioni vertenti in larga parte sulle medesime materie. Sottolinea, inoltre, come tale modo di legiferare abbia trasformato l'assetto bicamerale del nostro Parlamento in un monocameralismo di fatto.

Denuncia la gravità dell'assenza del Governo in Commissione. Ciò sia a fronte dell'importanza della materia trattata nel provvedimento sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, sia tenendo conto del fatto che per la seconda settimana consecutiva non sarà possibile svolgere in Commissione la seduta di sindacato ispettivo. Stigmatizza, dunque, tale assenza e fa presente che, anche per la delicatezza delle questioni che vengono portate all'attenzione dai deputati nelle interrogazioni presentate, non è ammissibile che il Governo spesso non dia la propria disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione destinate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

Quanto al merito del provvedimento, invece, ne critica aspramente l'impostazione evidenziando come questo si concentri esclusivamente sull'introduzione di nuovi reati, con l'effetto anche di criminalizzare la grande questione del lavoro. Fa presente che, nella presente giornata, gli operai dello stabilimento ex Ilva di Taranto stanno portando avanti una protesta, che include anche azioni di blocco stradale, con il fine di ottenere l'impegno del Governo ad approvare un valido piano industriale per lo stesso stabilimento siderurgico. Rileva come il decreto-legge in esame, trasformando da illecito amministrativo ad illecito penale la condotta di chi blocca il traffico stradale, non faccia altro che affrontare emergenze di carattere sociale con lo strumento della repressione. Sottolinea, invece, come tale tipologia di conflitti debba trovare una soluzione diversa rispetto a quella esclusiva-

mente penalistica e carceraria. L'orientamento della maggioranza e del Governo, invece, mostra, a suo avviso, una filosofia panpenalistica della gestione delle relazioni sociali in Italia, come peraltro essi hanno mostrato sin dall'inizio del loro mandato con l'approvazione del decreto-legge contro l'organizzazione di *rave party*.

Avviandosi verso la conclusione, conferma il voto contrario del suo gruppo e annuncia che darà battaglia in Assemblea affinché i tempi per la conversione del decreto-legge non vengano rispettati producendone la decadenza.

Denuncia, inoltre, che il decreto-legge in esame si pone in contrasto con molta parte della giurisprudenza italiana e, soprattutto, con l'impianto illuministico che, grazie al contributo di giuristi come Cesare Beccaria, ha condotto a introdurre il divieto della pena di morte ed a mettere al centro la persona umana. Conclude evidenziando che il presente provvedimento conduce il nostro ordinamento all'interno di un quadro di repressione e pericolosa regressione democratica, che rischia di avvicinare l'Italia a Paesi come l'Ungheria piuttosto che alle più avanzate democrazie europee.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi all'intervento del collega Scotto, ritiene che la sicurezza che dà il nome al decreto debba tradursi in maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, nella disponibilità di un reddito dignitoso e di una abitazione. Denuncia, invece, come il Governo, con le disposizioni in esame sceglie solo di declinare tale sicurezza nella logica della repressione del dissenso. Concludendo, dichiara che il suo gruppo si oppone a questa visione di Paese e annuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco SARRACINO (PD-IDP) si associa agli interventi dei colleghi Scotto e Carotenuto. Richiama anch'egli l'*iter* che ha condotto la maggioranza ad adottare il presente decreto-legge, sostenendo che questo sia il frutto di divisioni in seno alla maggioranza che il Governo ha risolto con l'adozione di un decreto-legge.

Entrando nel merito del provvedimento, dichiara che ciò che il Governo dovrebbe impegnarsi a garantire è la sicurezza sociale. Ricorda, infatti, che migliaia di giovani sono costretti a lasciare i loro luoghi di origine e gli affetti più cari alla ricerca di salari più dignitosi. Evidenzia, ancora, che milioni di italiani non riescono più ad accedere alle cure mediche.

Sottolinea, invece, come la priorità del Governo sia quella di punire chi protesta anche per la tutela del posto di lavoro. Ritiene, infatti, a tal proposito incomprensibile l'introduzione del reato di blocco stradale. Difatti, ricordando le proteste dei lavoratori dell'azienda Whirlpool, fa notare come in quella occasione queste, anche attraverso alcune azioni di blocco stradale, siano riuscite a far mantenere il posto di lavoro ai lavoratori a rischio di licenziamento.

Avviandosi verso la conclusione, dichiara che il suo partito continuerà lo stesso a scendere in piazza a fianco dei lavoratori e annuncia che, con il suo gruppo, si batterà in Parlamento e nel Paese contro il decreto-legge per contrastare qualsiasi forma di repressione del dissenso.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) riferisce di aver tentato, provando a vestire i panni della maggioranza, di difendere, nel corso di un confronto con il collega Scotto, il contenuto di alcune disposizioni del provvedimento, allo scopo esclusivo di comprenderne la *ratio*.

Ammette, tuttavia, di essere uscito sconfitto da tale esercizio apologetico, essendo palesi le lacune del provvedimento in esame a partire dai rilevanti profili di incostituzionalità e dalla criminalizzazione del dissenso.

Entrando nel merito del provvedimento si sofferma particolarmente sulla disposizione che consente ai servizi di *intelligence* di prendere parte, infiltrandosi, a gruppi terroristici o sovversivi a fini investigativi. Aggiunge, inoltre, che tale norma prevede l'obbligo per le università e per gli enti di ricerca di collaborare con i servizi di *intelligence* per la predetta finalità, sottolineando come tale previsione abbia suscitato non poca preoccupazione per la libertà

accademica e di ricerca. Facendo presente che non appare chiara quale ne sia la *ratio*, si chiede se non possa essere chiarita da un intervento della maggioranza.

Avviandosi verso la conclusione, critica la prassi di ascrivere ai sindaci anche la responsabilità della tutela dell'ordine pubblico nelle città, quando è noto che tale competenza non è in capo agli enti locali. Suggestisce, pertanto, di affrontare tale questione con serietà per creare, a prescindere dall'orientamento politico di chi amministra i Comuni in un dato momento storico, un maggiore spirito di comunità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.**

#### **C. 2316 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni IX e X).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che, pur avendo dato seguito alla richiesta di far assegnare anche alla presente Commissione in sede referente il provvedimento in esame, non è stato possibile procedere in tal senso poiché l'*iter* del provvedimento risultava già stato avviato in sede referente presso le Commissioni riunite IX e X.

Ritiene che non aver assegnato il testo in esame anche alla XI Commissione in sede referente sia stato un errore, attesa la presenza di diverse disposizioni di competenza della Commissione contenute nello stesso.

Ribadisce, quindi, che la Commissione, oltre alla circostanza di aver svolto sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro una lunga e complessa indagine conoscitiva, avrebbe dovuto essere coinvolta nell'esame del provvedimento in sede referente.

Fa presente, infine, che i colleghi che intenderanno intervenire sul provvedimento in esame potranno comunque farlo attraverso la presentazione di proposte emendative presso le Commissioni competenti.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), condividendo le parole del presidente, ribadisce la sua contrarietà alla mancata assegnazione in sede referente del presente provvedimento.

Ricorda che, anche in occasione del cosiddetto decreto PNRR, dove pure erano presenti significative disposizioni di competenza della Commissione, il provvedimento era stato esaminato dalla Commissione esclusivamente in sede consultiva.

Dichiara, infine, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, preannunciando la presentazione di proposte emendative nel corso dell'*iter* del provvedimento presso le Commissioni competenti in sede referente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, non esclude che tra non molto la Commissione potrebbe occuparsi di nuovo della questione, visto la rapidità con cui l'argomento evolve.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.**

**C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a

esprimere il parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali) sulla proposta di legge C. 1042, recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

La proposta di legge C. 1042, mediante una modifica all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti in Paesi extra-UE e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), previo pagamento di un contributo su base annua.

Passando al contenuto della proposta di legge, composta da tre articoli, segnala che l'articolo 1, attraverso una modifica all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, prevede che i cittadini italiani residenti in Paesi extra-UE e regolarmente iscritti nell'AIRE siano altresì iscritti presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale è subordinato, per coloro che non risultino soggetti passivi dell'imposta sui redditi, al pagamento del contributo di cui al successivo articolo 2.

L'articolo 2 disciplina quindi il contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti in Paesi extra-UE e regolarmente iscritti nell'AIRE, prevedendo che il predetto contributo è determinato in 2.000 euro su base annua.

L'articolo 3 infine dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, rinviando a un apposito decreto le modalità attuative e recando la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.**

**C. 1298 Quartini.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali) sulla proposta di legge C. 1298 Quartini, recante disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

Passando ad esaminare le disposizioni che presentano più stretta attinenza con le competenze della Commissione, rileva che all'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale, il comma 1 dispone che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento deve essere definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, con riferimento alla definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale. La definizione della suddetta nuova metodologia deve essere approvata, entro i termini sopra indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 2 inoltre, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale, fino alla data di entrata in vigore del sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevede una deroga per la determinazione dei valori di riferimento del fabbisogno del personale, finanziati nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato: si dispone, infatti, che i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019 siano incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Il comma 3 prevede, conseguentemente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il rafforzamento dell'assistenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 274, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, oltre che di personale convenzionato.

In base al comma 4, infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, con le seguenti finalità: contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2022-2024, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disponibilità destinate alla contrattazione collettiva; adeguare le retribuzioni ai livelli europei ed incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico

attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In conclusione ritiene di non condividere, per i profili di competenza della Commissione, le misure previste dal provvedimento in esame, anche considerato che la maggioranza e il Governo, come anche ribadito dal Presidente del Consiglio, pur tenendo conto degli stringenti vincoli di bilancio, stanno già adottando misure per rendere il sistema sanitario nazionale più moderno e più efficiente, dare risposte sempre più adeguate e tempestive ai cittadini e riconoscere ai lavoratori del settore sanitario condizioni di lavoro e trattamenti retributivi più gratificanti. Tra gli interventi già previsti, come ricordato dal Presidente del Consiglio, vanno citati in particolare la destinazione di risorse specifiche alle regioni per abbattere le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, la detassazione delle prestazioni aggiuntive di medici e infermieri che servono a ridurre i tempi di attesa e gli incentivi economici per chi lavora in pronto soccorso.

Pertanto propone di esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice. Trova sconcertante che la maggioranza, nell'esprimere la contrarietà al provvedimento in esame, utilizzi l'argomento della stabilità e dei vincoli di bilancio.

Manifesta il suo stupore soprattutto perché, in un recente intervento alla Camera dei deputati, la Presidente del Consiglio aveva sostenuto che ci sarebbero stati interventi del Governo a sostegno della sanità.

Ricorda che, in queste settimane, l'ISTAT ha segnalato che in Italia milioni di persone rinunciano alle cure perché non riescono più ad accedervi per ragioni economiche. Di fronte a tale quadro il Governo e la maggioranza scelgono di preferire l'austerità alla sanità pubblica, senza, tuttavia, curarsi dei vincoli di bilancio per le spese in armamenti. Conclude ribadendo che, mentre il Governo propone di andare verso la privatizzazione del sistema sanitario, in Italia una larga parte dei cittadini non è più in grado di accedere a cure mediche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO RISTRETTO**

*Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.*

*C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.*

## ALLEGATO 1

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2355 Governo, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

rilevato che l'articolo 17 estende, anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto pre-dissesto) e che abbiano sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani per ciascun comune, così prevedendo l'estensione dell'autorizzazione alle assunzioni anche per il comune di Palermo;

considerato che l'articolo 35 estende il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla legge n. 193 del 2000, disponendo che si applichino anche alle attività lavorative svolte all'esterno de-

gli istituti penitenziari e ai detenuti o internati ammessi al lavoro esterno;

preso atto che l'articolo 36 prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975;

preso atto, inoltre, che l'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, con regolamento da adottare, sulla base di specifici criteri indicati nell'articolo citato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.****C. 2316 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

rilevato che il testo è volto a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale;

considerato che il provvedimento, dunque, anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, si compone di 28 articoli, atti a sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l'apposito regolamento europeo, e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio,

al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo;

preso atto che l'articolo 11 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro; in particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo;

preso atto altresì che l'articolo 12 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1042, recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori;

preso atto che la proposta di legge, mediante una modifica all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti in Paesi extra-UE e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), previo pagamento di un contributo su base annua,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1298 Quartini, recante disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare;

ritenuto di non condividere le misure previste dal provvedimento in esame, anche considerato che la maggioranza e il Go-

verno, pur tenendo conto degli stringenti vincoli di bilancio, stanno già adottando misure per rendere il Servizio sanitario nazionale più moderno e più efficiente, dare risposte sempre più adeguate e tempestive ai cittadini e riconoscere ai lavoratori del settore sanitario condizioni di lavoro e trattamenti retributivi più gratificanti,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	121
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> )	129

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone ( <i>body shaming</i> ). C. 1049 Semenzato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )	122
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo emendamento della relatrice</i> )	130

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> )	124
ALLEGATO 3 ( <i>Testo base adottato dalla Commissione</i> )	131

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267 ( <i>Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> )	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
AVVERTENZA	128

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

##### La seduta comincia alle 14.

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2025.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, sulla base della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea QUARTINI (M5S), nel contestare convintamente, al pari di tutti gli altri gruppi dell'opposizione, le norme introdotte con il decreto-legge in esame, osserva che il suo contenuto in qualche modo ag-

gira le preoccupazioni avanzate dallo stesso Presidente della Repubblica.

Rileva, in particolare, come il provvedimento rechi misure volte a impedire lo svolgimento di proteste pacifiche, ad esempio quelle che hanno come finalità la richiesta di interventi più incisivi contro il cambiamento climatico ovvero la denuncia dell'insostenibile situazione delle carceri o il dissenso contro i licenziamenti collettivi. Sulla base di tali considerazioni, non esita a definire il provvedimento in esame come decreto « anti Gandhi ».

Evidenzia che si tratta di un provvedimento allarmante per quanto riguarda il futuro democratico del Paese, richiamando, per quanto riguarda le specifiche competenze della Commissione, le misure securitarie di forte impatto relative alle detenute madri. Occorre, quindi, a suo avviso, intraprendere una battaglia culturale in difesa dell'assetto democratico e contrapporsi a disposizioni dal carattere puramente ideologico come quelle che impediscono di operare alla filiera della cosiddetta *cannabis light*, con la conseguente perdita di oltre 10.000 posti di lavoro.

Ribadendo la necessità di dare un forte segnale di contrarietà al contenuto del decreto in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*).**

**C. 1049 Semenzato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che la proposta di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, è stata inviata alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'espressione dei rispettivi pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VII, IX, mentre la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non avrebbe espresso il proprio parere.

Avverte, quindi, che la relatrice, deputata Semenzato, ha presentato l'emendamento 2.50, volto a recepire la predetta condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio (*vedi allegato 2*).

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento da lei presentato, ringrazia tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato in maniera trasversale il loro apporto in merito ad una problematica che purtroppo riguarda moltissimi giovani e risulta anche connessa ai disturbi alimentari.

Nel ricordare che anche la violenza di genere spesso si innesta su fenomeni di *body shaming*, evidenzia la necessità di dare un segnale forte, per procedere a una svolta culturale rispetto a tale problema.

La Ministra Eugenia ROCCELLA, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.50 presentato dalla relatrice, coglie l'occasione per porre in rilievo che, nonostante l'indubbio numero elevato di « giornate » che vengono istituite, nel caso specifico quella che si vuole introdurre con il provvedimento in esame assume una forte rilevanza. Osserva, infatti, che la denigrazione basata sull'aspetto fisico degenera molto spesso nel bullismo e provoca forti sofferenze, rilevando come su questo tema vi sia ancora una scarsa sensibilità.

Trattandosi di un fenomeno estremamente grave, reputa quindi importante procedere a un cambiamento culturale per il quale l'istituzione di una specifica giornata rappresenta sicuramente un primo segnale.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.50 della relatrice, esprime perplessità sull'efficacia delle misure che si vogliono adottare per contrastare il *body shaming* alla luce dell'impatto dell'emendamento in oggetto, che sostanzialmente rende facoltative tutte le iniziative previste dalla proposta di legge.

Gilda SPORTIELLO (M5S) manifesta il proprio rammarico per il fatto che, approvando l'emendamento in esame, si vanifichino di fatto le azioni volte a promuovere la formazione e l'informazione circa gli effetti della denigrazione basata sull'aspetto fisico, rischiando pertanto di restare nell'ambito delle « buone intenzioni ». Nel ricordare che il proprio gruppo ha presentato anche una proposta di legge per tutelare l'immagine dei minori sui *social media*, osserva che il provvedimento in esame, stanti le modifiche che si vogliono apportare, rappresenta in qualche modo un'occasione persa.

Luana ZANELLA (AVS) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi circa la necessità di predisporre un testo più cogente e sul rischio di depotenziare le misure che si intende introdurre in caso di approvazione dell'emendamento predisposto dalla relatrice. Auspica, pertanto, che possano almeno essere accolti dal Governo taluni ordini del giorno che saranno presentati nella successiva fase dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Si dichiara in ogni caso d'accordo con la relatrice e con la ministra Roccella sull'importanza di dare un segnale culturale sulla necessità di contrastare in maniera efficace la pratica della denigrazione basata sull'aspetto fisico.

Elisabetta Christiana LANCELLotta (FDI), nel ringraziare la relatrice e la mi-

nistra Roccella per il loro operato, osserva che il testo proposto dimostra la sensibilità del Governo e della maggioranza su un tema così delicato. Si dichiara, pertanto, dispiaciuta del fatto che alcuni gruppi di opposizione prendano in qualche misura le distanze rispetto a una problematica di indubbia rilevanza.

Marco FURFARO (PD-IDP) ricorda che la sensibilità rispetto al tema del *body shaming* è condivisa da tutte le forze politiche, tanto che il provvedimento in esame è firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La perplessità manifestata dai gruppi d'opposizione deriva esclusivamente dal fatto che il tema risulta svilito e depotenziato dall'emendamento proposto dalla relatrice. Precisa, pertanto, che il suo gruppo esprimerà un voto contrario sull'emendamento 2.50 e, invece, un favorevole sul conferimento del mandato alla relatrice.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, al di là delle valutazioni legittime che possono essere effettuate tutte le forze politiche, ricorda che l'emendamento presentato dalla relatrice si limita a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio nel proprio parere.

Erik Umberto PRETTO (LEGA) dichiara che il gruppo della Lega condivide pienamente l'opportunità di un'iniziativa avente la finalità di sensibilizzare la società su un tema che influisce in maniera rilevante sul benessere delle giovani generazioni.

La Ministra Eugenia ROCCELLA dichiara di avere fiducia nella società civile rispetto al fatto che, sebbene, a seguito dell'emendamento presentato dalla relatrice per recepire la condizione della Commissione Bilancio, la promozione di iniziative abbia carattere facoltativo, la giornata possa rappresentare in ogni caso uno stimolo efficace.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato alla relatrice, evidenzia che il testo in esame deriva da un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Osserva che l'istituzione di una giornata non può consentire di risolvere tutti i problemi ma può contribuire a intervenire rispetto a una problematica sicuramente importante. Nell'osservare che si tratta di uno dei pochi atti di iniziativa parlamentare che si accinge a concludere il proprio *iter* presso almeno un ramo del Parlamento, e pur ribadendo il proprio disappunto per i limiti posti con l'emendamento appena approvato, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo rispetto a un provvedimento che costituisce un primo passo nella giusta direzione.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Avverte altresì che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

**Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.**

*(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione inizia la discussione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione avvia nella giornata odierna la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 813 Ciocchetti, recante « Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia ».

Ricorda, altresì, che la Commissione ha concluso l'esame di tale proposta di legge in sede referente il 26 febbraio 2025.

È stato quindi richiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta dell'8 maggio 2025.

Ricorda, quindi, che nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati due emendamenti del relatore volti a recepire le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulate nel parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio. Sono, altresì, pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Cultura.

Propone, pertanto, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Esso si compone di quattro articoli, compresa la clausola di invarianza finanziaria. Ricorda brevemente che l'articolo 1 concerne l'istituzione della Giornata nazionale, l'articolo 2 riguarda le campagne di informazione e di divulgazione scientifica nonché le iniziative di volte a promuovere la prevenzione primaria nelle

scuole, l'articolo 3 prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali possano promuovere campagne di *screening* dermatologico.

Fa altresì presente che, a seguito di un confronto intercorso con associazioni e professionisti sanitari esperti del settore, è emersa l'esigenza di sopprimere, nel testo della proposta di legge, la parola « cutaneo » in quanto il melanoma non interessa necessariamente la cute (esiste, ad esempio, il melanoma oculare). Preannuncia, pertanto, la presentazione di un emendamento in tal senso, al fine di prevedere l'istituzione di una Giornata nazionale per la promozione di iniziative di prevenzione e di diagnosi precoce di ogni forma di melanoma.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, esprimendo una valutazione positiva sia sul merito del provvedimento che sul metodo adottato per il suo esame, evidenzia che il tema della prevenzione è al centro delle politiche adottate dal Ministero della salute, anche per garantire la sostenibilità del sistema sanitario. Segnala che il ministro Schillaci ha recentemente esposto l'obiettivo di innalzare ad almeno il 7 per cento la quota di risorse destinate alla prevenzione, attualmente pari a circa il 5 per cento, anche in considerazione della rilevante longevità della popolazione italiana. Sottolinea che si tratta di un traguardo irrinunciabile per continuare ad assicurare il valore straordinario rappresentato dal carattere universale del Servizio sanitario nazionale.

Ringrazia quindi il relatore Ciocchetti per la sua iniziativa, osservando che l'istituzione di una giornata per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma rappresenta una misura certamente significativa.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'osservare che il provvedimento in esame rappresenta un'iniziativa di buon senso, trova contraddittorio che il testo rechi la clausola di invarianza finanziaria rispetto all'obiettivo appena dichiarato dal rappresentante del Governo, di aumentare in maniera sicuramente significativa le risorse destinate alla

prevenzione. Rileva che, purtroppo, in questa legislatura ci si limita quasi esclusivamente ad istituire giornate su singoli temi senza prevedere alcuna forma di finanziamento, con il risultato che si privilegia un approccio di tipo propagandistico. Più in generale, osserva che, oltre all'istituzione di giornate, l'attività parlamentare appare caratterizzata quasi esclusivamente dal conferimento al Governo di deleghe legislative, peraltro non sempre attuate. Segnala che, a differenza del *body shaming*, rispetto al quale era importante dare un segnale di sensibilità, in molti altri casi l'istituzione di giornate dedicate a singoli temi non appare particolarmente significativa.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncia l'astensione del proprio gruppo rispetto alla proposta del relatore.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, ricorda che il provvedimento in esame è frutto di un confronto con il mondo associativo, al fine di imprimere un cambio di passo nell'attività di prevenzione del melanoma. Nel segnalare la necessità di reperire maggiori risorse, anche agendo all'interno del contesto europeo, sottolinea l'importanza di favorire l'attività di *screening* per promuovere la tutela della salute della popolazione rispetto ad una patologia spesso sottovalutata, anche al fine di rendere maggiormente sostenibile il Servizio sanitario nazionale.

Luana ZANELLA (AVS) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, ritenendo necessaria e doverosa l'attività di prevenzione del melanoma.

Osserva come occorra rendere più agevole le procedure di accesso allo *screening* nonché una maggiore informazione al riguardo, in particolare per quanto riguarda i rischi legati all'esposizione ai raggi solari.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), nel ringraziare il relatore Ciocchetti per aver posto il tema della prevenzione del melanoma all'attenzione della Commissione, dichiara di condividere pienamente

l'obiettivo di un incremento delle risorse da destinare alla prevenzione, che andrebbero considerate al di fuori del patto di stabilità, trattandosi di una forma di investimento. In conclusione, invita il Governo ad un'azione di verifica sull'effettivo uso delle risorse destinate alla prevenzione da parte delle singole realtà regionali.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, ricorda che, come richiamato anche dal collega Girelli, ormai da tre anni presso la Camera dei deputati si svolge annualmente un evento dedicato alla prevenzione del melanoma e che esso ha luogo anche in molte altre realtà. La proposta di legge si limita pertanto a dare maggiore formalità ad un'iniziativa in continua crescita.

Per quanto concerne il tema delle risorse, manifesta il proprio impegno ad adoperarsi per la loro individuazione nell'ambito di successivi provvedimenti normativi. Ribadisce, ad ogni modo, l'importanza di una legge nazionale che assicuri un maggior coinvolgimento nell'attività di prevenzione ed auspica che dopo la sua approvazione vi possa essere un lavoro condiviso per procedere nella direzione tracciata, attraverso l'adozione di misure concrete.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 813 Ciocchetti, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge C. 813, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 15 della giornata odierna. Rinvia,

quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

**Atto n. 267.**

*(Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 giugno 2025.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Morgante, per lo svolgimento della relazione.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega legislativa contenuta nell'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (14 giugno 2024).

Ricorda che la legge n. 70 del 2024, oltre alla delega prevista dall'articolo 3, in attuazione della quale è stato adottato lo schema di decreto legislativo in esame, è intervenuta, in primo luogo, sulla legge 29 maggio 2017, n. 71, estendendone il perimetro d'applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonché l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

Ricorda altresì che la disciplina di delega di cui all'articolo 3 della legge n. 70 del 2024 prevede: il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo erogato mediante il codice di pubblica emergenza « 114 » (o numero pubblico « Emergenza infanzia 114 »), servizio già costituito e promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; una rilevazione periodica da parte dell'ISTAT sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; la definizione dell'obbligo di inserimento di alcune clausole di richiamo e di avvertenza nei contratti stipulati dagli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica; la promozione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui rischi della medesima rete.

Passando al contenuto dello schema in esame, segnala che l'articolo 1 stabilisce il

potenziamento del servizio di assistenza erogato mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », estendendolo altresì alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo relativi a soggetti minorenni. Il comma 1 prevede che il predetto numero pubblico sia finalizzato alla prevenzione e al contrasto anche dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età. Il successivo comma 2 prevede che il servizio: fornisca alle vittime, o alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un'attività di prima assistenza psicologica e giuridica e di consulenza psicopedagogica, svolta da parte di personale dotato di adeguate competenze; informi prontamente, nei casi più gravi, l'organo di polizia riguardo alla situazione di pericolo segnalata.

Il comma 3 prevede che il servizio offra al soggetto chiamante la possibilità di attivare gratuitamente una funzione di geolocalizzazione del medesimo soggetto nonché la possibilità di utilizzare, sempre gratuitamente, una funzione di messaggistica istantanea. In base al comma 4, il Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base dei dati anonimi forniti dal suddetto servizio « 114 », i dati numerici in forma aggregata, distinti con riferimento alle segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico. Il comma 5 dispone che sul sito *internet* del servizio « 114 » siano assicurate le più ampie accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione del servizio di assistenza in oggetto.

L'articolo 2, commi 1 e 3, prevede che l'ISTAT effettui con cadenza biennale una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, intesa a misurarne le caratteristiche fondamentali e a individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e di protezione e le conseguenze psicologiche. Ai sensi del comma 2, entro il 31 dicembre di ogni anno in cui è svolta la rilevazione, il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione

e del merito, invia alle Camere una relazione, contenente un rapporto di sintesi della medesima rilevazione dell'ISTAT. Il rapporto è comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione e sull'impatto delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche con riferimento agli ambiti scolastici. La prima relazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026.

L'articolo 3 introduce l'obbligo di inserimento, nei contratti stipulati dagli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, di una clausola che richiami, con riferimento agli atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete, le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile sulla responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni.

L'articolo 4, al comma 1, prevede la promozione di ulteriori periodiche campagne informative, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui rischi della medesima rete. Tali campagne sono promosse mediante i Dipartimenti competenti della Presidenza, secondo i criteri e le modalità previsti dal comma in esame. Il successivo comma 2 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni sco-

lastiche, ferma restando l'autonomia di queste ultime, promuovano la conoscenza del servizio « 114 ».

L'articolo 5 dello schema reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*RISOLUZIONI*

7-00258 Ciocchetti, 7-00285 Quartini e 7-00292 Malavasi: *Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.*

ALLEGATO 1

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*). C. 1049 Semenzato.****NUOVO EMENDAMENTO DELLA RELATRICE****ART. 2.**

*Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere;*

*all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare;*

*all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**2.50.** La Relatrice.

## ALLEGATO 3

**Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.**

**TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

**Art. 1.**

*(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo)*

1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

**Art. 2.**

*(Campagne di informazione e divulgazione scientifica)*

1. Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma cutaneo, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo

settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

**Art. 3.**

*(Campagne di screening dermatologico)*

1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, i lavoratori fotoesposti e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (*UV index*) è più alto.

**Art. 4.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Unione Italiana Vini, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
Audizione informale di rappresentanti di Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNCI-Agroalimentare, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	142

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Sull'ordine dei lavori .....	137
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. (COM(2025) 137 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .	137
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i> .....	144
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027.	

(COM(2025) 136 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà). (Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità) .....	137
ALLEGATO 3 (Documento approvato) .....	146
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio. (COM(2025) 101 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame e rinvio) .....	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia, on. Marco Gatti, dell'Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia, S.E. Daniela Rotondaro, della Presidente, dott.ssa Catia Tomassetti, e del Direttore della Banca Centrale di San Marino, dott. Andrea Vivoli, e del Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, dott. Nicola Muccioli, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final) .....	141

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**Audizione informale, in videoconferenza del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 8.30.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Unione Italiana Vini, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme**

**di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.40.

**Audizione informale di rappresentanti di Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 8.50.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNCI-Agroalimentare, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e**

(UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

#### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 2355 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, Pisano, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul presente disegno di legge, recante conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Ricorda che il provvedimento si innesta nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al cosiddetto « disegno di legge sicurezza », approvato in prima lettura alla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024.

Il provvedimento si compone di 39 articoli, distribuiti in sei Capi.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 8, recante modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli piro-

tecnici, trova fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa unionale, che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico.

Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

L'articolo 18 modifica la legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso una alterazione dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale. Rammenta che, ai sensi di tale legge, in Italia è consentita la sola coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, previsto dalla direttiva 2002/53/CE, ed esclusivamente per la produzione di alimenti e cosmetici, fibre e semilavorati o per altri usi industriali, diversi dall'uso farmaceutico.

Tra le modifiche introdotte alla predetta legge vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, vendita al pubblico, consegna e consumo di prodotti costituiti dalle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione. Vengono inoltre estesi i controlli del Comando unità

forestali, ambientali, agroalimentari Carabinieri, non solo sulle coltivazioni di canapa, ma anche sulla produzione agricola dei semi di canapa.

Con riguardo ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione, fa notare che le disposizioni di cui all'articolo 18 non creano contrasti con la normativa europea, in particolare con la citata direttiva 2002/53/CE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. L'articolo in parola, pur introducendo il divieto di commercializzazione delle infiorescenze e dei prodotti derivati, non limita infatti in alcun modo la coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel suddetto catalogo, né impedisce la produzione di semi purché siano destinati agli usi industriali consentiti dalla legge, che continua pertanto a rimanere conforme alle disposizioni della direttiva europea. In altri termini, la liceità della coltivazione a fini florovivaistici viene circoscritta al solo ambito professionale, mentre resta consentita la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente.

Rileva inoltre che l'articolo 18 non entra in conflitto con le disposizioni di libera circolazione delle merci. In particolare, sul punto osserva che l'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla libera circolazione delle merci, consente restrizioni alla libera circolazione delle merci solo se queste sono giustificate per motivi di ordine pubblico, salute pubblica o altre esigenze legittime e a condizione che tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie. Al di fuori di tali giustificazioni, uno Stato membro non può peraltro impedire l'immissione sul proprio mercato di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se realizzati secondo regole tecniche differenti.

Osserva, altresì, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 19 novembre 2020 (C-663/18 – B S e C A/*Ministère public et Conseil national de l'ordre des pharmaciens*), ha stabilito che gli articoli 34 e 36 TFUE ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente pro-

dotto in un altro Stato membro, se estratto dalla pianta di *Cannabis sativa* nella sua interezza, a meno che tale normativa sia giustificata dalla necessità di tutelare la salute pubblica e non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Come chiarito nella relazione illustrativa, l'intervento è motivato dalla necessità di prevenire rischi per la sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e all'incolumità delle persone, potenzialmente compromesse dall'assunzione di sostanze psicotrope derivate dalle infiorescenze.

Evidenzia che ulteriori disposizioni rilevanti sono contenute nell'articolo 27, che introduce modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) e al decreto-legge n. 13 del 2017. In particolare, il comma 1 introduce nel Testo unico una nuova fattispecie incriminatrice, analoga a quella già prevista per gli istituti penitenziari, volta a sanzionare la partecipazione, promozione, organizzazione o direzione di rivolte all'interno dei centri di trattenimento e accoglienza da parte di soggetti ivi trattenuti.

Il comma 2 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa dal provvedimento in esame anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti. Rammenta che l'efficacia della deroga è prevista fino al 31 dicembre 2025.

Inoltre, l'articolo 31 stabilisce il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, rendendo permanenti disposizioni precedentemente transitorie, e ampliando le condotte di reato scriminabili per gli operatori dei servizi in caso di finalità istituzionali, in particolare riguardanti il terrorismo.

In particolare, il comma 4, lettera *a*), modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 186 del 2021, aggiungendo il comma 1-*bis* che prevede la possibilità per l'Agenzia informazioni e sicurezza interna e l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di richiedere, secondo modalità definite d'intesa, alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo (ossia il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo. Ciò al fine di prevenire ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale.

Ricorda che le informazioni finanziarie sono definite dal decreto legislativo 186/2021, come dati riguardanti attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni commerciali, detenuti dalle Unità di informazione finanziaria (FIU) per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le analisi finanziarie, invece, sono i risultati delle analisi operative e strategiche svolte dalle FIU in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, che mira a prevenire l'uso del sistema finanziario per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, la direttiva (UE) 2019/1153, in vigore dal 1° agosto 2019, facilita l'uso delle informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi. Fa presente che la direttiva rafforza la cooperazione tra le FIU, gli organi investigativi ed Europol, permettendo un utilizzo più ampio delle informazioni e analisi finanziarie per supportare indagini su reati gravi, inclusi quelli legati al terrorismo. La stessa direttiva è stata attuata dal decreto legislativo n. 186 del 2021, con i « reati gravi » definiti nell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/794, istitutivo di Europol.

L'articolo 32, che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), introduce disposizioni riguardanti gli obblighi di identificazione dei clienti da parte delle imprese di telecomunicazioni, e la gestione dei documenti identificativi per i cittadini prove-

nienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Le modifiche impongono alle imprese fornitrici di servizi di telefonia mobile di acquisire, oltre al documento di identità, anche un titolo di soggiorno valido, un passaporto o un documento di viaggio equipollente per i clienti *extra* UE. Sottolinea che tali misure sono intese a rafforzare il controllo sugli utenti e a prevenire l'uso fraudolento di servizi di telecomunicazione, in linea con la normativa europea in materia di identificazione di clienti e sicurezza nelle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, l'articolo 32 stabilisce una pena accessoria per i condannati per sostituzione di persona (articolo 494 codice penale), limitando la possibilità di sottoscrivere contratti di telefonia mobile, come misura di contrasto alle frodi e per garantire l'integrità dei contratti in piena coerenza con gli obiettivi delle politiche europee in materia di prevenzione delle frodi.

Con riferimento alla compatibilità di tali previsioni con l'ordinamento dell'Unione europea, fa inoltre notare che le misure introdotte dall'articolo 32 si iscrivono pienamente nel quadro delineato dall'articolo 100 della direttiva (UE) 2018/1972, che consente agli Stati membri di adottare provvedimenti concernenti l'accesso o l'uso dei servizi di comunicazione elettronica da parte degli utenti finali, a condizione che essi siano previsti dalla legge, rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti dell'Unione europea, risultino necessari e proporzionati, e siano finalizzati alla tutela di un obiettivo di interesse generale. Le disposizioni in esame, infatti, perseguono finalità di interesse pubblico, quali la prevenzione delle frodi e la salvaguardia della sicurezza e dell'affidabilità delle comunicazioni elettroniche, obiettivi riconosciuti e valorizzati anche a livello unionale. In tale prospettiva, la richiesta di un documento di soggiorno o di viaggio ai cittadini *extra* UE, accanto al documento di identità, si configura come una misura volta a garantire una corretta identificazione dell'utente senza determinare discriminazioni arbitrarie, in quanto fondata su esigenze

oggettive di controllo della regolarità della presenza sul territorio.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2025) 137 final, quindi all'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2025) 136 final.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.**

**COM(2025) 137 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 maggio scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto, al fine di acquisire elementi utili alla valuta-

zione della proposta, un breve ciclo di audizioni con le associazioni di categoria maggiormente interessate, alcune delle quali hanno già provveduto a trasmettere le loro memorie.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di documento, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027.**

**COM(2025) 136 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento, che illustra (*vedi allegato 3*).

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel ribadire che il pronunciamento della Commissione sulla presente proposta di regolamento riguarda l'esame ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rileva che la proposta in esame non modifica la normativa vigente in materia di *standard* di emissione di CO<sub>2</sub> per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, ma introduce esclusivamente un regime di flessibilità nell'applicazione di obblighi che restano comunque in vigore.

Osserva che, trattandosi di una materia che supera i confini degli Stati membri, la proposta in esame è rispettosa del princi-

pio di sussidiarietà, come peraltro richiamato anche nella proposta di documento. Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo per quanto concerne i profili relativi alla conformità al principio di sussidiarietà, pur non condividendo nel merito alcuni passaggi contenuti nella medesima proposta di documento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio.**

**COM(2025) 101 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento in esame è volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di rimpatri, mediante l'istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione europea è irregolare.

Rileva che si tratta di una tematica di centrale importanza, per l'Italia e per tutta l'Unione, considerato che, come sottolineato nella relazione illustrativa della proposta, attualmente solo una ridotta percentuale (circa il 20 per cento) dei cittadini di paesi terzi ai quali viene ordinato di lasciare il territorio dell'Unione europea adempie effettivamente a tale obbligo.

Ricorda che la revisione della disciplina in materia è stata non a caso sollecitata, anche su impulso del Governo italiano, dal Consiglio europeo di ottobre 2024, che nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di una politica unificata, globale ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione. La

proposta costituisce anche uno dei punti qualificanti il programma politico della Commissione europea per il ciclo 2024-2029.

Evidenzia altresì che una disciplina rigorosa in materia è del resto un tassello fondamentale per la salvaguardia dello spazio di libera circolazione dell'Unione europea senza frontiere interne.

Ricorda che la materia è attualmente disciplinata a livello dell'Unione europea dalla direttiva 2008/115/CE (« direttiva rimpatri ») che contiene un *corpus* comune di norme per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro dell'Unione europea, incoraggiando il rimpatrio volontario di immigranti irregolari.

Osserva che questo quadro normativo, come riconosce la Commissione europea si è dimostrato inadeguato, in particolare per l'inefficienza delle procedure a livello nazionale e l'insufficiente cooperazione dei paesi terzi nella riammissione dei propri cittadini, con pregiudizio per l'efficienza e l'efficacia dei rimpatri.

Inoltre, la Commissione europea ritiene che l'ampio margine riconosciuto dalla « direttiva rimpatri » alle legislazioni nazionali per l'attuazione delle norme UE – e ai tribunali nazionali per la loro interpretazione – ha contribuito a creare ambiguità e incertezza per le autorità che gestiscono i rimpatri e per i cittadini di Paesi terzi interessati. Diversi Stati membri hanno anche segnalato problemi legati, da un canto, alla mancanza di chiarezza delle norme e al protrarsi dei procedimenti amministrativi e, dall'altro, alla difficoltà a tenere traccia dei cittadini di Paesi terzi durante le diverse fasi delle procedure di rimpatrio.

Rileva che il quadro giuridico vigente, tra l'altro, non contempla una procedura strutturata sistematica per individuare e accelerare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza.

Osserva che si rischia inoltre una sostanziale elusione di fatto del sistema rimpatrio a causa della previsione di conseguenze minime per i cittadini di Paesi terzi che si sottraggono all'esecuzione di un or-

dine di rimpatrio, spesso spostandosi in un altro Stato membro.

Sottolinea che l'intervento legislativo proposto persegue una serie di obiettivi specifici, ad esso direttamente riconducibili, quali: 1) garantire la cooperazione dei cittadini di paesi terzi con le autorità attraverso una combinazione di obblighi, incentivi e conseguenze in caso di mancata cooperazione; 2) bloccare i movimenti successivi non autorizzati all'interno dello spazio Schengen; 3) garantire che i destinatari di un ordine di rimpatrio ottemperino effettivamente all'ordine di lasciare il territorio dell'Unione europea (forzatamente o su base volontaria se le condizioni lo consentono); 4) fornire agli Stati membri norme comuni per identificare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e accelerarne il rimpatrio; 5) rendere la riammissione parte integrante della procedura di rimpatrio; 6) tutelare i diritti fondamentali dei rimpatriandi tramite chiare garanzie procedurali, che assicurino che le decisioni di rimpatrio siano soggette a controllo, e garantire tra l'altro il diritto di ricorso e il divieto di respingimento, prevedendo norme *ad hoc* per le persone vulnerabili nonché l'interesse superiore del minore; 7) fornire agli Stati membri maggiori possibilità di gestione congiunta dei movimenti irregolari tra Stati membri al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.

Ciò premesso, passa ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti, anche sulla normativa nazionale vigente.

In primo luogo, fa presente che la proposta in esame comprende norme comuni per l'emissione di decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini non UE che soggiornano illegalmente sul territorio dell'Unione, nonché l'imposizione di divieti d'ingresso. In particolare, introduce un ordine europeo di rimpatrio (articolo 7) finalizzato ad integrare le decisioni di rimpatrio degli Stati membri. In particolare, viene previsto che nel momento in cui viene emessa la decisione di rimpatrio, i suoi

elementi principali sono inseriti nel modello adottato dalla Commissione mediante atto di esecuzione e sono messi a disposizione attraverso il Sistema di informazione Schengen (« SIS »), cioè il sistema di condivisione delle informazioni utilizzato per la sicurezza e la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.

La proposta introduce, tra l'altro, un meccanismo per l'esecuzione diretta di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, evitando così eventuali duplicazioni di procedura (articolo 9).

Chiarisce inoltre quando è necessario dare esecuzione alla decisione di rimpatrio attraverso l'allontanamento (articolo 12) nonché le modalità di esecuzione del rimpatrio volontario (articolo 13).

Ancora, la proposta introduce la possibilità di rimpatriare i cittadini di paesi terzi destinatari di una decisione di rimpatrio in un paese terzo con cui esiste un accordo o un'intesa al riguardo (articolo 17). Sottolinea che al riguardo nella relazione illustrativa, ma non nel testo del nuovo regolamento, si fa riferimento espresso ai « centri per il rimpatrio ».

Si tratta di un passaggio, quest'ultimo, che va sicuramente approfondito nel corso dell'esame della proposta, anche alla luce del Protocollo Italia-Albania.

La nuova disciplina impone ai cittadini di Paesi terzi l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione (articolo 21) e dispone che siano tenuti a fornire senza indebito ritardo alle suddette autorità informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione.

Essa chiarisce inoltre le garanzie procedurali (articoli 24 e 25) e i mezzi di ricorso (articolo 26) cui hanno diritto i cittadini di paesi terzi destinatari di un ordine di rimpatrio e contiene disposizioni volte a gestire e contrastare il rischio di fuga di cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio (articoli 29-35).

Rileva inoltre che il nuovo regolamento considera la riammissione come parte integrante della procedura di rimpatrio (articoli 36 e seguenti). In particolare, stabi-

lisce un approccio procedurale comune per la presentazione delle domande di riammissione, anche attraverso un modello uniforme per tali richieste e un *follow-up* sistematico delle decisioni di rimpatrio con richieste di riammissione.

La proposta (articolo 42) chiarisce che il sistema comune europeo di rimpatrio comprende tra l'altro le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento, compreso il trattenimento (articolo 43); la cooperazione tra gli Stati membri (articolo 44); il sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione europea, in linea con i rispettivi mandati. Gli Stati membri possono infine chiedere che le autorità competenti a livello nazionale siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento (articolo 45).

Il Capo IX detta le « Disposizioni finali » della proposta, riguardanti le situazioni di emergenza, i dati e le statistiche che gli Stati membri trimestralmente sono tenuti a comunicare alla Commissione europea, la procedura di comitato, la relazione che ogni cinque anni la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento in esame negli Stati membri, l'abrogazione della direttiva 2008/115/CE (articolo 51), nonché l'entrata in vigore del regolamento proposto (articolo 52).

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) TFUE che consente al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, deliberando secondo una procedura legislativa ordinaria, misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in ragione delle carenze riscontrate nell'at-

tuazione della politica di rimpatrio, quale conseguenza della mancata interazione tra i sistemi nazionali.

Quanto al valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea, la Commissione europea osserva che gli obiettivi della proposta possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione europea, a motivo della portata ed effetti del regolamento proposto, in quanto gli Stati membri non possono stabilire individualmente norme comuni per ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra di essi.

Con riguardo, invece, alla conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte, come osserva anche la relazione tecnica del Governo, si limitano a quanto necessario per istituire la procedura comune di rimpatrio e consentirne l'attuazione, la razionalizzazione e la semplificazione.

Quanto alla scelta dell'atto giuridico, la Commissione europea osserva altresì che il regolamento offre il grado di uniformità ed efficacia necessario per un nuovo approccio comune ai rimpatri, garantendo che le principali novità introdotte siano attuate in modo coerente in tutti gli Stati membri. Inoltre, soltanto il regolamento consentirebbe di allineare le norme sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a quelle specifiche stabilite nel regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Romania (Camera dei deputati), Senato italiano, Ungheria, Lettonia, Grecia, mentre risulta concluso da parte dei parlamenti di Repubblica ceca (Senato) e Svezia. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Si riserva di formulare ulteriori considerazioni sulla proposta una volta che sarà stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 27 giugno, mentre il termine per l'esame in Commissione scade l'11 giugno, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**Audizione informale del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia, on. Marco Gatti, dell'Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia, S.E. Daniela Rotondaro, della Presidente, dott.ssa Catia Tomassetti, e del Direttore della Banca Centrale di San Marino, dott. Andrea Vivoli, e del Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, dott. Nicola Muccioli, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

richiamati al riguardo, in particolare:

l'articolo 8, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in attuazione della direttiva 2013/29/UE, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, adeguando l'ordinamento nazionale alla nuova definizione di articolo pirotecnico secondo il diritto unionale;

l'articolo 18, che modifica la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa L.*), introducendo un divieto generalizzato alla commercializzazione delle infiorescenze, anche sotto forma di prodotti semilavorati, essiccati o triturati, nonché degli estratti, delle resine e degli oli da esse derivati, prevedendo, in caso di violazione, l'applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), in un'ottica di tutela della sicurezza pubblica, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in

conformità con la direttiva 2002/53/CE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, nonché in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sentenza del 19 novembre 2020, causa C-663/18;

l'articolo 27, che apporta modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, estendendo fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni derogatorie per la localizzazione, l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

l'articolo 31, che potenzia l'attività dei servizi di informazione per la sicurezza attraverso la possibilità di accesso, da parte delle agenzie competenti, alle informazioni finanziarie detenute dalle autorità nazionali, in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e la direttiva (UE) 2019/1153 in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo;

l'articolo 32, che introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), prevedendo nuovi obblighi in capo agli operatori di telefonia mobile riguardo all'identificazione dei clienti non appartenenti all'Unione europea, tramite l'acquisi-

zione di un titolo di soggiorno valido o documento equipollente, in linea con le direttive europee in materia di sicurezza delle telecomunicazioni e prevenzione delle frodi, nonché una misura accessoria in caso di condanna per il reato di sostituzione di persona, volta a rafforzare la tutela dell'identità digitale e contrattuale;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final.**

**DOCUMENTO APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si richiama l'attenzione sull'utilità della proposta di regolamento in esame;

considerato che:

l'iniziativa normativa è finalizzata a sostenere il settore vitivinicolo, sensibilmente penalizzato dal calo della domanda e dalla vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e recepisce le principali raccomandazioni formulate dal Gruppo di alto livello sulla politica vinicola, peraltro approvate da tutti i paesi dell'Unione europea;

essa apporta modifiche al quadro normativo vigente allo scopo di introdurre maggiore flessibilità nel sistema di autorizzazioni e di prevenire le eccedenze di produzione, introducendo inoltre specifiche misure dirette sia ad armonizzare le etichette elettroniche dei prodotti vitivinicoli e dei vini aromatizzati, sia a migliorare l'infor-

mazione al consumatore sui prodotti a tenore alcolico ridotto;

rilevato che:

gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono da ritenersi complessivamente condivisibili, dato che sono previste modifiche alla normativa vigente idonee a prevenire gli squilibri di mercato e a rafforzare la competitività di viticoltori e produttori di vini;

l'oggetto della proposta è di grande rilevanza, in quanto il settore vitivinicolo ricopre un ruolo chiave per l'economia dell'Unione europea e dell'Italia, che è il principale produttore vinicolo dell'Unione europea;

la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto non appare, tuttavia, adeguatamente giustificata e non consente ai parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una compiuta valutazione delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative;

rilevato altresì che:

allo scopo di dare ulteriore supporto al settore, è necessario che vengano introdotte specifiche misure in ambito fiscale, in particolare per consentire una rimodulazione delle aliquote IVA applicabili ai vini e ai vini aromatizzati e per l'estensione dei regimi forfettari di compensazione per i produttori agricoli anche alla produzione di vini aromatizzati e di vini dealcolizzati;

appare, inoltre, necessario promuovere, anche a livello europeo, strategie di

comunicazione incentrate sul ruolo positivo della tradizione vitivinicola e sul consumo consapevole di vino, evitando al contempo iniziative che descrivano il vino come prodotto dannoso per la salute;

alla luce delle criticità a cui è sottoposto l'*export* del settore vitivinicolo, è opportuno eliminare il limite temporale previsto per l'attività di promozione e comunicazione presso i paesi terzi, sia per garantire lo sbocco in nuovi mercati sia per consentire al settore di adeguarsi al cambiamento della domanda nei mercati consolidati;

ritenuto che:

con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 42, primo comma e dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); come sottolineato nella relazione trasmessa dal Governo, appare opportuno, tuttavia, considerare come base giuridica dell'iniziativa normativa anche l'articolo 114 del TFUE, che disciplina il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaura-

zione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta è complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati membri non potrebbero recepire autonomamente le raccomandazioni, concordate all'unanimità dai rappresentanti nazionali, del Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola; essa, inoltre, introduce maggiore flessibilità in capo agli Stati membri per gestire il potenziale produttivo in modo adeguato alla situazione specifica delle regioni produttrici di vino;

la proposta appare complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, poiché le modifiche si limitano alle raccomandazioni adottate all'unanimità dagli Stati membri e a quanto necessario a perseguire gli obiettivi indicati dal Gruppo di alto livello;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027. COM(2025) 136 final.**

**DOCUMENTO APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 (COM(2025) 136 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

tenuto conto che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in data 7 maggio 2025 il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali, accogliendo senza emendamenti la proposta della Commissione europea;

tenuto, altresì, conto che il Parlamento europeo ha deciso di ricorrere alla procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 170 del proprio regolamento ed ha adottato la propria posizione in prima lettura l'8 maggio 2025;

osservato che la proposta fa seguito alla presentazione da parte della Commissione europea del Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo;

premessi che:

il settore automobilistico è un comparto fondamentale dell'economia europea,

che contribuisce per circa il 7 per cento al PIL dell'Unione e occupa circa 13,8 milioni di lavoratori;

accordare ai costruttori di autovetture margini di flessibilità ai fini del rispetto degli obiettivi in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per il 2025 è un intervento condivisibile e largamente atteso, seppure non sufficiente; la proposta deve quindi essere considerata come propedeutica ad una più ampia, ed auspicabilmente imminente, revisione della normativa in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi;

la normativa interessata deve essere, infatti, adeguata al più presto alla luce del principio di neutralità tecnologica, come già sottolineato dal Governo italiano nel *non-paper* sul futuro del settore automobilistico, presentato nel novembre 2024; l'obiettivo deve essere quello di considerare una gamma più ampia di soluzioni, oltre ai veicoli elettrici a batteria, attraverso l'applicazione di un approccio di calcolo alternativo delle emissioni di CO<sub>2</sub>;

un intervento analogo a quello realizzato dalla proposta è necessario con riferimento al regolamento sugli *standard* di emissione di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti, per garantire che l'intero settore automobilistico benefici di un ambiente normativo più aperto e flessibile;

non è condivisibile la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto sulla proposta, adducendo come motivazione il fatto che le modifiche prospettate siano modifiche mi-

rate, e che quindi non alterino il livello di ambizione degli obiettivi di emissione; la mancanza di una valutazione di impatto non consente di avere a disposizione gli elementi necessari a valutare la reale portata dell'intervento e la sua effettiva idoneità ad apportare miglioramenti significativi a supporto del settore automobilistico nell'attesa di una revisione più ampia del regolamento oggetto di modifica;

è necessario pertanto che la Commissione europea presenti una analisi dettagliata degli impatti dell'iniziativa, come imposto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2, soprattutto alla luce del fatto che la normativa oggetto di modifica pone un limite alla capacità del settore automobilistico di reinvestire in innovazione e sviluppo, danneggiando così la competitività dell'Europa sulla scena globale;

è opportuno che nella definizione di questi interventi di revisione la Commissione europea coinvolga sistematicamente ed effettivamente tutte le parti interessate, nonché solo esperti di elevata professionalità che offrano garanzie di indipendenza;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione euro-

pea per realizzare gli obiettivi in materia di politica ambientale, quali tra l'altro la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

la modifica è necessaria poiché volta a garantire ai costruttori maggiore flessibilità, che altrimenti non potrebbe essere realizzata dai singoli Stati membri;

il valore aggiunto della proposta risiede nel fatto che i cambiamenti climatici rappresentano un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale: di conseguenza, il coordinamento dell'azione per il clima può essere meglio svolto a livello europeo;

considerata la proposta altresì conforme, nel suo complesso, al principio di proporzionalità in quanto le misure proposte intendono offrire ai costruttori di veicoli un'ulteriore flessibilità sotto il profilo degli adempimenti di conformità;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ( <i>Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine</i> ) .....	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.**

*(Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine).*

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 maggio scorso, si è convenuto di procedere ad un'ulteriore integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in corso – nel senso di inserirvi l'audizione del Ministro della giustizia, o di altro soggetto da questi delegato a tal fine, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, della Sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro, e del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione e del merito, Nando Minnella – nonché, al fine

di svolgere tali audizioni, di prorogare al 31 luglio 2025 il termine per la conclusione dell'indagine inizialmente previsto per il 30 giugno 2025.

Avverte che, a seguito di tale riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata acquisita la prescritta intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nel senso testé esposto e della proroga al 31 luglio 2025 del termine per la conclusione dell'indagine medesima.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione del programma nel senso indicato dal presidente e la proroga del termine dell'indagine.

#### La seduta termina alle 8.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali Napoli, e di Marco Esposito, giornalista, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	149
---	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Audizione di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali Napoli, e di Marco Esposito, giornalista, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Marco ESPOSITO, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Vincenza ALOISIO (M5S) e Giuseppe DE CRISTOFARO (MISTO-AVS).

Marco ESPOSITO, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, comunica che, pur partecipando ai lavori della Commissione in videoconferenza, a causa di un problema tecnico il presidente Jannotti Pecci non potrà svolgere il proprio intervento.

Interviene nuovamente, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S).

Marco ESPOSITO, *giornalista*, risponde agli ulteriori quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI  
ENTI LOCALI:

Audizione di Franco Gabrielli, prefetto ..... 150

#### **III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

**Audizione di Franco Gabrielli, prefetto.**

Il comitato III si è riunito dalle 14 alle  
14.55.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza ( <i>Esame e rinvio</i> )	151
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	151

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza.**

*(Esame e rinvio).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce la seduta e svolge una relazione sul documento all'ordine del giorno, in sostituzione del relatore, Ettore Rosato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 11.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono la senatrice Ester MIELI (FDI), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

**La seduta termina alle 11.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	152
Audizione della Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Valentina Picca Bianchi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.*

#### La seduta comincia alle 8.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione della Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Valentina Picca Bianchi.

*(Svolgimento e conclusione).*

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della

Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audita o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Valentina PICCA BIANCHI, *Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Valentina PICCA BIANCHI, *Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 maggio 2025.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	3
SEDE REFERENTE:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	12

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Nulla osta)</i> .....	22
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	23
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i> .....	33
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	24
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i> .....	34
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> .....	25
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i> .....	35
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali	

relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	26
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	37
<b>II Giustizia</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Daniela Irrera, docente di Scienza della politica e relazioni internazionali presso il Centro Alti Studi Difesa – Scuola superiore universitaria, sulla situazione geopolitica in Medio Oriente .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ...	41
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	43
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	41
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	45
INTERROGAZIONI:	
5-03763 Orfini: Sulla vicenda del connazionale Maurizio Cocco, detenuto in Costa d'Avorio .	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	46
5-03820 Bakkali: Sul sequestro nel Porto di Ravenna di armamenti diretti in Israele .....	42
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	48
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Luigi Scordamaglia, Capo Area mercati, internazionalizzazione e politiche comunitarie di Coldiretti e Amministratore Delegato di Filiera Italia, sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur .....	42
AVVERTENZA .....	42
<b>IV Difesa</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, sulle linee generali dell'incarico ricoperto (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) .....	49
ERRATA CORRIGE .....	49
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ...	50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	55
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	57
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	67
Sui lavori della Commissione .....	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

## VI Finanze

### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro. C. 2258 Rizzetto ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	69
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	74
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	77
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	77

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Variazione della composizione della Commissione .....	79
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	84

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	82
Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. C. 2190, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	89

## SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	86
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	86
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	91

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione presso i depositi di rifiuti radioattivi, svoltasi in Francia dal 25 al 27 marzo 2025	87
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione</i> ) .....	92
Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla riunione interparlamentare sul tema « Alloggi a prezzi accessibili per tutti: approcci politici e casi di buone pratiche negli stati membri », svoltasi a Bruxelles il 9 aprile 2025 .....	87
ALLEGATO 5 ( <i>Relazione</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Stefano Arcifa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d'Italia (nomina n. 80) .....	99
Audizione del professor Francesco Benevolo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nomina n. 81) .....	99
Audizione del professor avvocato Francesco Mastro, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (nomina n. 82) .....	99

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 80 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	100
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del deputato Pastorino</i> ) .....	103
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alle XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	101
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	106
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

## AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, in videoconferenza, UIL, in videoconferenza e UGL, in videoconferenza, sulla crisi industriale di Eni-Versalis S.p.a. .	109
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Regione Lombardia, di Regione Emilia-Romagna, di Regione Puglia, di Regione Sardegna, di Regione Siciliana e di Regione Veneto sulla crisi industriale di Eni-Versalis S.p.a. ....	109

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	117
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	118
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	119
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	115
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116

AVVERTENZA .....	116
------------------	-----

## **XII Affari sociali**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	121
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129

### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone ( <i>body shaming</i> ). C. 1049 Semenzato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	122
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo emendamento della relatrice</i> ) .....	130

### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	124
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	124
ALLEGATO 3 ( <i>Testo base adottato dalla Commissione</i> ) .....	131

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267 ( <i>Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	126
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
---	-----

AVVERTENZA .....	128
------------------	-----

## **XIV Politiche dell'Unione europea**

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
--	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Unione Italiana Vini, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
--	-----

Audizione informale di rappresentanti di Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
---	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNCI-Agroalimentare, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme	
---	--

di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final) .....	133
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	142
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	137
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. (COM(2025) 137 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .	137
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i> .....	144
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027. (COM(2025) 136 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà). ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	137
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato)</i> .....	146
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio. (COM(2025) 101 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	138
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	141
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia, on. Marco Gatti, dell'Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia, S.E. Daniela Rotondaro, della Presidente, dott.ssa Catia Tomassetti, e del Direttore della Banca Centrale di San Marino, dott. Andrea Vivoli, e del Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, dott. Nicola Muccioli, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final) .....	141
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ( <i>Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine</i> ) .....	148
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	148

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### AUDIZIONI:

Audizione di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali Napoli, e di Marco Esposito, giornalista, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	149
---	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

### III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI:

Audizione di Franco Gabrielli, prefetto .....	150
---	-----

## **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	151
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	151
------------------------------------	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	152
-----------------------------------	-----

Audizione della Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Valentina Picca Bianchi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	152
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
---	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*19SMC0144230\*